



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

729^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 23 maggio 2012

Presidenza del presidente Schifani,
indi del vice presidente Nania

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-47
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	49-59
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	61-80

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1

COMMEMORAZIONE DEI GIUDICI GIOVANNI FALCONE, FRANCESCA MORVILLO E DEGLI AGENTI DI SCORTA IN OCCASIONE DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI

PRESIDENTE 1, 3
 PERA (PdL) 3

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 5

COMMEMORAZIONE DEI GIUDICI GIOVANNI FALCONE, FRANCESCA MORVILLO E DEGLI AGENTI DI SCORTA IN OCCASIONE DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI

LI GOTTI (IdV) 5
 VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI) 6
 MILANA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) 7
 PISTORIO (Misto-MPA-AS) 9
 D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) 11
 MARAVENTANO (LNP) 13
 D'AMBROSIO (PD) 14

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (Relazione orale):

PRESIDENTE Pag. 16, 17, 22 e *passim*
 BELISARIO (IdV) 16, 44, 45
 CASTRO (PdL), relatore 16, 18
 TREU (PD) 22
 CARLINO (IdV), relatrice di minoranza 27, 33, 34 e *passim*
 MAZZATORTA (LNP) 36
 LI GOTTI (IdV) 39
 MARAVENTANO (LNP) 41
 VALLARDI (LNP) 42
 MURA (LNP) 44, 45, 46
 GIULIANO (PdL) 44, 45
 CALDEROLI (LNP) 46, 47
 Verifiche del numero legale 46

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 24 MAGGIO 2012 47

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3249

Proposte di questione pregiudiziale 49
 Proposta di questione sospensiva 59

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI 61

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 61

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

DISEGNI DI LEGGETrasmissione dalla Camera dei deputati . . . *Pag.* 61

Presentazione del testo degli articoli 61

COMMISSIONE EUROPEATrasmissione di progetti di atti normativi per
il parere motivato ai fini del controllo sull'ap-
plicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità 62**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO
FISCALE**Variazioni nella composizione *Pag.* 62**INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme 62

Interrogazioni 62

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi
dell'articolo 151 del Regolamento 62

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 17,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Commemorazione dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti di scorta in occasione del ventesimo anniversario della strage di Capaci

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*) Magistrato di eccezionali capacità investigative, Giovanni Falcone introdusse un metodo di lavoro innovativo basato sul coordinamento delle indagini che consentì di infliggere un duro colpo alla mafia: il maxi processo dell'86 rese manifesta la forza dello Stato e la possibilità di estirpare il fenomeno mafioso. Grazie a lui lo Stato si è dotato della Direzione investigativa, della Procura nazionale e delle Direzioni distrettuali antimafia, che si sono rivelate strumenti efficaci di contrasto alla criminalità organizzata. Il senso del dovere e l'appassionata ricerca della giustizia del magistrato siciliano costituiscono un esempio di virtù morale e civile.

PERA (*PdL*). Profondo conoscitore del fenomeno mafioso, Falcone apparteneva alla categoria di magistrati concentrati sulle indagini, tesi a perseguire crimini specifici, consapevoli del fatto che è compito delle istituzioni politica analizzare e intervenire sulle radici sociali del fenomeno mafioso. Nella sua riflessione sugli strumenti necessari a reprimere Cosa nostra, Falcone, i cui scritti meriterebbero di essere ripubblicati, intuì i difetti di sistema del nuovo codice di procedura penale, che rappresentano tuttora nodi irrisolti. Per rendere onore alla memoria del magistrato barbaramente ucciso, bisogna interrogarsi sui motivi per i quali ancora oggi si ignora la verità sulla strage di Capaci.

LI GOTTI (*IdV*). Affermando che la mafia, come tutte le cose umane, è destinata ad avere una fine, Falcone intendeva richiamare l'attenzione sull'impegno, la costanza, la determinazione che devono caratterizzare l'azione di contrasto. Se a distanza di vent'anni la criminalità organizzata si è diffusa su tutto il territorio nazionale, ciò si deve all'incapacità dello Stato di incidere sulla zona grigia che intrattiene affari con la mafia. Il legislatore nazionale ha delle responsabilità al riguardo, non avendo ancora introdotto per esempio il reato di autoriciclaggio. Il modo migliore per commemorare le vittime di stragi di mafia è quello di lavorare a strumenti repressivi efficaci.

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). È amaro constatare che la mafia comprese il valore e quindi la pericolosità di Falcone prima dello Stato e che, a distanza di vent'anni, non si riesce ancora a dare un senso a quanto accaduto. Per evitare il rischio di una celebrazione rituale, occorre riportare al centro della vita pubblica quei valori di legalità, senso del dovere, dedizione allo Stato di cui Falcone fu straordinario interprete. La politica deve rinnovare il suo impegno a contrastare il fenomeno mafioso sul piano culturale oltre che militare.

MILANA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). La commemorazione della strage di Capaci richiama alla mente la vile uccisione della studentessa, avvenuta a Brindisi lo scorso 19 maggio. Accenna alla biografia di Falcone, ricordando in particolare la costituzione del pool antimafia, la collaborazione con Borsellino, i contrasti con altri magistrati, le amarezze provocate da ingiustificate accuse, le minacce subite e l'isolamento.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Il terribile attentato che vent'anni fa uccise il giudice Falcone, sua moglie e gli agenti della scorta interroga ancora oggi la coscienza civile. Esso mostrò quanto la mafia temesse quel magistrato coraggioso, che conosceva bene la Sicilia, le sue debolezze sociali e che aveva scelto un metodo di indagine efficace ed inedito, che individuava la verità attraverso la prova e che ripudiava le tesi precostituite. Il suo progetto di una superprocura antimafia fu affossato e lui stesso fu isolato, fu oggetto di accuse odiose nello stesso ambiente della magistratura. Oggi il suo ricordo deve essere un appello alla politica perché faccia scelte altrettanto coraggiose e liberi il Paese dalla mafia.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Le stragi degli anni '90 sono una delle pagine più buie della storia nazionale: le indagini condotte su di esse hanno fatto emergere l'ampiezza delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo politico, nell'economia, nella società. Le commemorazioni dei giudici uccisi dalla mafia non devono essere occasioni formali, ma lo spunto per il rilancio di una sfida alla criminalità organizzata che parta da comportamenti individuali e concreti di rifiuto della connivenza a tutti i livelli, che si basino su trasparenza e meritocrazia. Solo in questo modo, l'eredità del giudice Falcone sarà eredità

di tutti, ma soprattutto di quei giovani che oggi a viso aperto sfidano la criminalità.

MARAVENTANO (*LNP*). La strage di Capaci ha cambiato la storia del Paese e ha risvegliato le coscienze rispetto al fenomeno mafioso e alla sua crudeltà. Il giudice Falcone, uomo dotato, come il giudice Borsellino, di alto senso del dovere e della legalità, fu colpito dopo essere stato isolato nel suo tentativo di imprimere una svolta al sistema investigativo dei fenomeni mafiosi, superando i confini regionali. Il suo sacrificio consentì di arrivare a catture eccellenti che hanno inferto un duro colpo alla mafia. Dopo gli ottimi risultati registrati negli ultimi vent'anni, la lotta alla mafia deve essere proseguita fino alla completa liberazione del Paese da questa vera e propria oppressione.

D'AMBROSIO (*PD*). Il giudice Falcone aveva impresso una svolta decisiva alla lotta alla criminalità mafiosa; egli ebbe la grande intuizione di partire dalle indagini bancarie, che poi si rivelarono decisive nel contrasto a Cosa nostra, e comprese l'importanza della condivisione fra magistrati dei risultati delle indagini, anche per scongiurare il pericolo dell'isolamento. Capì l'importanza del concetto di concorso esterno, di investigare e colpire proprio in quella zona grigia dove la mafia incontra mondo produttivo e politico e non a caso fu ucciso proprio quando iniziava la stagione di «Mani pulite», quando quel mondo di connivenze rischiava di essere disvelato. Oggi l'Italia è chiamata ad una mobilitazione generale per estirpare il fenomeno mafioso e per diventare un Paese davvero civile e democratico.

Discussione del disegno di legge:

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (Relazione orale)

BELISARIO (*IdV*). Il testo definitivo del disegno di legge, su cui dovrebbe basarsi la relazione di minoranza, non è ancora disponibile in Aula.

PRESIDENTE. Il testo sta per essere distribuito. La Presidenza assicura comunque disponibilità sui tempi della discussione generale.

CASTRO, *relatore*. Il provvedimento di riforma del mercato del lavoro che giunge all'esame dell'Aula rispetta l'impegno assunto in sede europea dal precedente Governo dopo le sollecitazioni della BCE e dei più autorevoli organismi internazionali a ridisegnare i sistemi regolatori, contrastando le forme improprie di assunzione e adottando nuove norme in materia di licenziamenti per motivi economici. Il Governo in carica ha avviato un'intensa consultazione con le parti sociali, all'esito della quale ha prodotto un documento che ha fatto registrare l'opposizione di una sola organizzazione sindacale. La politica si è poi incaricata di tradurre quel

documento in un testo concreto e lo ha fatto con un lavoro proficuo e responsabile, dando una risposta eticamente compatta alle tensioni sociali e ai dissennati ritorni alla violenza politica. Il Senato oggi discute un provvedimento estremamente complesso, determinante nella scelta del modello competitivo da assumere per rilanciare l'economia nazionale e riposizionarla nei segmenti pregiati dei mercati internazionali. A fronte della complessità del contesto produttivo interno, caratterizzato da imprese di piccole dimensioni, da arretratezza della pubblica amministrazione, da un alto tasso manifatturiero e da vocazione all'*export*, il provvedimento offre una strumentazione articolata, meccanismi di flessibilità sana in entrata, incentivi a superare il nanismo aziendale e ad investire sul prodotto. Particolarmente importante è l'introduzione di forme di incentivo per la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, traduzione di un principio affermato da tutte le culture lavoristiche del Novecento, che trasforma l'antagonismo in protagonismo, in convergenza sugli obiettivi di crescita.

Presidenza del vice presidente NANIA

TREU, *relatore*. Il lungo *iter* del provvedimento, che è stato arricchito senza stravolgimenti rispetto all'impianto originario, dimostra la fattività dell'intervento della politica, che ha tenuto insieme – con un approccio riformista – sensibilità diverse su tematiche delicate e in Italia caricate di forti tensioni ideologiche. Il giudizio complessivo è positivo per il metodo seguito e per l'ampiezza della riforma, il cui obiettivo è la razionalizzazione delle regole del mercato del lavoro, in un'ottica fondata sull'equilibrio tra flessibilità e sicurezza. La soluzione individuata in materia di licenziamenti è un compromesso di stampo europeo che ha preservato il senso dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che è quello di essere un deterrente contro gli abusi: l'individuazione di opzioni diverse a seconda delle situazioni offre da un lato garanzie alle parti e dall'altro concreti strumenti operativi al giudice chiamato a decidere. Del resto la stabilità nel lavoro è un valore da perseguire perché alimenta la fiducia tra le parti e consente di investire sulle persone. La flessibilità deve essere ben regolata, in entrata come in uscita, e retribuita: è questo il senso del compenso base per i lavoratori a progetto. La valorizzazione dell'apprendistato non è un concetto astratto, perché esso dovrà diventare il principale strumento di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Si è inoltre compiuto un passo verso l'universalizzazione degli ammortizzatori sociali, ma tale obiettivo si è scontrato con limiti finanziari; l'estensione, sia pure ancora parziale, al lavoro precario resta tuttavia uno strumento fondamentale per l'inclusione sociale e per la mobilità guidata in fasi di crisi. Si è predisposto un miglior disegno delle politiche dei servizi per l'impiego, ma il loro funzionamento dipende dalle parti sociali e dalle autono-

mie territoriali. Il Governo si è impegnato ad affrontare la questione del lavoro femminile, ma serviranno anche politiche attive rivolte alle persone in età avanzata.

Presidenza del presidente SCHIFANI

CARLINO, *relatrice di minoranza*. Il provvedimento è caratterizzato da troppe ombre ed è sostanzialmente identico al testo presentato dal Governo in Commissione: sarebbero state necessarie ulteriori modifiche, invece sono stati compiuti degli arretramenti sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, sulla disciplina dei licenziamenti collettivi e sulla flessibilità in uscita. Se, come ventilato, il testo verrà approvato senza modifiche con il voto di fiducia, risulterà inutile ai fini della lotta al precariato e devastante per i diritti dei lavoratori. Per la crescita è necessario ridurre i costi del lavoro e non ledere diritti quesiti. Serviva maggior coraggio per limitare il ricorso al lavoro parasubordinato: anche l'apprendistato ha durata limitata e può condurre al licenziamento senza compenso e si dà maggiore libertà ai datori di lavoro di ricorrere al precariato. In relazione alle prestazioni lavorative rese dai titolari di partite IVA sono stati resi più labili gli indicatori che consentono in sede giudiziale di far presumere l'abuso. Nel modello individuato per la disciplina delle controversie sull'articolo 18, il reintegro è previsto solo in casi limite, mentre per la maggior parte vi saranno degli indennizzi; novità pericolose sono state introdotte anche per quanto riguarda i licenziamenti collettivi, di fatto sanzionabili, in caso di irregolarità, solo con indennizzi economici. Si è cancellata la mobilità, ma non la cassa integrazione e, nonostante si affermi che aumenteranno i beneficiari, non è chiaro quali risorse siano state individuate e non si è dato seguito all'estensione del beneficio ai lavoratori a progetto. Sono inoltre necessari maggiori interventi sull'occupazione femminile, che non è una priorità della riforma, nonché una maggiore condivisione tra i genitori dei congedi di paternità e maternità. Infine, l'intervento sulle dimissioni in bianco è insufficiente perché non prevede specifiche garanzie sulla possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni di dimissioni.

MAZZATORTA (*LNP*). Illustra la questione pregiudiziale QP1. Il confronto in Commissione ha avuto alcuni esiti positivi: ne è un esempio la revoca del trattamento previdenziale per i condannati per reati di mafia e terrorismo. Si augura perciò che non intervengano forzature nel dibattito e segnala alla Presidenza che non è stato ancora stampato l'articolato licenziato dalla Commissione. Il provvedimento ha un vizio d'origine muovendo dal presupposto ideologico secondo cui il contratto subordinato a tempo indeterminato è la forma dominante e le altre tipologie contrattuali

sono deviazioni abusive. L'impostazione del PD in tema di flessibilità in entrata comporterà un aumento del costo del lavoro che rappresenta il vero ostacolo alla crescita dell'occupazione. Le imprese saranno gravate da costi ulteriori.

LI GOTTI (*IdV*). Illustrando la questione pregiudiziale QP2, si sofferma sulle contraddizioni presenti all'articolo 14, che modifica l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione richiede parità di trattamento per situazioni omologhe: i diversi commi dell'articolo 14 prevedono invece conseguenze differenti per situazioni analoghe, facendo dipendere il riconoscimento di un diritto soggettivo dalla procedura di accertamento adottata dal giudice. Accertato che i motivi del licenziamento disciplinare sono insussistenti, infatti, il magistrato decide il reintegro o la risoluzione del rapporto di lavoro a seconda se l'insussistenza sia manifesta o meno. Un aggettivo non può cambiare il destino di una persona.

MARAVENTANO (*LNP*). Illustra la questione sospensiva QS1 che propone di sospendere per 15 giorni l'esame del disegno di legge al fine di accertare, tramite relazione tecnica, la sostenibilità finanziaria e amministrativa della riforma, specie per quanto riguarda i fabbisogni organizzativi e strumentali del sistema giudiziario in relazione ai nuovi compiti ad esso attribuiti.

VALLARDI (*LNP*). Interviene a favore delle questioni pregiudiziali e sospensive. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e il provvedimento contrasta con diversi articoli della Costituzione e sottrae diritti quesiti ai lavoratori. In un'economia di trasformazione la forza lavoro è la principale risorsa: per risollevare il Paese, anziché assecondare i mercati finanziari e seguire ricette già dimostratesi fallimentari, il Governo dovrebbe motivare i lavoratori promuovendo un patto sociale condiviso. Il disegno di legge crea invece divisioni, sopprime istituti utili come il *voucher* e rischia di alimentare il lavoro nero.

La questione pregiudiziale avanzata con diverse motivazioni dal senatore Mura e da altri senatori (QP1) e dal senatore Li Gotti e da altri senatori (QP2) e la questione sospensiva QS1 risultano respinte.

BELISARIO (*IdV*). Chiede che sia acquisito parere formale del CNEL sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento del Senato.

GIULIANO (*PdL*). Il Presidente del CNEL è stato già audito in Commissione, dove ha fornito un valido contributo alla stesura del provvedimento in esame.

BELISARIO (*IdV*). Ai sensi dell'articolo 98, il parere deve essere formale e deve poi essere allegato al disegno di legge in discussione.

MURA (*LNP*). Il Gruppo LNP si associa alla richiesta di acquisizione del parere del CNEL ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento, anche perché in sede di audizione il presidente Marzano ha avanzato perplessità in ordine a talune misure, ad esempio relative all'occupazione femminile, e suggerito provvedimenti a medio termine per superare la frammentazione del mercato.

La richiesta di parere del CNEL, avanzata ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento del Senato dal senatore Belisario, risulta respinta.

CALDEROLI (*LNP*). Poiché la richiesta di parere del CNEL, prevista dall'articolo 98 del Regolamento, rappresenta una variante specifica di questione sospensiva, essa va trattata con le altre questioni incidentali e non dopo le stesse.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 3249 alla seduta antimeridiana di domani.

Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 24 maggio.

La seduta termina alle ore 20,34.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell'Assemblea, una rappresentanza di studenti presente nelle tribune.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17,35*).
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 17,40*).

Commemorazione dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti di scorta in occasione del ventesimo anniversario della strage di Capaci (*ore 17,40*)

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, sono trascorsi venti anni da quel tragico 23 maggio 1992, quando Giovanni Falcone venne barbaramente assassinato dalla mafia as-

sieme alla moglie, il giudice Francesca Morvillo, e agli uomini della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro.

Magistrato di eccezionali capacità investigative ed organizzative, Giovanni Falcone ha il merito di aver compreso la necessità di acquisire una profonda conoscenza del fenomeno mafioso e di combatterlo con un innovativo metodo di lavoro. Un metodo basato su un'attività sinergica e un efficace coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

Ed è proprio grazie a questa straordinaria intuizione ed al profondo lavoro del *pool* antimafia che lo Stato riuscì ad infliggere un duro colpo alla mafia. Il maxiprocesso del 1986 e le severe condanne che ne seguirono resero per la prima volta manifesta la forza dello Stato e l'effettiva possibilità di estirpare il fenomeno mafioso.

Ed è sempre grazie a tale intuizione che lo Stato riuscì a dotarsi di efficaci strumenti di contrasto alla mafia, quali la Direzione investigativa antimafia, la Procura nazionale antimafia e le Direzioni distrettuali antimafia.

Il nostro impegno oggi nel commemorare Giovanni Falcone non è solo quello di rivolgere un commosso ricordo ad un genuino servitore dello Stato, né solo quello di ricordare il suo prestigioso profilo professionale, le tappe più significative della sua carriera al servizio delle istituzioni, oltre ai momenti di grande amarezza per insinuazioni e critiche che da alcune parti gli vennero ingiustamente rivolte.

Il nostro impegno oggi deve essere rivolto a far sì che la memoria di Falcone rimanga viva in tutti noi e che il suo meritorio esempio sia tramandato anche ai giovani e possa essere per loro un modello di virtù morali e civili.

Falcone è stato anzitutto un uomo al servizio delle Istituzioni. Il suo profondo senso dello Stato, che lo ha condotto ad un'inflessa e straordinariamente efficace lotta alla mafia, deve rappresentare ancora oggi un punto di riferimento per tutti coloro che scelgono di far rispettare i valori fondanti della comune convivenza, opponendosi all'illegalità e alla prevaricazione della malavita.

Valori di libertà e di giustizia, sanciti nella Carta costituzionale, che la mafia e le altre forme di illegalità vorrebbero negare e piegare ai loro interessi.

Si tratta dell'esempio di chi era pienamente consapevole di essere considerato dalle cosche della mafia il simbolo dello Stato da colpire e che tuttavia non esitò a dedicare il suo impegno di magistrato, i suoi progetti di vita, i suoi affetti più cari alla ricerca di giustizia. E lo fece nella convinzione di adempiere al proprio dovere di magistrato e, ancor prima, di cittadino.

Permettetemi di richiamare una citazione di Giovanni Falcone, che ho già ricordato recentemente, in occasione della cerimonia legata all'iniziativa «Possiamo sempre far qualcosa – 20 anni dopo», promossa dal Senato e che ha coinvolto giovani studenti di scuole secondarie sul tema della sensibilizzazione contro le mafie.

Diceva Falcone: «Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito del bene dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti dei consociati per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ciascuno faccia il proprio dovere».

Il solo modo di onorare la memoria di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, così come di tutti gli uomini delle Istituzioni che hanno sacrificato le loro vite per gli ideali di libertà e lotta alla mafia, è di far sì che le loro idee e il loro impegno civico rappresentino per noi tutti uno stimolo per perseverare nel percorso tracciato di netto rifiuto ad ogni forma di illegalità e oppressione.

Ciascuno, dal semplice cittadino all'imprenditore, al politico, ha il dovere morale di contribuire, nel quotidiano, al rispetto della legalità. Per noi parlamentari, in particolare, l'impegno che ribadisco in questa sede è quello di sostenere l'approvazione di leggi che consentano allo Stato di potersi avvalere di strumenti sempre più efficaci a contrastare il fenomeno mafioso. Ciò nella convinzione espressa dallo stesso Falcone che «La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio ed avrà anche una fine». (*Applausi*).

PERA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA (*PdL*). Signor Presidente, personalmente ho studiato e meditato molto sugli scritti e sull'azione di Giovanni Falcone e ricordo anche che, quando ero responsabile del settore giustizia per Forza Italia, in occasione delle elezioni politiche del 2001, presentando il programma, lo dedicai alla sua memoria, tanto gli ero, e ancora oggi gli sono, debitore.

Credo siano almeno due i punti, o i temi, che tornano ancora alla nostra memoria, e soprattutto al nostro impegno: il primo è evidentemente il contrasto alla mafia. A questo proposito, vorrei ricordare – perché lui faceva questa distinzione – che Falcone non combatté la mafia, ma combatté i mafiosi. Falcone non cercò di colpire il fenomeno mafioso, ma cercò di colpire, come lui diceva, usando un nome proprio, Cosa Nostra. Sembra una distinzione sottile e anche un po' capziosa, ma in realtà è una differenziazione importante perché, applicata ad un magistrato, è la distinzione tra la magistratura che opera per tesi e la magistratura che invece colpisce crimini specifici commessi da individui specifici.

Giovanni Falcone apparteneva a questo secondo tipo di magistratura: conosceva bene il fenomeno mafioso; ne conosceva la storia, la genesi, le relazioni, le infiltrazioni, le modalità di espansione; ma non faceva analisi, faceva indagini. Non soltanto aveva una grande conoscenza di ciò che stava facendo; aveva un grande senso del dovere, un grande coraggio e idee molto chiare.

Cercò gli strumenti più adeguati per la sua azione; quando non li trovò, li chiese e, anche quando li chiese e vide che non si potevano ot-

tenere, li inventò per conto proprio. Fu così che dette origine a istituzioni importanti nella lotta contro il crimine mafioso. Non che Falcone non avesse chiaro come il costume sociale genera e alimenta il fenomeno mafioso, ma aveva ancor più chiaro che quello non era il compito del magistrato: era compito dei cittadini, compito nostro, di tutti noi.

Cari amici, finché infatti ci sarà un politico che dice sì a chi gli offre dei voti, un amministratore che dice sì a chi gli propone un affare, un imprenditore che dice sì ad una transazione illecita, un banchiere che dice sì a dei denari di cui non conosce la provenienza o chiunque di noi che dica sì alla condiscendenza, all'essere corrivi, alla mentalità diffusa, finché ci sarà questo noi non avremo sconfitto né la mafia, né i mafiosi: noi saremo diventati complici dei mafiosi.

Poi c'è l'altro punto che secondo me è importante ricordare oggi e riguarda gli strumenti giudiziari che Giovanni Falcone pensò per colpire i crimini di mafia.

Tutti hanno perfettamente presente – non dobbiamo sollevare più nessuna polemica al riguardo – le amare vicende che egli affrontò da parte di colleghi, della magistratura associata, del Consiglio superiore. Ebbene, quelle amare vicende non furono solo una questione personale, anche se ovviamente avevano una triste dimensione personale: furono una questione culturale.

Rileggendo i suoi scritti, che secondo me dovrebbero essere ripubblicati per intero in un'edizione accessibile, che ancora non c'è, si può notare che Falcone non richiamava mai i termini «autonomia ed indipendenza» riferendosi alla magistratura, ma usava un trinomio: «autonomia, indipendenza ed efficienza».

Aveva chiaro – e lo scriveva – che quando parlava di efficienza intendeva anche l'efficienza istituzionale, perché egli capì che il nuovo codice di procedura presenta dei vistosi difetti di sistema: lo *status* del pubblico ministero, la dipendenza della polizia giudiziaria, la obbligatorietà dell'azione penale. Mi limito a questi, perché di questi Falcone parlò.

Noi oggi siamo ancora di fronte a questi problemi. Guardate che la situazione non è migliorata. Soltanto a richiamarli oggi, a parlare di ordinamento costituzionale giudiziario su questi aspetti, si rischia di sollevare di nuovo una battaglia di carattere ideologico preconcepita. Non abbiamo fatto nessun passo innanzi rispetto a quello che Falcone ci diceva; non lo abbiamo più nemmeno studiato, non abbiamo nemmeno più pensato se quegli strumenti sarebbero stati più o meno efficienti di quelli di cui noi disponiamo. Non ne parliamo più, perché abbiamo timore delle conseguenze, e perciò, come ci diciamo tutti i giorni, facciamo la lotta alla mafia, ma non pensiamo – come Falcone ci aveva invitato a fare – agli strumenti più adeguati per farla. Quelle lacune nell'ordinamento costituzionale c'erano, quelle stesse lacune ci sono oggi, e noi, come facciamo rispetto ad altre lacune della nostra Costituzione, non ne parliamo più.

Nonostante i grandi successi che sono stati conseguiti in seguito alla morte di Falcone, noi ci dobbiamo interrogare, perché siamo ad un punto in cui, dopo processi passati in giudicato (processi di primo, secondo e

terzo grado), ancora oggi non sappiamo come e perché esplose quella bomba, e 57 giorni dopo l'altra che uccise Borsellino. Non lo sappiamo, e mi domando: non lo sappiamo perché è difficile scoprire la verità, o non lo sappiamo anche perché abbiamo paura di scoprirla?

Se così fosse, cari colleghi e amici, dopo l'odierna celebrazione ci troveremmo domani esattamente nella situazione di ieri. Ed io non credo che, nonostante la celebrazione dovuta, meritata, nonostante il dolore che ci colpisce tutti e l'afflizione che ci provoca pensare a tale uomo, gli renderemmo onore semplicemente parlando di lui e della sua azione senza porci alcun interrogativo rispetto alla nostra coscienza e rispetto alla nostra azione politica. (*Applausi dai Gruppi PdL, PD, CN:GS-SI-PID-IB-FI, IdV, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni dell'Istituto magistrale statale «Benedetto Croce» di Avezzano, in provincia dell'Aquila. (*Applausi*).

Salutiamo anche un gruppo di studenti dell'Università «Federico II» di Napoli. (*Applausi*).

Commemorazione dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti di scorta in occasione del ventesimo anniversario della strage di Capaci (ore 17,55)

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, lei ha ricordato una frase di Giovanni Falcone, pronunciata in un'intervista, che spesso viene divulgata e che conosciamo tutti come la sua previsione: la mafia ha avuto un inizio e, come tutte le cose umane, è destinata a finire. A distanza di 20 anni (proprio in questi minuti, 20 anni fa vi fu la strage), la profezia di Giovanni Falcone non si è avverata.

Allora, dobbiamo chiederci cosa voleva dire con quella frase Giovanni Falcone: non intendeva che un fatto naturalistico avrebbe determinato l'evaporazione della mafia, ma voleva dire che soltanto con l'impegno, la costanza, la determinazione e gli interventi normativi, tallonando i mafiosi e le organizzazioni mafiose, la mafia poteva finire di vivere tra le cose umane.

Dobbiamo chiederci, dopo 20 anni, dove abbiamo sbagliato, perché, girando il Paese con la Commissione parlamentare antimafia, abbiamo trovato la mafia ovunque, dalla Valle d'Aosta al Piemonte, dalla Lombardia al Veneto, dall'Emilia-Romagna scendendo fino all'Aquila, oltre nelle Re-

gioni del Sud. Dove abbiamo sbagliato? Perché la profezia di Giovanni Falcone non si è avverata? Dove noi uomini non siamo riusciti a raggiungere i risultati necessari per poter dire la parola fine al fenomeno mafioso? Sì, siamo riusciti ad eliminare la cospicua ed importante frangia stragista, quella dei corleonesi, consentendo in tal modo – secondo alcuni segnali – agli ex perdenti di riprendere il controllo.

A distanza di 20 anni, la percezione di un fenomeno che si è diffuso come una metastasi su tutto il territorio rappresenta il fallimento e l'incapacità da parte nostra di incidere nella zona grigia. Noi siamo riusciti a contrastare la mafia militare, ma non siamo riusciti ad incidere sulla zona grigia che si ingrassa con la mafia e che con la mafia ha fatto e fa affari. Lì noi non siamo riusciti ad incidere.

E anche noi abbiamo le nostre responsabilità, colleghi. C'erano delle cose che potevamo e dovevamo fare. Vi ricordate, a gennaio 2009, quando stavamo per votare l'introduzione del reato di autoriciclaggio, strumento indispensabile per inseguire il denaro della mafia nel magma finanziario? Lo stavamo votando, quel provvedimento, poi si chiese una pausa di riflessione. Sono passati tre anni e mezzo di riflessione e non riusciamo più a portarlo in Aula. È colpa nostra, o no? Dobbiamo dare una risposta ai cittadini. Perché siamo l'unico Paese occidentale a non volere questo reato? C'è ovunque. Ce lo chiedono a livello mondiale, e noi non riusciamo ad introdurlo, perché dobbiamo riflettere. Tre anni e mezzo di riflessione, senza arrivare ad una conclusione.

Allora, noi abbiamo le nostre responsabilità. Ricordiamo i caduti nella lotta alla mafia, ma li onoreremo fino in fondo quando saremo a posto con la nostra coscienza, e ancora la nostra coscienza è in debito. (*Applausi dai Gruppi IdV, PdL e PD*).

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, confesso di prendere la parola con senso d'inquietudine non solo per le riflessioni e le parole che ho ascoltato in Aula, e che fanno riflettere. Il senso di inquietudine deriva da una constatazione amara, pensando appunto a Giovanni Falcone. Riflettevo, signor Presidente, e pensavo che ha fatto prima la mafia a capire la pericolosità per essa del lavoro di Giovanni Falcone che lo Stato a comprendere la preziosità del lavoro di Giovanni Falcone. È una constatazione amara, che si aggiunge ad un'altra constatazione che desta inquietudine.

La constatazione è rafforzata più che dalle parole, dalla tensione dell'intervento del senatore Pera: c'è un'esigenza di verità, di capire, di comprendere la storia, il cammino del nostro Paese, che desta inquietudine perché, non solo per la vicenda Falcone, il nostro è un Paese guardando il quale, né nella storia, né nel passato recente, né nel passato più lontano si riesce a rintracciare il filo di un racconto e di una storia comune. Non si

riesce a cogliere il percorso, anche degli anni tragici, perché non si riesce a dare un senso a quel che è accaduto, perché non si riesce a dare una responsabilità per quello che è accaduto.

E allora, corriamo il rischio del ritualismo se non diciamo alcune cose anche dure e amare, come quelle che ho ascoltato, anche con questo sforzo di critica e di autocritica che tutti dobbiamo compiere, poiché c'è un problema di lotta alla criminalità mafiosa e un argine da determinare alla cultura della mafiosità, che non è soltanto fenomeno criminale e che passa attraverso mille rivoli che rischiano di egemonizzare comportamenti e scelte che poi riguardano alcuni soggetti che non sono quelli accusati in prima persona di mafiosità, ma che costruiscono quel fenomeno, danno quell'*habitat* e quelle complicità.

Riflettiamo allora sul duplice lascito di Giovanni Falcone. Vi è, anzitutto, il lascito professionale, difficile e complicato. Non è certo né il caso, né il momento di ricordare quel che è accaduto al percorso professionale di Giovanni Falcone, anche nel suo ambito e con pezzi dello Stato, con una sorta di isolamento, con quegli aspetti che hanno caratterizzato il percorso che ha accompagnato la vicenda professionale di Falcone. Oggi, però siamo tutti consapevoli di quel lascito professionale.

C'è un altro lascito – il lascito valoriale – che ci consegna un uomo rappresentativo di valori che bisogna recuperare e rimettere al centro dell'attenzione e della vita pubblica della comunità nazionale: il valore della legalità, il senso dello Stato e il senso del dovere. Credo sia questo che ci consegna il sacrificio di Falcone e della sua scorta.

Proprio perché quel sacrificio deve diventare energia per il futuro, penso di dover concludere questo mio intervento con una frase di Paolo Borsellino: una frase semplice e, a mio avviso, struggente, che testimonia l'amore per la sua terra, nonostante essa esprimesse anche gli uomini che poi lo hanno ammazzato, a dimostrazione delle differenze nella storia di quella terra, nelle radici e nelle tradizioni, e negli uomini che la vivono e la distruggono. La frase di Borsellino a proposito della Sicilia, che noi possiamo far diventare una frase rivolta alla nostra comunità nazionale, è la seguente: un giorno questa terra sarà bellissima. (*Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI, PdL, PD e Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

MILANA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, colleghi, sono trascorsi venti anni dalla strage avvenuta a Capaci, ma oggi come non mai è doveroso esprimere gratitudine a quegli uomini che, con grande eroismo, hanno sacrificato la propria vita per difendere quegli ideali di legalità e giustizia che dovrebbero essere alla base dei comportamenti di tutti coloro che, a vario titolo, servono le istituzioni.

Il 23 maggio 1992 a Capaci morì il giudice Falcone, insieme alla moglie Francesca Morvillo e a tre agenti della scorta, che voglio ricordare:

Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. 57 giorni dopo morì il collega ed amico Paolo Borsellino, insieme agli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi (la prima donna a far parte di una scorta), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Quel 23 maggio ha segnato la storia d'Italia, ma – purtroppo – a distanza di 20 anni, ancora una volta, si chiede di fare piena luce su tanti tragici fatti e su quella strage. Un episodio di cruda violenza non deve essere dimenticato e deve farci riflettere soprattutto quando la storia si ripete.

Pochi giorni fa, all'ingresso della scuola «Francesca Laura Morvillo Falcone» di Brindisi, una ragazza di 16 anni, in un attentato che è poco definire vile, è stata uccisa. A lei, alla sua famiglia e ai suoi cari è rivolto il nostro pensiero. Per lei, per le vittime del passato, ma anche per tutti noi, chiediamo di fare giustizia e cercare, una volta per tutte, di porre delle solide basi per debellare questo male oscuro che ci affligge e che causa effetti distruttivi nella nostra società.

La commemorazione di oggi, quindi, non deve essere la celebrazione di un rito stanco e ripetitivo, ma l'occasione per ribadire che il nostro Paese non si scoraggia e che continua la lotta di tanta gente valorosa, tanta gente comune, tanta gente delle istituzioni che dalle istituzioni deve essere costantemente sostenuta e affiancata.

Giovanni Falcone, nato nel 1939 a Palermo, entrò in magistratura nel 1964. Successivamente, il magistrato Rocco Chinnici lo chiamò, insieme a Paolo Borsellino, per collaborare ad un'indagine di mafia.

In quel periodo, in una serie di stragi di natura mafiosa persero la vita Piersanti Mattarella, Carlo Alberto Dalla Chiesa e lo stesso Chinnici, che fu sostituito da Antonino Caponnetto, il quale istituì un *pool* antimafia per gestire i processi di origine mafiosa. All'interno del *pool* vi erano funzionari di polizia e magistrati valorosi, tra cui Falcone e Borsellino, i quali, oltre che colleghi, proprio in quel periodo strinsero una forte amicizia. Da questa nuova collaborazione prese le mosse un grande processo contro la mafia, il cosiddetto maxiprocesso, attraverso il quale furono portati in tribunale 475 indiziati per mafia.

Tra questi, ben 360 vennero condannati con una sentenza di 2.665 anni di carcere, a cui si aggiungono gli ergastoli comminati a 19 boss della mafia, tra cui Michele Greco, Giuseppe Marchese, Giovan Battista Pullarà e, in contumacia, Salvatore Riina, Giuseppe Lucchese Miccichè e Bernardo Provenzano.

Giovanni Falcone, nonostante le continue minacce, continuò a lavorare con onestà, senza tirarsi mai indietro nonostante sapesse che, come poi avvenne, avrebbe potuto sacrificare la propria vita. Ricordando queste stragi, che poi rivivono in maniera tragica e si ripetono a distanza di tempo, spesso ci si sente disorientati e si pensa che nel nostro Paese, dopo venti anni, non sia cambiato nulla. E invece non deve essere così. Questi eroi della giustizia hanno lasciato un messaggio forte negli animi di tutti gli italiani e bisogna continuare a lottare per arrivare alla verità e alla vittoria della legalità.

Voglio citare le parole di Giovanni Falcone, che risultano in questo tempo particolarmente attuali: «(...) gli omicidi commessi in Sicilia sono la dimostrazione più evidente di specifiche convergenze di interessi tra la mafia ed altri centri di potere. E questi connubi, tra criminalità mafiosa e occulti centri di potere, continuano a costituire nodi irrisolti con la conseguenza che, fino a quando non sarà fatta luce su moventi e su mandanti dei nuovi come dei vecchi omicidi, non si potranno fare molti passi avanti (...)».

Lei, signor Presidente, ha ricordato la frase sul proprio dovere, ma io ritengo di sottolineare in conclusione del mio intervento, evitando e stando particolarmente attento a non mettere sullo stesso piano dei barbari assassini chi ebbe opinioni differenti da Falcone, l'importanza di capire se, a distanza di 20 anni, ci sia oggi la possibilità di fare piena luce su quello che avvenne all'interno delle istituzioni in quegli anni. Come dice il presidente Monti, infatti, l'unica ragione di Stato è la verità: chi sostenne Giovanni Falcone? Chi lo ostacolò? Qualcuno lo tradì? E chi lo isolò per diversità di vedute?

Se oggi la memoria di Giovanni Falcone è patrimonio collettivo, non possiamo dimenticare tutte le amarezze che provò nell'esercizio del suo mandato, le polemiche su alcune intuizioni investigative, i contrasti sulla superprocura antimafia, la mancata nomina a giudice istruttore di Palermo da parte del CSM.

Ho avuto l'occasione e l'onore di conoscere Giovanni Falcone in vita e lo ricordo come un uomo dal sorriso gentile, dallo sguardo determinato e di grandissima intelligenza. A lui il nostro senso di rispetto e di gratitudine nella speranza che il nostro Paese, anche grazie a lui, possa diventare più sicuro e vivibile. (*Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI, PD e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*).

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo sia un dovere civile onorare e commemorare senza cedere all'esercizio della retorica, dopo venti anni, l'attentato in cui persero la vita i giudici Falcone e Morvillo, assieme agli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il fatto è talmente vivo nella nostra storia civile e tanto inciso nella nostra memoria che non può lasciare spazio ad una vuota ritualità, ma ci pone di fronte a un impegnativo e costante interrogativo della nostra coscienza civile.

La strage di Capaci dimostrò in modo drammatico, facendo giustizia di tante falsità e in maniera tanto plateale quanto feroce, come cosa nostra avesse paura di Giovanni Falcone e del suo operato. Si trattava di un lavoro incisivo e pervasivo condotto con metodo rigoroso, qualche volta contrastato e troppo spesso contestato.

E sono proprio quelle contestazioni di allora che oggi ci chiedono di evitare l'unanimismo di facciata. Con quel barbaro attentato la mafia dimostrò di non temere l'antimafia retorica di facciata, ma volle, anche simbolicamente per le modalità ricercate, manifestare la propria potenza di fuoco, sfidando lo Stato e chi ne rappresentava la sua espressione più efficace.

In questo senso, voglio ricordare emblematicamente le parole pronunciate dall'uomo che premette il detonatore, Giovanni Brusca: «Il mio risentimento nei confronti di Falcone era identico a quello di tutti gli affiliati a Cosa Nostra: era il primo magistrato, dopo Rocco Chinnici, che era riuscito a metterci seriamente in difficoltà ed era riuscito a entrare dentro Cosa Nostra, sia perché ne capiva le logiche sia perché aveva trovato le chiavi giuste. Lo odiavamo. Lo abbiamo sempre odiato».

Giovanni Falcone come Paolo Borsellino erano uomini che conoscevano profondamente Palermo e la Sicilia, le sue contraddizioni, le sue debolezze sociali, le connivenze del potere imprenditoriale e politico, ma non si fecero mai influenzare da teorizzazioni sociologiche e dalla dietrologia, ricercando sempre la verità dei fatti e accertando le responsabilità personali.

Falcone e Borsellino venivano infatti dalla straordinaria esperienza del primo *pool* antimafia, pensato e organizzato da Rocco Chinnici, anche lui caduto eroicamente in un attentato di Cosa Nostra, il quale, dopo le uccisioni dei giudici Gaetano Costa e Cesare Terranova, istituì il *pool*, derogando ed innovando le regole organizzative che fino a quel momento governavano gli uffici giudiziari, per garantire nell'azione di indagine su Cosa Nostra un migliore flusso nello scambio delle informazioni e migliorando la sicurezza personale dei magistrati, evitandone l'isolamento che la conoscenza esclusiva delle risultanze di indagine poteva determinare.

Quello del primo *pool* antimafia fu una straordinaria esperienza umana e giudiziaria che informò il giudice Falcone e il suo metodo di lavoro, sempre rigoroso, che non muoveva da tesi precostituite. In questo era veramente giudice istruttore: ricercava la verità attraverso la prova. Non si faceva prendere dalla tentazione di essere una parte che si affezionava alla propria tesi, che doveva a tutti i costi dimostrare e così prevalere.

Questa impostazione laica e rigorosa, al servizio dello Stato, gli è costata molte incomprensioni e grandi contrasti: dal voto al CSM che, nel 1987, non gli affidò il ruolo di capo dell'ufficio istruzione a Palermo, dopo il giudice Caponnetto utilizzando l'astratto e rigido criterio dell'anzianità, fino alle polemiche durissime sulla sua proposta di una superprocura antimafia, realizzata solo dopo le stragi del '92, fino alle infamanti accuse davanti al CSM di custodire nei cassetti le prove delle collusioni tra mafia e politica. O le irridenti polemiche quando decise di lavorare a Roma, dando nerbo all'azione dell'Esecutivo e avendo chiaro che un contrasto sistemico a cosa nostra imponeva un lavoro organico di tutti i pezzi dello Stato.

Il 23 maggio 1992 si consumò un atto che fece da spartiacque, morale e civile, e da passaggio epocale, passaggio che oggi ha il valore non solo simbolico di imporre a tutti noi il rigore nel contrasto alle organizzazioni mafiose senza strumentalizzazioni, come ricordava lo stesso Falcone quando diceva: «La cultura del sospetto non è l'anticamera della verità, è l'anticamera del khomeinismo».

L'insegnamento di Giovanni Falcone, tanto più oggi, in un momento di grande crisi economica, è il richiamo ad ognuno a fare il proprio dovere.

Il Presidente del Senato ha già rievocato la frase completa che si conclude con questa asserzione così semplice ed impegnativa per tutti e che contiene un appello alla politica, per imprimere scelte coraggiose, volte allo sviluppo e alla coesione sociale e territoriale, all'impresa, affinché promuova nuove attività senza cedere né ai ricatti né alle lusinghe del facile guadagno, e alle istituzioni, a garantire la vitalità dei principi costituzionali.

Signor Presidente, quella che noi amiamo evocare è una grande stagione di sviluppo nella legalità. La lotta alla mafia non può e non deve essere una polemica strumentale ma una vera guerra di liberazione. (*Applausi dal Gruppo Misto-MPA-AS*).

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, venti anni fa la strage di Capaci, che ha tolto la vita a Giovanni Falcone, alla moglie e agli agenti della scorta, e poi quella di via D'Amelio hanno rappresentato una delle pagine più buie della storia del nostro Paese. E man mano che questa storia è emersa anche dagli atti giudiziari, della Commissione parlamentare antimafia e dalla cronaca, abbiamo scoperto (purtroppo anche noi che allora avevamo 20 anni) un Paese diverso, un Paese con tante zone grigie e marce. E pensare che il nostro Paese è ancora oggi, nonostante la crisi economica, una delle potenze industriali più importanti del mondo.

Questa contraddizione credo sia il limite dei fatti che siamo oggi chiamati a commemorare e penso che debba farci riflettere, perché non sono sufficienti le occasioni formali e retoriche per approfondire il modo di essere della nostra comunità e del nostro Paese. Come ricordava il collega Li Gotti (condivido tanti punti del suo intervento), si tratta di un modo – ormai è diventato retorico anche pensare che sia circoscritto solo a poche Regioni – di convivere con un sistema di infiltrazione criminale che sta pervadendo e ha pervaso parti importanti della nostra economia e della nostra società e che ritengo debba anche farci riflettere su un modo diverso di pensare a come organizzare il contrasto, la prevenzione e la lotta alle mafie.

Forse non tutti sanno che oggi, al lato di quel tratto autostradale che fu devastato dalle bombe mafiose, sul muro della casupola dalla quale venne azionato il telecomando stragista, una mano ha scritto «No mafia»; un'invocazione, un monito visibilissimo per chi è in procinto di entrare a Palermo, ma che come ogni monito vale solo per chi veramente lo vuole vedere.

Oggi siamo qui a celebrare – e credo sia giusto farlo – la memoria di Giovanni Falcone, senza assistere, per fortuna, alle oscene polemiche che divisero il mondo politico tanti anni fa, in una disputa su chi dovesse o meno intestarsi la sua eredità. L'eredità di Falcone non appartiene a questo o quello schieramento, né politico, né giudiziario, né istituzionale; penso che questa eredità sia un patrimonio dell'intero Paese, il patrimonio vero dell'Italia migliore, che c'è e che è quella che in questi giorni, con tanti ragazzi, sta manifestando, è presente in tutte le occasioni, ricorda non in modo formale quei fatti, quella storia, che fanno parte – ahinoi – di una delle pagine più buie della storia repubblicana.

In questi giorni la figura di Falcone sarà ricordata anche in tanti altri luoghi e dai massimi vertici della nostra Repubblica. Sarà un omaggio doveroso che dovrà servire soprattutto ai giovani, alle ragazze e ai ragazzi, ancora scossi dalla tragedia di Brindisi, per comprendere appieno il valore e l'insegnamento di Falcone. Concordo anche in questo caso con quanto affermato in precedenza dal senatore Li Gotti.

La mafia non è invincibile – diceva Falcone – ma un fatto umano che si può battere, senza eroismi e con il concorso di tutti. Il che significa che oggi, nel 2012, opporsi alla mafia vuol dire rispettare le leggi, operare nella legalità, cambiare il modo di pensare la vita quotidiana di tutti i giorni.

La memoria di Falcone e di Borsellino, ma anche di Placido Rizzotto (di cui domani verranno celebrati i funerali di Stato) e di Peppino Impastato, si coltiva con i comportamenti concreti, forse anche banali, attraverso il coraggio di imprenditori che si rifiutano di pagare il pizzo, di sottostare al *racket* o con l'abnegazione e il senso delle istituzioni degli investigatori e dei magistrati, che ancora oggi, a vent'anni di distanza, lavorano per raggiungere la verità sulle stragi di mafia.

Lottare contro le cosche vuol dire garantire opportunità di lavoro per tanti giovani, soprattutto del Mezzogiorno, che sono sempre più disoccupati, che non vedono alcuna prospettiva di sviluppo nelle loro vite. Vuol dire innalzare il livello di impermeabilità del sistema politico ai condizionamenti e alle infiltrazioni malavitose, come sta facendo positivamente Confindustria Sicilia, oppure amministrare i soldi pubblici di enti locali o di intere Regioni secondo criteri di trasparenza e di meritocrazia. Questo riguarda tutte le Regioni d'Italia, non solo quelle del Sud. Pochi atti concreti che si traducono nell'esigenza di una quotidianità migliore.

Siamo totalmente d'accordo con il Capo dello Stato quando dice che «la mafia resta un grave problema per la nostra democrazia». Trovare i veri responsabili delle stragi, assicurare alla giustizia i colpevoli, scoprire e recidere una volta per tutte i legami che ancora assicurano alle cosche

vantaggiose rendite di posizione, aggredire con maggiore violenza i patrimoni: queste sono le direttrici, questi gli imperativi per rendere omaggio, senza retorica, al sacrificio di Falcone e Borsellino, degli uomini delle loro scorte e dei tanti nomi noti e meno noti colpiti dalla mafia.

Diceva Borsellino che Giovanni Falcone, gli uomini della sua scorta e Francesca Morvillo: «sono morti per tutti noi (...) abbiamo un grande debito verso di loro e dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera. Facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che ci impongono sacrifici; rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici, collaborando con la giustizia, testimoniando i valori in cui crediamo, in cui dobbiamo credere, anche dentro le aule di giustizia, dimostrando al mondo e a noi che Falcone è vivo». Sono parole di Paolo Borsellino di vent'anni fa. Abbiamo ancora una possibilità perché non restino solo parole, basta che ciascuno faccia fino in fondo il proprio dovere, magari con qualche commemorazione retorica e «pelosa» in meno. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, Per il Terzo Polo:ApI-FLLI, PD e PdL*).

MARAVENTANO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAVENTANO (*LNP*). Onorevole Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, sono passati vent'anni da quando sono stati uccisi Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, a Capaci, lungo l'autostrada. Quel giorno ha cambiato la storia del nostro Paese; da allora è nata davvero una coscienza antimafia tra i cittadini italiani, soprattutto nelle generazioni più giovani, stanche di queste dinamiche criminali che hanno penalizzato e continuano a penalizzare l'immagine del nostro Paese, anche all'estero.

Sono fatti che segnano le coscienze. Solo così si poteva fermare il giudice Falcone, un uomo che, con il suo acume investigativo ha cambiato il mondo e cambiato anche il modo di indagare su cosa nostra, vista non più come un fenomeno localistico siciliano, ma con una visione allargata oltre i confini isolani, che coinvolgeva ambienti imprenditoriali e istituzionali. L'unico uomo che, insieme al suo amico e collega fraterno Paolo Borsellino, anche lui ucciso barbaramente per mano mafiosa, cinquanta-sette giorni dopo Falcone, riuscì a portare l'intera cupola di cosa nostra davanti ai giudici nel maxiprocesso. Dal suo modo del tutto innovativo e personale di condurre le indagini discendeva per Giovanni Falcone la necessità di costituire un organismo investigativo accentrato, come la superprocura nazionale antimafia, ma in questo progetto fu osteggiato da molti, anche appartenenti all'ordine giudiziario, tanto che vide infrangersi la possibilità di dirigere quest'ufficio. Giovanni Falcone fu lasciato solo, proprio nel momento più delicato della lotta alla mafia e della sua vita.

Le vite di uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, come anche quelle degli agenti della scorta, sono caratterizzate da un alto senso del dovere e della legalità, che li ha portati a scegliere un lavoro rischioso, ma fondamentale per la difesa della società e delle istituzioni. Pensiamo per un attimo che Paese sarebbe stato il nostro senza l'attività e purtroppo il sacrificio di Giovanni Falcone e tanti altri. Saremmo mai arrivati alla cattura di personaggi del calibro di Totò Riina e Bernardo Provenzano? Sicuramente no, anche se dobbiamo comunque apprezzare con la dovuta onestà intellettuale quanto il Governo e le forze dell'ordine hanno fatto negli ultimi anni nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e i successi ottenuti con l'arresto di circa 7.000 mafiosi, tra cui 28 latitanti di massima pericolosità. Quindi, devo dire, è stato fatto un ottimo lavoro.

Ricordare Giovanni Falcone è ricordare un ragazzo che cresce insieme al suo amico Paolo Borsellino nel quartiere della Kalsa di Palermo, due uomini che scelgono di fare i giudici, che scelgono entrambi di combattere cosa nostra, anche a costo di vivere una vita blindata nella costante paura di essere uccisi, e tutto ciò nella speranza di poter vedere una Sicilia diversa, libera dal giogo della mafia, che la opprime e la condanna all'isolamento culturale, da offrire alle nuove generazioni in tutta la sua bellezza.

Confidiamo molto nell'ottimo lavoro che verrà svolto in futuro. Non dobbiamo mai mollare e dobbiamo continuare a combattere questo fenomeno, perché occorre liberarsi da questa oppressione, soprattutto dopo le ultime tragedie avvenute nel nostro Paese. Cerchiamo davvero di lavorare seriamente per depennare definitivamente questo fenomeno. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, nonostante siano passati vent'anni non riesco ancora a prendere la parola senza emozionarmi per quel fatto gravissimo che ci colpì tutti. Eravamo usciti dalla stagione del terrorismo, nella quale si erano contati numerosissimi magistrati uccisi per mano dei terroristi. Avevamo visto e capito come un fenomeno di quel tipo andava combattuto, e l'aveva capito anche Giovanni Falcone. Giovanni Falcone che, come lei ha ben ricordato, diede una svolta decisiva nella lotta alla criminalità mafiosa.

Tutti ricordiamo che la prima cosa che fece quando arrivò all'ufficio istruzione, dove giunse su sua richiesta e con grande coraggio dopo che era stato ucciso un altro magistrato, fu avviare indagini bancarie che si rivelarono decisive nella lotta alla mafia. Cominciò a chiedere che i processi della mafia fossero istruiti in *pool*, e quella fu un'altra carta vincente. Lavorò con l'aiuto di Rocco Chinnici, che ricordo perfettamente come uno degli avversari seri che sentii parlare in un convegno a Milano, anch'egli un uomo di grande coraggio.

Tutti erano lì, sapevano di correre grandi rischi e sapevano anche che per non correre tali grandi rischi era necessario lavorare tutti insieme e tutti essere a conoscenza delle cose che si scoprivano.

Non sono d'accordo con il presidente Pera quando dice che si combattevano i singoli fatti. No, signor Presidente, si era capito e si era scoperto che la mafia era qualcosa di molto complesso, un cancro che affliggeva non solo l'Italia ma andava al di là dei nostri confini. Questo determinò la forte speranza – e lei lo ha citato nel suo intervento – che il fenomeno mafioso, essendo una cosa umana, come era nato poteva anche scomparire. Era questo che lo portò a lottare e a combattere contro quella zona grigia che già aveva cominciato a combattere La Torre che, come lei ricorda, fu ucciso nel 1982, quando ancora Falcone era giudice istruttore insieme a Chinnici, e quando fu ucciso anche Dalla Chiesa. Fu uno dei primi segnali che permisero allo Stato di capire che per combattere la mafia non era sufficiente la sola repressione dei singoli reati, ma era necessario che tutto lo Stato si impegnasse, com'era avvenuto per il terrorismo.

Non voglio ripetere le grandi cose che ha fatto Falcone e gli ostacoli che ha trovato, che non furono solo ostacoli della magistratura. Io – lo ricordo perfettamente – ho parlato con Falcone quando non fu nominato giudice istruttore, dopo che andò in pensione Caponnetto. Le delusioni non hanno fermato Falcone, che era un grande uomo, un uomo di grande intelligenza e di grande capacità, ma anche di grande serietà; un uomo che non è che non cercasse di colpire la zona grigia di cui hanno parlato il senatore Li Gotti ed altri, ma era uno che credeva nel concorso esterno in associazione mafiosa (che adesso vediamo criticato: ma è proprio lì che la mafia va colpita).

Siamo anche noi, però, che dobbiamo capire che la mafia va isolata, signor Presidente, come venne isolato il terrorismo. Il terrorismo finì non solo per le indagini e per l'impegno della magistratura e per il sacrificio della vita di tutti coloro che indagavano su di esso. Occorre che tutti noi ci mobilitiamo; occorre che la mafia venga isolata proprio tagliando nella zona che è vicina alla mafia.

Non credo che sia un caso che la strage di Capaci avvenne quando iniziò Mani pulite, e non credo che sia un caso quando si pensò di uccidere, come venne fuori, non solo Borsellino, ma anche un rappresentante di Mani pulite, Antonio Di Pietro prima, e forse un altro, uno qualsiasi, di Mani pulite, proprio perché Mani pulite stava scoprendo quella connivenza tra mafia, imprese e potere politico. Allora occorre innanzitutto che proprio noi ci facciamo carico di quello che è un onere fondamentale: estromettere immediatamente chiunque venga sospettato di avere rapporti con la mafia. Qualsiasi politico deve essere immediatamente estromesso ed isolato. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV e dei senatori Serra e Corsi).*

È solo così che faremo sentire, come facemmo sentire al terrorismo, che è tutto l'intero Paese che non vuole che questo cancro continui ad affliggerlo. L'hanno capito i giovani: e forse non a caso, nell'ultimo atto terroristico, sono stati colpiti i giovani. L'hanno capito i giovani, che oggi sono scesi in massa a Palermo, per dire: «Basta, uccideteci tutti». Basta,

deve finire questo fenomeno che sta affliggendo l'Italia, così come devono finire altri fenomeni. Non posso essere quindi d'accordo con chi, in questo momento, cerca ancora di colpire anche la magistratura, che in tutto questo periodo, a cominciare dal terrorismo per finire con la lotta alla mafia e la lotta alla corruzione, ha dato sempre dimostrazione di fare il proprio dovere, e di farlo fino in fondo, perché il nostro Paese diventi finalmente un Paese civile e democratico. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e del senatore Cursi*).

Discussione del disegno di legge:

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (Relazione orale) (ore 18,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3249.

I relatori, senatori Castro e Treu, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, vorrei semplicemente far notare che noi non abbiamo ancora il testo uscito dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta per essere distribuito, senatore.

BELISARIO (*IdV*). Appunto. Ancora non l'abbiamo, e siamo quasi in discussione generale.

PRESIDENTE. C'è una relazione, però.

BELISARIO (*IdV*). Questo lo avevo considerato in partenza; però abbiamo una relazione di minoranza, che dovrebbe tener conto del testo finale licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. È già in distribuzione, comunque, senatore Belisario.

Come le avevo anticipato, saremo estremamente tolleranti nei tempi della discussione generale. Era un mio impegno assunto nei suoi confronti in sede di Conferenza dei Capigruppo, che intendo mantenere.

Ha dunque facoltà di parlare il relatore, senatore Castro.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, giunge in Aula, dopo un lavoro intenso e

approfondito in Commissione, la riforma del mercato del lavoro, la cui genesi non può non essere ritrovata nella lettera scritta il 5 agosto dell'anno scorso dal Governatore uscente della Banca centrale europea, Jean Claude Trichet, insieme al Governatore entrante, Mario Draghi.

In quella lettera, con grande nitidezza veniva chiesto al nostro Paese il ridisegno dei sistemi regolatori per sostenere la competitività delle imprese e l'efficienza del mercato del lavoro, con una interessante endiadi concettuale, nel momento in cui il mercato del lavoro non viene considerato come un limite esterno alla competitività delle imprese, ma come un vettore interno alla medesima. In particolare, veniva chiesto da un lato, oltre naturalmente ad una severa riforma delle pensioni e ad un severo contenimento delle spese generate dalla pubblica amministrazione, un *focus* sulla produttività e sul livello aziendale nella riforma del sistema della contrattazione aziendale stessa e, testualmente, «una accurata revisione delle norme che regolano l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più competitivi».

Una prima risposta fu data dal Governo allora in carica con il decreto-legge n. 138 del 2011, nel quale a queste sollecitazioni si cercava di rispondere con una facoltizzazione straordinaria delle parti sociali, in presenza di determinate condizioni organizzative e competitive, derogando a talune norme dello Statuto dei lavoratori, compreso l'articolo 18. Una strada senza dubbio interessante, ma che di fatto fu resa inagibile dalla dichiarazione con la quale le parti sociali, sottoscrivendo definitivamente l'accordo interconfederale del 28 giugno di quello stesso anno il 21 settembre, in concreto, forse incautamente, dichiararono di non intendere proseguire su quella strada. A questo punto, il nostro Paese si trovava in una condizione di potenziale inadempienza rispetto alle sollecitazioni della BCE.

Il Governo di allora assunse, con la lettera del 26 ottobre, un impegno molto scandito, sempre per corrispondere alle sollecitazioni internazionali, che avevano trovato materiamiento nella lettera della BCE, ma che coralmemente provenivano da tutti i più autorevoli organismi internazionali: dal Fondo monetario internazionale, dall'OCSE, dal Consiglio europeo, dalla Commissione europea. Ricordo come, con quella lettera del 26 ottobre, il Governo... (*Brusio*). È veramente difficile andare avanti, Presidente; le chiedo sommessamente soccorso.

PRESIDENTE. Colleghi, si sta svolgendo la relazione su un importantissimo disegno di legge, su una riforma organica del mondo del lavoro. Inviterei tutti ad un maggior contegno e ad una maggiore attenzione, segnalando che chi non è interessato ha sempre la possibilità di lasciare l'Aula. Ci terrei che sin dall'inizio – e mi scuso nuovamente con il relatore – questo disegno di legge venga seguito dall'Aula con la doverosa, massima attenzione.

Ho garantito a tutti i Gruppi di opposizione disponibilità sui tempi della discussione generale, ho auspicato anche che l'Aula abbia la possibilità di discutere e di votare. Se questo mio auspicio non si accompagna ad un comportamento conseguente dei senatori credo che vada disperso, e questo mi dispiacerebbe molto.

Prego, continui pure, senatore Castro.

CASTRO, *relatore*. Con quella lettera del 26 ottobre – dicevo – il Governo si impegna a riformare, entro otto mesi, il mercato del lavoro per superarne il dualismo, da un lato contrastando le forme improprie di lavoro dei giovani e, dall'altro, adottando nuove regole di licenziamento per motivi economici. Ancora un'endiadi suggestiva dal punto di vista intellettuale: la connessione tra legalità e flessibilità. La legalità è il presupposto della flessibilità, è la condizione che rende agibile la flessibilità e insieme, flessibilità e legalità, sono vettore competitivo del nostro sistema produttivo. Mi preme ricordarlo in un momento nel quale talora il dibattito è sdruciolato nel ritenere la sregolazione un elemento portante in un momento di crisi come questo.

Sappiamo tutti quel che accadde dopo: la lettera di Olli Rehn del 4 novembre, le 39 incalzanti domande; il 4 novembre è molto vicino all'8 novembre: il quadro politico cambia, si insedia il Governo dei tecnici, il quale, dopo aver adottato lestamente una riforma delle pensioni particolarmente incisiva, affronta il territorio della riforma del mercato del lavoro. Lo fa con una significativa consultazione delle parti sociali, dove il valore del termine «significativa» è dato non solo dalla sua intensità, ma anche dal fatto che viene quasi programmaticamente affermato che tale consultazione è, giustappunto, una consultazione i cui esiti non sono vincolanti per le decisioni che poi il Governo adotterà, secondo uno schema europeo che, per certi versi, si discosta da alcune consolidate tradizioni storiche italiane in cui l'inclinazione verso la concertazione era stata prevalente.

Ricordo a me stesso come quel 23 marzo, a conclusione dell'*iter* di consultazione, tutte le parti sociali (salvo una) dichiarano il loro consenso, la loro adesione al documento che conclude la fase della consultazione. Inizia poi la vera e propria fase parlamentare, la quale ci vede oggi giungere al dibattito in Aula.

Consentitemi di individuare insieme con voi quali siano le sfide alle quali siamo oggi da questo provvedimento chiamati a rispondere.

La prima – perdonatemi – è una sfida istituzionale. Nel momento nel quale questa riforma è seguita con straordinaria intensità – un'intensità accompagnata persino da qualche sospetto nei confronti della nostra capacità, della capacità del nostro Paese di positivamente corrispondervi, da parte di tutti gli organismi internazionali – il Parlamento è chiamato a dare una risposta istituzionale approvando il provvedimento contenente l'impegno assunto dall'allora Governo Berlusconi di otto mesi, che scadranno alla fine del mese di giugno. Siamo chiamati a tenere fede a questo impegno con una capacità di risposta che dimostra come un Parlamento tradizionale dell'Occidente sia capace di dare risposte normative con la

stessa prontezza, agilità, flessibilità – se mi consentite una citazione vagamente ironica – dei mercati finanziari. Dobbiamo cioè essere in grado di dimostrare che questo organismo istituzionale non teme le sfide della contemporaneità più esasperata. Ebbene, questo provvedimento, un provvedimento di 72 articoli, singolarmente e straordinariamente complesso, incaricato in Commissione soltanto 42 giorni fa, oggi giunge in Aula.

Vi è poi una sfida competitiva, come prima rammentavo, che si richiama ancora una volta al tema di quella che poc'anzi ho definito l'endiadi legalità-flessibilità. In realtà, dobbiamo decidere quale modello competitivo vogliamo complessivamente assumere per la rinascenza economica del nostro Paese. Infatti, dobbiamo fare quella che in gergo si chiama una scelta di *high-road strategy*, di via alta, al riposizionamento competitivo del nostro Paese nel suo sistema economico, accettando che la centralità di quella sfida sia data dal permanere il nostro Paese ed il suo sistema economico-produttivo nei settori tradizionali, ma giustappunto riposizionandoli a presidio dei segmenti più pregiati dei mercati internazionali, e dunque con la centralità sul prodotto. Il prodotto è l'espressione naturale, libera, autentica e compiuta dei sistemi integrati di esperienza, intelligenza e competenza che sono le risorse umane.

Se questo percorso riesce, allora, è evidente che il sistema non può più consentire scorciatoie concettuali ed operazionali tipo quelle che vedono talune imprese sopravvivere sul mercato solo incorporando nella propria struttura dei costi quote di legalità. Non funziona così!

Vi è un'implicita, ma non per questo meno scandita funzione sanamente pedagogica – lasciatemelo dire – in tale provvedimento. Questo disegno di legge deve assumere che se vogliamo il riposizionamento nei segmenti alti e pregiati dei mercati internazionali, certe scorciatoie non solo non sono efficaci, ma anzi sono contaminanti e paralizzanti; non sono soltanto una zavorra per il sistema produttivo sano, quello che esprime le eccellenze vincenti, ma sono addirittura una polluzione rispetto ad esso.

Vi è anche un'altra sfida: quella della complessità. Qui vi erano state tentazioni diverse. Un'eccessiva enfasi attribuita al contratto unico lasciava, ad esempio, immaginare che l'idea della risposta competitiva accennata fosse di tipo semplificatorio, come se in qualche modo si volesse sfuggire alla sfida e alla drammatica complessità non solo del contesto competitivo internazionale, ma anche del concreto atteggiarsi delle nostre strutture produttive, le quali hanno nell'Occidente industriale una loro invincibile specialità: la dominanza delle piccole imprese è soprattutto italiana; la presenza di una pubblica amministrazione tanto arretrata è tipicamente italiana; un così elevato tasso manifatturiero è tipicamente italiano; un così alto tasso di vocazione all'*export* è tipicamente italiano.

Bisogna rispondere alla complessità con la pluralità, con una strumentazione particolarmente articolata ed organizzata. Credo che il provvedimento in esame, nella sua pluralità, risponda alla complessità di quel mercato del lavoro che deve andare virtuosamente a regolare facendone un *booster* possibile di competitività, agganciando la ripresa e facendo

sì che dalla ripresa sia generata occupazione buona, di qualità, regolare e in ogni caso occupazione, e in qualche modo consentendo di trasformare significativamente sviluppo ed occupazione.

Non ci può sfuggire che vi è anche una sfida politica. Pensate, illustri colleghi, che in una situazione analoga, nel 1992, cioè in un quadro di straordinaria turbolenza finanziaria e di clamorosa delegittimazione della politica, la risposta che fu data fu esattamente il contrario di quella che oggi stiamo sperimentando. All'epoca vi fu un'esplicita supplenza delle parti sociali rispetto ai partiti: con il cosiddetto protocollo Amato del 31 luglio 1992 e con il successivo protocollo Ciampi del 20 luglio del 1993 le parti sociali esercitarono la supplenza rispetto ai partiti. Questa volta le parti sociali sono in qualche modo uscite dalla partita il 23 marzo scorso. Da allora la partita è condotta direttamente, con grande responsabilità e generando frutti maturi, dai partiti. Dai partiti! In Commissione sono stati approvati emendamenti negoziati dai partiti della maggioranza e dai partiti della maggioranza, attraverso i loro relatori, con il Governo. È una novità che anche dal punto di vista politico non giudicherei così secondaria.

Infine, signor Presidente, onorevoli colleghi, è anche una sfida civile nel momento in cui risorge il terrorismo a dieci anni dal martirio di Marco Biagi. Nel momento in cui esiste una situazione di evidente lacerazione di valori di riferimento della nostra Nazione; nel momento in cui comportamenti feroci, sciagurati, dissennati tornano ad occupare bruscamente e brutalmente le cronache, la nostra capacità di dare una risposta eticamente compatta, tutti insieme, credo diventi cruciale. E quanto poco questo sia banale e quanto questo influenzi anche il concreto articolarsi dei contenuti del provvedimento è dato da una riflessione: in Italia non si sono mai avute riforme *bipartisan* in un ambito come quello del lavoro, che invece si connota per la sua tradizionale, spesso cupa e spesso fosca, divisività.

Saremo chiamati tra poco ad approvare la prima riforma organica del mercato del lavoro adottata con un tasso così alto di consenso parlamentare che attraversa forze politiche che su questo tema fino a ieri, spesso anche aspramente, si dividevano. E lo sforzo che abbiamo dovuto fare tutti insieme è stato quello di evitare che le diverse prospettazioni di interesse generassero uno stallo, un blocco: riuscire ad essere, nel temperamento delle diverse prospettive, propulsivi. Io credo che ci siamo in larga misura riusciti.

Velocemente, per non rubare tempo al mio amico senatore Treu, dirò dove rivendichiamo la qualità del provvedimento e anche qui dirò cose forse un po' controcorrente.

Ritengo che la riforma dell'articolo 18 sia una riforma seria che oggi consente di allineare la regolazione lavoristica del nostro Paese alle regolazioni dei migliori competitori dell'OCSE con i quali quotidianamente ci misuriamo sui mercati. Ciò avrà due singolari benefici: il primo è quello di evitare una stortura del sistema competitivo italiano per la quale le imprese erano incentivate a investire sul loro nanismo. Infatti, essendo troppo evidente il vantaggio competitivo di restare abbarbicati alla micro-

dimensione del «sotto 15 dipendenti», vi era un incentivo a non crescere, ma oggi nell'arena competitiva integrata, internazionalizzata e globalizzata il nanismo è un *deficit* competitivo. Ancor peggio, è un effetto distorsivo perché in qualche modo l'imprenditore veniva incentivato ad investire precipuamente sul processo, sull'impianto e sulla tecnologia *labour killing* anziché sul prodotto. Ma se è vero quel modello competitivo che abbiamo testé illustrato, quello cioè che vede vincente il sistema Italia quando concentra la sua azione sul prodotto, incentivare l'investimento sul processo – al di là delle sue esigenze di qualificazione tecnologica, ma solo in prospettiva *labour killing* – è un altro errore che ha gravemente compresso le capacità di sviluppo della qualità competitiva del nostro Paese.

Quanto alla flessibilità in entrata, l'equilibrio è stato raggiunto dopo un lavoro molto intenso e profondo. Oggi possiamo dire di aver salvaguardato la tradizione italiana che, nata con il pacchetto Biagi del 1997 e condensata con la riforma Biagi del 2003, consente oggi la disponibilità di strumenti particolarmente ricchi, ben modulati e ben modellati per fare buona e sana flessibilità in entrata. Oggi, ad esempio, ci siamo concentrati; oggi è disponibile una prova lunga di 12 mesi a causale. Oggi c'è la possibilità per le imprese impegnate in condizioni organizzative complesse – lo *start up*, il salto tecnologico, la nuova commessa – di avere una regolazione del contratto a termine meno rattrappente. Oggi abbiamo fatto in modo che le piccole imprese sotto i 10 dipendenti possano avere libero accesso all'artigianato senza essere vincolate all'imponibile di manodopera. Oggi abbiamo ricostituito l'agibilità del *job on call*, del lavoro a chiamata, così importante per alcuni settori come il turismo, per i ragazzi sotto i 25 anni e per i collaboratori più maturi sopra i 55. Abbiamo ripristinato il *voucher* nel settore del commercio, ancora una volta pensando alle esigenze indispensabilmente proattive su questo versante e in questa direzione del turismo. Abbiamo migliorato il trattamento contributivo del lavoro stagionale e abbiamo fornito una soluzione chiara sulle partite IVA.

Già oggi, laddove si ritenga sussistente dietro lo schermo opaco della partita IVA un rapporto di lavoro subordinato, la sanzione è la conversione forzosa del rapporto falsamente professionale in rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza *ex tunc*. Abbiamo stabilito dei criteri, uno dei quali è chiarissimo: in tutte le ipotesi di percorso professionalmente adeguato, di percorso formativamente adeguato e di redditività disponibile adeguata, abbiamo scudato le partite IVA, introducendo dunque un elemento di chiarezza.

L'ultima battuta, su cui mi permetto di concludere, attiene al fatto che, per la prima volta, abbiamo dato organicamente applicazione ed attuazione all'articolo 46 della Costituzione con un provvedimento che introduce forme di incentivo per la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. Colleghi, questa è una battaglia che mette insieme tutte le diverse culture del Novecento: nella partecipazione c'è la cultura del personalismo cattolico e sembra quasi non accidentale la beatificazione, il 29 aprile, di un maestro del pensiero economico cattolico come Toniolo.

Qui ci sono il liberalismo ben temperato, la destra sociale nazionale, il riformismo patriottico, la sinistra morandiana dei consigli di gestione. Il tema della partecipazione rappresenta una sorta di pacificazione delle culture del Novecento e la loro capacità di ritrovarsi, unite e concordi, in una cultura che trasforma l'antagonismo in agonismo e che fa dell'impresa la traiettoria comunitaria che guida lo sviluppo complessivo del Paese e le persone che lo abitano, con le loro storie, verità, tradizioni ed autenticità. Questa straordinaria capacità di costruire una concordia non zuccherosa, ma ruvida e consapevole credo sia importante.

Anche il generale Ezio, quando fu chiamato a fermare gli Unni, non fu chiamato dai suoi amici. Aveva fatto la guerra civile con gli altri generali di Galla Placidia, ma non ebbe esitazioni: scelse la strada della sua identità e nei Campi Catalaunici, nel 451, salvò l'Occidente. Credo che, insieme, possiamo salvare la nostra Nazione. (*Applausi dai Gruppi PdL, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, CN:GS-SI-PID-IB-FI e Per il Terzo Polo:ApI-FLI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore, senatore Treu, vorrei segnalare all'Aula che è intendimento della Presidenza concludere in serata quanto meno il voto sulle questioni incidentali e, quindi, incardinare il provvedimento. Visto che la chiusura della seduta è prevista per le ore 20,30, invito pertanto i colleghi che intendono intervenire ad organizzarsi per i loro interventi, in modo tale da essere conseguenti a questa volontà della Presidenza, spero condivisa dalla grande maggioranza dell'Aula. Lo dico più che altro ai fini della razionalizzazione dei lavori, in quanto non vi è alcuna volontà di comprimere il dibattito.

Ha quindi facoltà di parlare il relatore, senatore Treu.

TREU, *relatore*. Signor Presidente, signora Ministro, colleghi, anche io, come il collega Castro, con cui ho condiviso questi lunghi giorni, collaborando strettamente, comincio il mio intervento sottolineando come siamo arrivati qui: un lungo e difficile lavoro di preparazione e di elaborazione da parte del Governo con le parti sociali (faticoso, ma utile), a cui si è poi aggiunta una mediazione dei vertici dei partiti combinazione alquanto originale, ma utile nella nostra esperienza. Inoltre (questo ci riguarda più da vicino), c'è stato un lavoro intenso del Parlamento sul prodotto che ci è pervenuto, senza stravolgerlo, ma arricchendolo e migliorandolo.

Sottolineo questo perché il risultato è positivo ed è stato raggiunto con un metodo: dopo l'incontro e il confronto esterno c'è stato anche un lavoro comune del Parlamento, che ha dimostrato così di essere utile, anzi utilissimo, contrariamente a quanto si dice. Per tutti e due questi aspetti, la politica – in questo caso penso si possa dire la politica fattiva – ha dimostrato di essere presente, e questo non è uno dei minori meriti del nostro lavoro.

E vengo alla seconda sottolineatura. Anche qui abbiamo dovuto tenere insieme in questi giorni, ma anche prima, come sempre avviene in

una materia come quella del lavoro, posizioni e sensibilità diverse su una tematica che è altamente delicata perché coinvolge centinaia di migliaia di persone e perché in Italia è sempre stata caricata di grandi tensioni, vere, radicate, ma talora anche con *overdose* di ideologia. Mi pare, invece, che il lavoro che abbiamo fatto è stato di vera analisi, di compromesso positivo e, direi, di riformismo. Il giudizio complessivo è positivo anche per questo metodo e deve essere un giudizio complessivo, perché la riforma è molto ampia e va valutata nella sua ampiezza, non concentrandosi, come purtroppo è accaduto spesso non solo sulla stampa, ma anche nelle nostre polemiche, su singoli punti, compreso l'articolo 18, che è stato assolutamente troppo enfatizzato sia da una parte che dall'altra. Mi sembra che questo lavoro, che abbiamo terminato per questa tappa, sia in grado di dare elementi – e lo discuteremo anche insieme – per questo giudizio positivo.

Il messaggio forte di questa riforma è una razionalizzazione delle regole del mercato del lavoro, non del mercato del lavoro. Questo, infatti, ha bisogno di fatti e di politiche per essere migliorato. Abbiamo lavorato, quindi, sulle regole nell'ottica europea della flessicurezza o *flexicurity*. Lo abbiamo fatto perché siamo in Europa e non perché ce lo impone l'Europa e anche perché crediamo che questo tipo di equilibrio tra flessibilità e sicurezza sia quello che serve nel mercato del lavoro, in un'economia turbolenta molto difficile che mette in crisi le sicurezze vecchie, ma che ha bisogno di sicurezze nuove e che richiede flessibilità inevitabilmente, ma anche regole per la stessa flessibilità.

Noi siamo convinti che questa sigla è una scommessa – non basta fare una legge buona, come reputiamo quella che stiamo facendo – che indica una strada o, come l'ha definita il collega, l'*highway*, la via alta verso la produttività e l'efficienza che si basa su un mercato del lavoro meglio regolato, più sicuro e, aggiungo, partecipativo. Non a caso abbiamo voluto mettere in testa al provvedimento, nell'articolo 1, e poi riprenderla nel prosieguo l'idea che la partecipazione dei lavoratori nell'impresa e la democrazia economica, che è un concetto più ampio, c'entrano con il mercato del lavoro. Questo non riguarda solo come ci si entra e come se ne esce (spesso siamo polarizzati tra questi due estremi): è come ci si sta dentro, come si gestisce la mobilità, come si fanno i rapporti tra le parti individuali e collettive. Per questo abbiamo messo il punto centrale della partecipazione in testa e all'interno del provvedimento.

Io sottolineo tre punti che sono la conseguenza di questa impostazione. Il primo riguarda il motivo per il quale abbiamo riconfermato la soluzione raggiunta al vertice sull'articolo 18. Avremmo potuto lavorarci sopra, ma non abbiamo ritenuto di farlo, non solo perché è stata una mediazione alta, ma perché questo è un compromesso europeo per eccellenza. Ho studiato parecchio la flessibilità in entrata e in uscita, e l'Italia, anche secondo l'indicazione dell'OCSE, ha una buona flessibilità come regole. Adesso noi l'abbiamo migliorata per quanto riguarda le pratiche, perché abbiamo una regolazione spesso trasgredita nei fatti. L'aver fatto

– e confermato – questa mediazione sulle regole dell'uscita sta proprio in questo. Non è stato smantellato il senso dell'articolo 18, che è quello di essere una deterrenza contro gli abusi (questo c'è, perché purtroppo gli abusi ci sono), ma abbiamo offerto una soluzione sui rimedi che è più articolata, come in tutti i Paesi e non solo in Germania. A seconda della diversità delle situazioni, il giudice ha a disposizione più rimedi, e non l'alternativa secca tra reintegro o niente. Ora c'è il reintegro, un possibile indennizzo o, se non ci sono motivi, la conferma del licenziamento. Guardate, si discute molto dei giudici e di come gestiranno la situazione: ebbene, questo è certamente un aspetto molto importante, ma la loro responsabilità deve anche essere aiutata.

Credo che questa soluzione realistica e modulata faciliterà anche le valutazioni dei giudici che, invece di trovarsi davanti all'alternativa secca o tutto o niente, avranno a disposizione strumenti analoghi a quelli dei loro colleghi di altri Paesi, aiutati anche in questo – e lo sottolineo perché non si discute spesso di tali temi importanti – dalla velocizzazione del processo del lavoro e dalla previa procedura di conciliazione, istituto civilissimo che può sfoltire moltissimo l'*overdose* di litigiosità.

Questa è una parte importante che non va messa in contrapposizione con la parte relativa alla flessibilità in entrata, in base alla deformazione diffusa per cui dare più flessibilità in uscita significa darne un po' meno in entrata. Questo è un modo di concepire il mercato del lavoro assolutamente strumentale o rozzo. In realtà, la flessibilità deve essere ben regolata in entrata ed in uscita: questo è l'equilibrio.

Insisto: siamo convinti che la flessibilità regolata bene, senza abusi, come abbiamo cercato di prevenire con alcuni paletti, è un valore, così come è un valore la stabilità se non diventa stupidità.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 17,12)

(Segue TREU, *relatore*). Mi fa piacere che l'abbia detto anche il Ministro, concludendo i lavori in Commissione: la stabilità è un valore perché serve all'affidamento fra le parti, ad investire nelle persone, alla formazione. Naturalmente non si tratta del posto fisso, evocato come un fantasma.

Abbiamo giustamente equilibrato le due parti. E sottolineo un aspetto mai evidenziato, concernente i molti meccanismi introdotti da questa riforma: le regole che prevengono gli abusi e i costi differenziati per i lavori brevi rispetto ai lavori lunghi. Questi due o tre strumenti sono sufficienti, o comunque stimolano le imprese che vogliono essere virtuose (purtroppo non lo sono tutte) quelle che vogliono operare sul mercato in modo trasparente, ad adottare strumenti opportuni, anche forme diverse da quelle del

lavoro a tempo indeterminato, quindi anche con un buon uso del lavoro autonomo e semiautonomo.

Questo è il senso complessivo che abbiamo voluto dare. In più, abbiamo aggiunto che la flessibilità va valutata e va anche retribuita. Di qui il senso che abbiamo voluto dare al compenso di base per i collaboratori a progetto, che rappresenta l'inizio di un percorso che come Partito democratico (ma mi auguro sia condiviso da tutti) vorremmo proseguire verso una forma di salario di base per chi lavora, come in tutti i Paesi (senza arrivare al salario di cittadinanza), degno, come recita l'articolo 36 della Costituzione.

Vi è un altro punto che viene poco sottolineato: quando si dice che l'apprendistato in questo provvedimento è molto valorizzato, che deve essere un modo per entrare nel mercato del lavoro per i giovani, non si dice una cosa astratta. È lo strumento che tutta Europa, nelle parti migliori, ha usato perché i giovani vengano guidati da quella fase della vita che è la loro formazione verso il difficile mercato del lavoro. Guardate che questo è l'investimento maggiore che abbiamo fatto in tutto il disegno di legge, anche dal punto di vista dei soldi, che sono pochi. E infatti ne sono rimasti pochi per gli ammortizzatori sociali. La maggior parte delle risorse è stata destinata a tale scopo per significare che l'apprendistato deve diventare veramente la forma principale di aiuto per i giovani, e quindi deve assorbire anche le forme anomale esistenti.

Il conto è presto fatto: adesso gli apprendisti sono tra 450.000 e 500.000. Se si fanno funzionare gli incentivi, con il rapporto tre a due introdotto (che ci auguriamo sia usato bene), potremo arrivare a 700.000-800.000: il che significa assorbire larga parte delle forze giovanili che ci auguriamo usciranno formate bene.

Un terzo punto dell'equilibrio della legge riguarda gli ammortizzatori sociali. Questo era il punto di maggiore distanza tra le regole e le pratiche italiane rispetto al modello europeo. Credo che lo sappiamo, sono anni che ne parliamo. Si è fatto un passo avanti verso il modello europeo, verso una universalizzazione degli ammortizzatori, un piccolo passo, ed è l'aspetto che personalmente ritengo più debole di tutto il complesso. Naturalmente il limite è stato di natura finanziaria, lo sappiamo tutti. Però ci tengo a dire che, anche per la parte più debole, che è quella delle tutele degli ammortizzatori per i lavoratori precari, anche in quel caso, pur essendo limitata la prestazione che viene data a chi perde il lavoro, c'è un'indicazione che spero quanto prima venga raccolta. Si dice: verifichiamo come va in un periodo sperimentale questa forma debole – ripeto – in vista di valutare, alla fine del periodo sperimentale, che non è fra cinquant'anni ma fra un paio d'anni, se si può – noi riteniamo che si debba – andare verso una forma effettivamente di ammortizzatori universali.

Questo non solo è un punto fondamentale per l'inclusione, perché un precario che viene lasciato «a piedi» e senza niente è difficile che si includa, ma è anche un punto essenziale per la mobilità guidata in un momento di transizione, di crisi ricorrente. Gli ammortizzatori fatti bene, at-

tivi, aiutati da formazione e da servizi sono uno strumento essenziale per una buona mobilità, di cui l'Italia ha grande bisogno.

Faccio due brevi accenni a punti più specifici che si sono persi di solito nel dibattito esterno, ma non da noi, che li abbiamo seguiti molto: come dicevo in precedenza, la partecipazione e la democrazia economica, ma anche la bilateralità. La valorizzazione della bilateralità a fini di strumento di tutela è un punto essenziale in chiave sussidiaria di un modello sociale partecipativo che ci può aiutare soprattutto in questo momento; direi che è proprio un pegno, insieme, di civiltà e di produttività.

C'è un migliore disegno normativo sulle politiche dei servizi dell'impiego, ma ho visto susseguirsi almeno sette-otto disegni normativi dei servizi all'impiego, e sempre con fatica, perché il vero problema non è disegnarli bene (e qui ci abbiamo provato), ma è farli funzionare, il che dipende essenzialmente dalle autonomie territoriali – le Regioni, le Province o chi per esse – e le parti sociali: quindi, è una scommessa.

L'ultimo punto richiama invece un impegno ancora da costruire. Abbiamo dei piccoli punti sul lavoro femminile, in realtà un impegno del Ministro di affrontare in modo organico questo che è un aspetto decisivo per le politiche del lavoro (non solo per le donne, ma per le politiche del lavoro del Paese): questo è l'impegno forse più immediato. Quanto ai giovani, quello che abbiamo fatto sulla precarietà, quel poco sugli ammortizzatori, è fatto in larga misura per le donne e i giovani (perché le donne giovani sono quelle più esposte).

Naturalmente, tanto per non lasciare senza da fare il Ministro, stanno arrivando i problemi delle politiche attive per le persone cosiddette anziane, perché l'età si allunga e avremo un problema non di come espellere dal mercato del lavoro i cinquantenni, ma di come fare in modo – come si sta facendo anche in altri Paesi – di mostrare che sono ancora attivi, che possono essere utili, che le imprese possono adeguarsi per farli lavorare. È un problemino non da poco, anche perché abbiamo il problema di sistemare un po' di esodati, che è un altro dei punti dolenti.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 19,19)

(*Segue TREU, relatore*). Concludo dicendo, come ha sottolineato il collega Castro, che l'auspicio di una rapida approvazione di questo provvedimento non è un modo di dire ma è l'espressione di un'urgenza – sottolineo un'urgenza – del Paese, e del Paese nel contesto europeo. In un momento come questo, di grande difficoltà, di tensione sociale, un segno come questo è importante, e tutti noi siamo chiamati a darlo.

Per ora abbiamo fatto un bel passo avanti; altri ne dobbiamo fare. Sono sempre stato abituato a lavorare in *team* o, se preferite, in un contesto di collaborazione, e devo dire che di questi passi (debbo ringraziare in

modo specifico tutti i colleghi della Commissione, e anche l'opposizione, che ha lavorato con grande spirito costruttivo) non ne ho visti molti in questo Parlamento; ne ho visto uno in questo momento, e vi ringrazio. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e dei senatori Astore e Sbarbati*).

PRESIDENTE. La relatrice di minoranza, senatrice Carlino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la senatrice Carlino.

CARLINO, *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, signora Ministro, colleghi, il provvedimento che oggi presentiamo all'esame dell'Aula continua ad essere caratterizzato da troppe ombre, poiché rimane sostanzialmente identico al testo originario presentato all'esame della Commissione lavoro.

Molti punti controversi, più volte e da più parti segnalati, che avrebbero potuto e dovuto essere modificati non sono stati toccati, purtroppo; altri che, al contrario, costituivano un seppur timido passo avanti sono stati sacrificati alla logica dello scambio politico tra le forze che sostengono il Governo. Uno scambio politico che peraltro sembra essersi risolto in un vittoria per una sola delle parti.

Nel complesso, tutta la riforma realizza un arretramento delle tutele, e non solo con riguardo all'articolo 18 del cosiddetto Statuto dei lavoratori, ma anche con riferimento ai contratti precari (quella che in modo eufemistico viene chiamata la flessibilità in entrata), i licenziamenti collettivi e gli ammortizzatori sociali.

Se, come credo sia certo, il provvedimento verrà approvato con l'ennesima fiducia, quindi così com'è, nel migliore dei casi risulterà inutile, in particolare, per la lotta al precariato, mentre rischia seriamente di essere devastante per quanto riguarda i diritti dei lavoratori.

Dalla mediazione tra il Governo e i partiti della maggioranza è uscita una riforma del lavoro pasticciata, con nessuna tutela in più in uscita e un'ulteriore diminuzione delle restrizioni all'abuso di contratti temporanei rispetto alla proposta iniziale. Ci sarebbe voluto molto più coraggio nella limitazione delle forme di lavoro parasubordinato e nel percorso verso la stabilità di chi cerca lavoro.

Quanto è stato approvato guarda ancora meno dalla parte dei giovani rispetto al progetto iniziale e questo proprio mentre i dati sui redditi e la ricchezza delle famiglie confermano l'acuto stato di disagio sociale dei giovani e il crescente ruolo di ammortizzatore sociale esercitato dalle famiglie.

Il compromesso che si è concretizzato ci consegna un mercato del lavoro che non risolve il suo dualismo tra le forme di contratto che garantiscono stabilità e quelle che creano precarietà, e che aumenta sia il cuneo fiscale che la complessità della procedura di licenziamento.

Se veramente questa riforma fosse stata «in una prospettiva di crescita» (come recita pomposamente il titolo), piuttosto che andare a ledere

i diritti acquisiti dei lavoratori con una incomprensibile riforma del cosiddetto Statuto dei lavoratori, avrebbe dovuto ridurre i costi del lavoro, per i quali deteniamo in Europa un triste primato, come certificato pochi giorni fa dai dati Eurostat.

Per ridurre davvero il dualismo contrattuale ci sarebbe voluta una netta limitazione delle forme di lavoro parasubordinato e l'introduzione di un percorso verso la stabilità.

La priorità assoluta rimane, per il nostro Paese, quella di prosciugare il parasubordinato offrendo un sentiero verso la stabilità a chi cerca lavoro, a qualsiasi età. Questo obiettivo è stato, tuttavia, sacrificato a una confusa riforma dell'articolo 18 per tutti i lavoratori, che ha finito per trasmettere ulteriore ansia ad un Paese già in forte recessione.

Per quel che riguarda i contratti, continua, innanzitutto, a non esserci un reale canale di ingresso nel mondo del lavoro con un percorso verso la stabilità.

In base alla normativa proposta, non può esserlo l'apprendistato. Al termine del periodo formativo si può essere infatti licenziati senza alcun compenso. La pur positiva norma che vieta ai datori di lavoro di assumere ulteriori apprendisti se non se ne stabilizza almeno il 50 per cento di quelli già assunti è stata annacquata con le modifiche apportate in Commissione ed è ora, di fatto, facilmente aggirabile.

Discutibile poi il mantenimento a 15 anni dell'età minima per diventare apprendisti: una norma che di fatto diventa un aggiramento dell'obbligo scolastico fino ai 16 anni.

Sicuramente peggiorativa sul piano concreto, e molto pericolosa su quello dei principi, è la soppressione dell'obbligo di indicare la causale nel primo contratto a tempo determinato di cui all'articolo 3.

La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, venne introdotta nel nostro ordinamento per consentire il recepimento della direttiva europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

La disposizione dell'articolo 1 del suddetto decreto, secondo cui «è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» nasceva proprio dall'esigenza (espressamente indicata nella direttiva europea), di evitare che, attraverso il ricorso ad una successione reiterata di contratti di lavoro a tempo determinato, fosse possibile aggirare, fraudolentemente, la regola generale secondo cui, per far fronte ad esigenze permanenti, il datore di lavoro deve sempre ricorrere al contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre il contratto a tempo determinato rappresenta un'eccezione cui ricorrere soltanto a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali.

Al contrario, l'articolo 3 introduce una pericolosissima norma che, se approvata, consentirà alle imprese di aggirare agevolmente tale principio comunitario, consentendo loro di ricorrere al contratto a tempo determinato non in ipotesi eccezionali o temporanee, legate ad esigenze oggettive

e riscontrabili, bensì in qualsiasi occasione, anche legata ad esigenze permanenti, come ad esempio la carenza strutturale di organico, in totale contraddizione con quanto espressamente perseguito dalla direttiva comunitaria. Questo perché la previsione di cui all'articolo 3, lettera *b*), che consente di non indicare la causale significa inequivocabilmente che il datore di lavoro, in futuro, potrà liberamente stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per qualsiasi esigenza, anche per far fronte al normale fabbisogno ordinario di personale, purché ciò avvenga sempre con un diverso lavoratore. E infatti, non a caso, la norma si preoccupa di estendere tale previsione anche alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, in modo che il datore di lavoro in cerca del successivo lavoratore precario con cui stipulare il nuovo primo contratto possa liberamente attingere dalla vastissima platea di precari che offrono le agenzie interinali presenti sul nostro territorio.

In Commissione tuttavia la norma non solo non è stata corretta, ma è stata, secondo noi, ulteriormente aggravata con la previsione di ulteriori eccezioni nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga «nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo». Cioè, di fatto, un numero indefinito di casi.

Per quanto concerne l'associazione in partecipazione (altra fonte di numerose situazioni di abuso), anziché limitarne l'utilizzazione alle associazioni tra familiari entro il primo grado o tra coniugi, come annunciava il documento dello scorso 23 marzo, la norma è stata a dir poco ammorbidita: varrà solo oltre il terzo grado di parentela e tre associati.

Ma la disposizione che forse più di altre dimostra quanto questa riforma sia stata svuotata di quel poco di positivo che portava è l'articolo 9, letteralmente stravolto e svuotato dagli emendamenti dei relatori.

La versione originale dell'articolo 9 prevedeva infatti che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA si presumono false quando ricorrono almeno due delle seguenti tre condizioni: cioè quando la collaborazione con lo stesso committente (o più soggetti se riconducibili alla medesima attività imprenditoriale) duri più di sei mesi nell'arco di un anno; quando i ricavi del collaboratore con il medesimo committente ammontino a più del 75 per cento del proprio fatturato; quando il collaboratore utilizzi una postazione di lavoro presso il committente.

Con l'emendamento dei relatori la durata della collaborazione con lo stesso committente viene elevata a otto mesi nell'arco di un anno; l'ammontare dei ricavi del collaboratore con il medesimo committente è elevato a più dell'80 per cento del proprio fatturato; viene poi specificato che la postazione che il collaboratore utilizza presso il committente deve essere fissa. E come se non bastasse, la presunzione di abuso non sussiste (cioè tocca al lavoratore dimostrarne l'esistenza) quando la prestazione «sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-prati-

che acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività». Ma, sinceramente, qualcuno sa spiegarci cosa significhino frasi come questa?

Non è stata invece rivista quella che era fin dal principio la rigidità principale della norma: l'articolo 9 infatti prevede che una volta avvenuta la verifica in sede giudiziale della ricorrenza delle condizioni che fanno scattare la presunzione di abuso, il giudice debba obbligatoriamente qualificare il rapporto di lavoro sempre come collaborazione a progetto. Ciò naturalmente non è corretto, signor Presidente, in quanto si pone inevitabilmente in contrasto con principi consolidati all'interno del nostro ordinamento giuridico. L'articolo 9, inoltre, attribuisce al datore di lavoro la possibilità di fornire prova della genuinità del rapporto di lavoro autonomo, ma non prevede, invece, alcuna possibilità per il lavoratore di provare che in realtà il rapporto di lavoro sia riconducibile al lavoro subordinato, né che il giudice possa d'ufficio qualificarlo come tale. Ciò, in palese violazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 121 del 1993, e cioè che spetta al giudice qualificare il rapporto di lavoro ed il legislatore, anche volendo, non potrebbe negare la qualifica di rapporto di lavoro subordinato ad un rapporto di lavoro che ne presenti le caratteristiche oggettive.

In generale, per quanto riguarda la prima parte del disegno di legge in esame, si può dire che se già il testo originario conteneva differenze (seppur relativamente marginali) rispetto al documento presentato dal Governo il 23 marzo (che era poi il risultato del tavolo della concertazione con le parti sociali del Paese), le modifiche in Commissione hanno indicato la chiara volontà di allentare ulteriormente i vincoli nell'abuso di contratti temporanei. E dato che i controlli in questo campo – come sappiamo bene – sono a dir poco lacunosi, ben altro avrebbe dovuto essere il messaggio.

Se l'intenzione originaria era quella di porre un freno al vergognoso fenomeno delle cosiddette finte partite IVA e in generale alla diffusione del precariato, possiamo dire tranquillamente che questo obiettivo si è volontariamente rinunciato.

Passiamo ai licenziamenti, che costituiscono la tematica più spinosa di questo disegno di legge.

Si è parlato a lungo, prima di questo disegno di legge, di «modello tedesco» per la disciplina dei licenziamenti. L'impressione è che il ministro Fornero abbia perseguito piuttosto un modello «fai da te». Nessuna delle norme proposte su come regolarsi qualora risultino ingiustificati i motivi addotti dal datore di lavoro vengono davvero praticate in Germania. Farebbero anzi sobbalzare dall'indignazione ogni giudice del lavoro tedesco.

Il richiamo a modelli stranieri serve solo a gettare fumo negli occhi del pubblico, vantando l'una o l'altra rispettabile ascendenza. Un gioco fuorviante, se non si precisano le norme a cui ci si riferisce. Se è vero che anche il diritto del lavoro tedesco non è rimasto immutato nel tempo

in Germania almeno non si è parlato di «manutenzione» quando si smantellavano i diritti.

L'attuale modello tedesco è davvero molto più vicino a quanto previsto in Italia dal vigente articolo 18 dello statuto dei lavoratori di quanto vogliano far credere il Governo e i partiti che lo sostengono.

Venendo al merito, la materia è stata affrontata partendo dal concetto che i licenziamenti (individuali) costituiscano una triade: licenziamento discriminatorio, licenziamento disciplinare e licenziamento per giustificato motivo oggettivo o economico.

Rispetto a questa triade, si è posto il problema della sanzione unica o alternativa in caso di illegittimità.

L'impostazione governativa era, per così dire, «a scalare»: reintegra per il licenziamento discriminatorio, alternativa tra reintegra e indennizzo economico a scelta del giudice per il licenziamento disciplinare e solo indennizzo monetario per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o economico.

Era chiaro che il vecchio sistema asimmetrico tra licenziamento disciplinare ed economico non poteva funzionare, essendo pur sempre il datore di lavoro, nel momento iniziale, a stabilire che il licenziamento sia disciplinare o economico, con l'ovvia propensione per quello che, in caso di illegittimità, non prevede la reintegra.

Questo argomento ha abbagliato tutti, e il fatto che l'attuale formulazione costituisca una vittoria dell'opinione progressista nasconde, in realtà, una scarsa sostanza.

Viceversa sono sfuggiti all'attenzione due importantissimi argomenti, e cioè che l'articolo 15 tratta anche i licenziamenti collettivi, introducendo un gravissimo peggioramento della disciplina, e che i licenziamenti disciplinari non sono affatto regolati nel senso che l'alternativa tra reintegra e indennizzo possa essere applicata indifferentemente, perché anzi la reintegra può essere applicata solo in veramente pochi casi (essenzialmente teorici), mentre nella grande maggioranza delle evenienze il giudice è tenuto ad applicare solo l'indennizzo.

Insistiamo, e continueremo ad insistere, su questi due aspetti perché rendono questa riforma davvero inaccettabile.

Per quel che riguarda i licenziamenti collettivi, con questa nuova norma la sanzione per le violazioni procedurali sarebbe unicamente quella economica, mentre la sanzione di reintegra sarebbe limitata alla violazione dei soli criteri di scelta dei licenziati.

L'articolo 15, cioè, da un lato rende sanabile, con un accordo sindacale eventualmente raggiunto, le irregolarità della comunicazione d'apertura della procedura e, dall'altro, sottopone alla sola sanzione di indennizzo economico le irregolarità della comunicazione finale (di cui all'articolo 4 della legge n. 231 del 1991) che costituisce, per così dire, il rendiconto dell'utilizzo dei criteri di scelta dei licenziati, ed è dunque un documento delicatissimo, sulla cui regolarità si è molto spesso giocata la sorte delle procedure di esubero.

Chiunque abbia un minimo di esperienza giudiziaria sa che, specialmente negli ultimi anni, la vera difesa contro i licenziamenti collettivi ha riguardato essenzialmente le molte possibili violazioni procedurali; quindi, riformare in tal senso equivale a togliere, nella maggioranza dei casi, la reintegra per i licenziamenti collettivi. Il che – va aggiunto – ridimensiona ancora i presunti successi della reintroduzione della reintegra per i licenziamenti economici. Detto in breve con un esempio: il datore di lavoro che fa cinque licenziamenti invece di quattro, ossia un licenziamento collettivo al posto di quattro licenziamenti individuali, si sottrarrebbe al rischio della reintegra, perché rientrerebbe nella più lassista disciplina dei licenziamenti collettivi.

Per quel che riguarda i licenziamenti disciplinari, il problema è che la reintegra è prevista nel caso si accerti che il fatto contestato al lavoratore non esista in via assoluta, oppure, se esistente, che per esso la disciplina collettiva preveda espressamente solo una sanzione conservativa (la multa o la sospensione) o, infine, che il lavoratore risulti estraneo al fatto.

Ma l'ipotesi di gran lunga più frequente, nelle controversie sui licenziamenti disciplinari, è quella della mancanza di proporzione tra infrazione e sanzione, e, poiché si è al di fuori di quei casi, risulta sanzionata solo con l'indennizzo economico, ferma restando l'efficacia del licenziamento, che, dunque, sarà di gran lunga la soluzione più frequente della lite.

Voglio dire che nove volte su dieci nei licenziamenti disciplinari si discute di un fatto che astrattamente potrebbe dar luogo al licenziamento, ma che viene parzialmente giustificato da ragioni di contesto, ossia da attenuanti o esimenti (come nel caso del lavoratore che abbia commesso effettivamente un'insubordinazione, ma solo perché gravemente provocato).

Il caso del lavoratore accusato di un fatto che non ha commesso o addirittura di un fatto inesistente è poco più che un caso di scuola, e l'ipotesi che il datore di lavoro sia così sprovveduto da punire con il licenziamento un'infrazione che il contratto punisce solo con una sanzione minore, cioè la multa o la sospensione, è anch'essa un'ipotesi di scuola.

La normalità delle controversie in materia disciplinare vede il ripetersi di casi abbastanza comuni, ma sono le circostanze, le premesse, le ragioni quelle che determinano poi in concreto la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento; quindi, la previsione di cui si parla non stabilisce affatto una semplice alternativa tra reintegro ed indennizzo economico, a discrezione del magistrato, perché, purtroppo, la situazione è ben diversa: il reintegro è previsto per casi limite e solo di scuola e l'indennizzo, invece, per la massima parte delle vere controversie.

In ogni caso, lasciare al giudice l'alternativa porterebbe ad una soluzione paternalistica che ridurrebbe ben presto la giustiziabilità dei licenziamenti illegittimi a macchia di leopardo, con tribunali che applicano prevalentemente il reintegro ed altri che invece applicano prevalentemente l'indennizzo.

Pertanto, anche questa disposizione è da rivedere totalmente, anche qualora si volesse mantenere la cosiddetta soluzione tedesca dell'alternativa tra reintegro ed indennizzo economico: diremmo, per ironia, che bisognerebbe ispirarsi alla vera disciplina di diritto tedesco, nella quale l'alternativa dell'indennizzo economico viene dopo la dichiarazione di invalidità del licenziamento, su istanza di una delle parti che alleggi comprovate ragioni di incompatibilità nella prosecuzione del rapporto.

Si può, così, giungere al punto che ha polarizzato l'attenzione del dibattito giuridico-politico, e cioè quello dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Anche la Confindustria ha gridato allo scandalo perché è stato reintrodotta come sanzione, anche in questo caso, il reintegro. Ma un osservatore un minimo avvertito del significato giuridico e della formula utilizzata nel testo della riforma lo intuisce subito che si tratta o di una finta, o di un'incomprensione, per la buona ragione che la sola ipotesi in cui il reintegro verrebbe disposto è quella di «manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo».

Tutti comprendono, signor Presidente, che si è ancora una volta di fronte ad un'ipotesi di scuola: l'insussistenza della ragione addotta deve addirittura essere manifesta e quindi non ricavabile da indizi o deduzioni, ma palese: come a dire, ad esempio, che il datore di lavoro abbia portato a ragione del licenziamento la chiusura di un esercizio commerciale che è invece tuttora aperto, o un passivo del bilancio che invece indica un attivo e così via. Il che, francamente, non è credibile che avvenga. (*Applausi di sollecitazione del senatore Coronella*).

Insomma, se di vittoria si è trattato nella reintroduzione del reintegro, si è trattato davvero di una vittoria di Pirro.

In tutti gli altri casi di illegittimità è previsto esclusivamente l'indennizzo economico, nella solita forbice compresa fra 12 e 24 mensilità. Ma qui il problema più importante è quello di sapere quali sarebbero questi ulteriori casi e, soprattutto, se essi comprendono le ipotesi di licenziamento cosiddetto speculativo, cioè quelle in cui il licenziamento per motivo oggettivo non è connesso ad una difficoltà aziendale di tipo economico o organizzativo, ma solo alla ricerca di un maggior profitto a scapito del lavoratore, come nel caso tipico ...

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Carlino.

CARLINO, *relatrice di minoranza*. ... di esternalizzazione dei compiti svolti dai lavoratori licenziati con ricorso ad appalti a prezzi minori. Mi conceda altri due minuti, signor Presidente, per passare al tema degli ammortizzatori sociali. Mi faccia finire. Almeno il tempo di lamentarci, visto che non abbiamo molto spazio.

PRESIDENTE. Prego, continui pure.

CARLINO, *relatrice di minoranza*. Vi è anche il rischio che le «altre ipotesi» di illegittimità in cui, secondo la previsione normativa, vi sarebbe comunque un indennizzo economico si rivelino una sorta di insieme vuoto, anche perché lo stesso articolo 14 richiama il famigerato articolo 30 del cosiddetto collegato lavoro, il quale descrive il giustificato motivo oggettivo con riguardo a un disegno economico, produttivo e organizzativo di qualsiasi tipo, e comunque, in definitiva, sempre legittimo.

Il disegno di legge crea inoltre un quarto tipo di licenziamento individuale. Infatti, in caso di licenziamento invalido o per difetto di forma, tutto si ridurrebbe al pagamento di un indennizzo dimezzato rispetto a quello normale, salvo che il lavoratore chieda che si accerti il difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso la controversia torna ad essere una normale controversia di licenziamento: ma su quale motivazione, ci chiediamo, visto che essa era mancata al principio? E chi deve sostenere l'onere della prova?

Alla fine, sembra che si sia di fronte ad una sorta di incredibile processo al buio, nel senso che, se il datore di lavoro non motiva il licenziamento, il lavoratore ha la scelta tra prendere un piccolo indennizzo o contestare un licenziamento di cui però non è stata data ufficiale motivazione.

Insomma, siamo di fronte ad una mostruosità giuridica che va semplicemente respinta in blocco.

Passo agli ammortizzatori sociali. (*Commenti*). So che l'intervento è lungo, ma come ho anticipato tale questione è quella più spinosa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, permettete alla senatrice Carlino di terminare il suo intervento.

CARLINO, *relatrice di minoranza*. La riforma degli ammortizzatori e l'introduzione dell'ASpI cancellano la vecchia mobilità, pur non cancellando la cassa integrazione straordinaria e quella in deroga.

Si sostiene che con la riforma degli ammortizzatori sociali aumenterà la platea dei beneficiari ma, nonostante gli interventi operati in Commissione, è ancora tutt'altro che chiaro come questo avvenga, e soprattutto con quali risorse.

Nonostante le promesse, la cosiddetta mini-ASpI continua ad essere in tutto e per tutto l'indennità a requisiti ridotti oggi vigente. Era stato annunciato che sarebbe stata estesa a tutti i lavoratori a progetto, ma a questo annuncio non è stato poi dato alcun seguito.

Si è invece scelto di potenziare l'indennità *una tantum* per i parasubordinati che restano senza impiego, come previsto dall'articolo 35. Per i collaboratori a progetto e le finte partite IVA resta infatti in vigore la «mancia» introdotta dall'ex ministro Sacconi nel 2008, che attualmente vale mediamente 800 euro all'anno e che copre 9.500 lavoratori in tutto, a fronte di una platea di 125.000 potenziali beneficiari. L'articolo 35 disponeva nella sua versione originale la riduzione dell'importo, anche se con estensione a una platea più vasta.

Ora l'indennità viene rafforzata e dovrebbe essere portata a 8.000 euro (anche se la cifra non è del tutto chiara), ma solo come misura sperimentale per un triennio.

Il punto vero resta, tuttavia, un altro: come avevamo chiesto con interventi emendativi, e ribadiamo con uno specifico ordine del giorno, è necessario superare la logica delle indennità *una tantum* continuamente prorogate, ed allargare invece la copertura dell'ASpI a favore di tutti i precari.

Per quello che riguarda le politiche in favore delle donne, tanto sbandierate dal ministro Fornero, purtroppo si è fatto poco. Anziché essere una priorità, della riforma le misure a favore delle donne sono state relegate agli articoli 55 e 56. Ci aspettavamo un concreto investimento sull'apporto che le donne possono dare davvero alla crescita del Paese.

In Italia il tasso di occupazione femminile raggiunge circa il 43 per cento; al Sud scende al 30 per cento. Siamo lontani dell'obiettivo del Trattato di Lisbona.

Nell'ottobre 2010, il Parlamento europeo ha approvato una legge per proteggere le donne dal licenziamento a causa della maternità e garantire ai padri almeno due settimane di congedo obbligatorio.

PRESIDENTE. Senatrice Carlino, la prego di concludere il suo intervento.

CARLINO, *relatrice di minoranza*. Sto concludendo, signor Presidente.

Il congedo di paternità è presente in quasi tutti gli Stati europei per periodi di diversa durata: le «quote azzurre», sia nel congedo obbligatorio che in quello facoltativo, devono essere una misura che possa contribuire a cambiare l'esperienza dei padri e favorire la condivisione della cura dei figli.

Se il congedo obbligatorio e quello parentale saranno più condivisi da entrambi i genitori, ci saranno meno perdite di capitale umano e meno ragioni, per le imprese, di discriminare le lavoratrici.

La riformulazione dell'articolo 56, che stabilisce che «il padre lavoratore dipendente (...) ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno» e «può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi», è ben poco.

C'è da rimpiangere la formulazione originale di questo articolo. Era certamente insufficiente, ma almeno non era, come quella attuale, una presa in giro!

I *voucher* per l'impiego di *baby-sitter* o per gli altri servizi per l'infanzia, non possono compensare la diminuzione di offerta di servizi pubblici oggi in atto.

I tagli alle spese per gli asili nido implicheranno una minor occupazione (femminile), sia per gli effetti diretti sia per gli effetti indiretti.

Voglio infine concludere con il tema delle dimissioni in bianco. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Colleghi, abbiate quantomeno rispetto per la relatrice di minoranza. Ho garantito alle opposizioni la massima disponibilità per il dibattito. È una relazione di minoranza e la senatrice Carlino ha diritto di concluderla.

Prego, senatrice.

CARLINO, *relatrice di minoranza*. All'articolo 55 si affronta il ripristino di una normativa di contrasto a questa odiosa pratica. Ma anche questo intervento, nonostante le varie proposte di modifica che sono pervenute da più colleghe, risulta ancora assolutamente insufficiente, in quanto non prevede, a differenza della normativa approvata a suo tempo dal Governo Prodi, delle specifiche garanzie sulla possibilità di verificare attraverso precisi requisiti, quali ad esempio la modulistica, la veridicità della dichiarazione di dimissioni.

Ricordo che alla Commissione lavoro è stato assegnato un nostro disegno di legge, a mia prima firma, che recepisce anche le indicazioni di una petizione popolare: un disegno di legge completo, che disciplina le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che prevede procedure che garantiscano la libertà di scelta e la tutela dei diritti di lavoratori e lavoratrici.

Signor Presidente, concludo ribadendo che siamo davanti ad un provvedimento in nessun modo condivisibile. Modificare le regole in modo così iniquo e insufficiente non significa riformare il lavoro, ma perseverare in una logica sbagliata, che porterà ad avere solo più precarietà e disoccupazione. (*Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Giuliano e Treu. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per l'organizzazione dei lavori: l'orario di fine seduta è fissato alle ore 20,30, però la Presidenza, avendo consentito all'opposizione di intervenire con tempi abbastanza ampi, si riserva, ove necessario, di sfiorare di qualche minuto dall'orario previsto per il voto delle questioni incidentali e l'incardinamento del provvedimento. Questo, in una logica di contemperamento tra esigenze di Presidenza e diritti dell'opposizione.

Comunico che sono state presentate due questioni pregiudiziali e una questione sospensiva.

Ha chiesto di intervenire il senatore Mazzatorta per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo l'occasione anche della sua presenza per darle atto di quello che aveva dichiarato il 12 maggio proprio in merito a questo provvedimento. Aveva auspicato un ampio dibattito in Aula. Secondo quanto riportato dall'agenzia, lei auspicava «fortemente che all'Aula venga consentita la possibilità di discutere una riforma che ritengo strategica nell'interesse del Paese».

Ecco, saremo e siamo molto attenti a questo aspetto. Crediamo che il suo appello sia anche rivolto al Governo affinché non ponga questioni di

fiducia su un provvedimento così delicato, al fine di consentire all'Aula di svolgere quel lavoro che ha già svolto egregiamente la Commissione lavoro. Quest'ultima, infatti, ha potuto esaminare emendamento per emendamento, discutere e capire anche le motivazioni delle proposte presentate dalle forze di opposizione. La prova è che in alcuni punti siamo riusciti a far passare alcuni istituti importanti. Penso, ad esempio, al nuovo articolo 37 del provvedimento, che riguarda la revoca di tutti i trattamenti previdenziali a favore dei condannati per reati di mafia e per reati terroristici.

Questo successo è stato ottenuto grazie al dialogo che si è sviluppato in seno alla Commissione. Ma è anche merito di un clima collaborativo che si è creato e del rispetto che c'è stato da parte dei relatori nei confronti delle forze di opposizione. Ci auguriamo che tale clima si possa riprodurre in Aula e che non vi sia il tentativo di accorciare i tempi del dibattito e, soprattutto, che non si verifichi una forzatura con l'apposizione di una questione di fiducia sul provvedimento.

Signor Presidente, vi è anche l'anomalia di discutere di un provvedimento così importante senza disporre del testo ufficiale licenziato dalla Commissione. Ci è stato consegnato un testo che riporta alcuni commi addirittura scritti a mano, i quali sono anche di difficile lettura. La Commissione ha modificato il testo in varie parti, con la conseguenza che diventa anche difficile per i senatori non componenti della Commissione lavoro riuscire a capire di cosa stiamo concretamente discutendo. Anche questo aspetto andrebbe valutato con attenzione da parte della Presidenza.

Forse sarebbe stato opportuno un rinvio della discussione a domani, senza forzare i tempi e rischiare di assumere decisioni affrettate questa sera su una questione pregiudiziale, che adesso illustrerò, la quale riguarda un nuovo testo che è stato posto all'attenzione dell'Aula da parte della Commissione lavoro.

La senatrice Carlino ha giustamente evidenziato tutte le criticità di questa riforma. Anzitutto, il problema è quello di capire se è una riforma. Ho partecipato recentemente ad un convegno che cercava di analizzare questo provvedimento, che si intitolava: «La riforma del lavoro che non c'è». Il titolo del convegno era azzecato, e credo serva a tutti i senatori per capire che stiamo parlando di qualche cosa che, purtroppo, non c'è e che – soprattutto – non c'è nell'idea che ha il Governo. Il Governo, infatti, parte dal concetto per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è il contratto dominante: così lo chiama nell'articolo 3 del provvedimento e nella relazione al disegno di legge. Quindi, tutto ciò che non è contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è un uso fraudolento degli istituti contrattuali del cosiddetto lavoro flessibile.

Questa – ripeto – è una concezione antiquata, che andava bene nell'economia di stampo fordista. Non lo diciamo noi, ma autorevoli professori. Il professor Tiraboschi, ad esempio, ha scritto un bellissimo articolo che richiama questo aspetto, dicendo che la riforma Monti-Fornero è sbagliata. Il professor Tiraboschi, che ricordo essere stato uno dei collaboratori di Marco Biagi, dice che essa è concettualmente sbagliata. Prima veniva evocata la figura di Marco Biagi, però bisogna stare attenti a simili

accostamenti. Purtroppo, non avremo mai più la riprova del giudizio di Marco Biagi su una riforma così fatta, ma è certo che il suo allievo prediletto dice che essa è concettualmente sbagliata, perché si fonda sulla irragionevole convinzione di poter ingabbiare la multiforme e sempre più diversificata realtà dei moderni modi di lavorare e produrre in un unico e prevalente schema formale: quello del lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Capite bene che qui c'è un difetto all'origine, di impostazione e di impianto complessivo del provvedimento. Prima abbiamo sentito il collega Castro tentare l'impresa di considerare questo provvedimento una miscela tra la visione del Popolo della Libertà e quella del Partito Democratico. Avendo partecipato ai lavori della Commissione, ho la sensazione che esso sia un disegno di legge scritto e voluto fortemente dagli esponenti del Partito Democratico e che corrisponda, in alcuni passaggi, alla loro visione, anche ideologica. Penso, ad esempio, al tema del lavoro flessibile e – quindi – del restringimento della flessibilità in entrata e ai temi delle partite IVA e delle collaborazioni coordinate e continuative, che devono essere considerate, secondo tale visione, un uso distorto e fraudolento delle forme di lavoro.

Credo che ci sia una più netta prevalenza di quella visione rispetto a quella del Popolo della Libertà che ho conosciuto io in questi quattro anni. Mi riferisco alla visione dell'ex ministro Sacconi, che mi pare non sia assolutamente conciliabile con gran parte di questo provvedimento, che non c'entra quasi nulla con ciò che, in materia di lavoro, aveva portato avanti il Governo Berlusconi. Ad ogni modo, prendiamo atto di questo «compromesso storico» e andiamo avanti.

Certamente questo provvedimento avrà un costo per le aziende, non solo in termini di costi del lavoro ulteriori. Tutti voi lo sapete: basta leggere la riforma del mercato del lavoro su come vengono finanziati questi nuovi ammortizzatori sociali, ricorrendo a nuovi contributi e tasse. Vi sarà, quindi, un aumento del cuneo fiscale e previdenziale.

Sono sindaco di un Comune, e nella mia casella di posta elettronica sta arrivando una valanga di pubblicità di società di consulenza che sostengono che la nuova riforma Fornero appare apportare significative modifiche al mercato del lavoro, che dovranno cambiare il modo di gestire le assunzioni, i licenziamenti e le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali. Tutto questo comporterà un costo per le aziende.

Questo dicono le pubblicità, ed è vero, perché questa riforma interviene in un contesto economico e occupazionale drammatico. Ormai ci avviciniamo al 10 per cento di disoccupazione. In un momento in cui le imprese sono in difficoltà enorme (lo sapete, e non è il caso di tornare su questi aspetti), in un momento in cui già chiediamo loro il versamento IMU su stabilimenti e uffici, che daranno il colpo di grazia alle piccole e medie imprese che riescono a sopravvivere con piccoli margini di guadagno, adesso costringiamo questi imprenditori a prendersi un consulente del lavoro per studiare come questa riforma modificherà le loro modalità di organizzazione del lavoro interno. Se c'era un momento non opportuno

per fare questa riforma del lavoro, era proprio questo. Era il momento di lasciare in pace gli imprenditori, lasciarli lavorare in tranquillità, cercando di eliminare la mole enorme di leggi che abbiamo e che pongono ostacoli e difficoltà a chi vuole produrre e lavorare in santa pace in questo Paese.

La nostra opinione è condivisa dal presidente di Assolombarda Perini secondo il quale, se la riforma del lavoro è così, sarebbe meglio non farla. Evito la lettura dell'intervista ma egli chiede, se questo è il risultato dello spirito riformatore del Governo Monti-Fornero, di non fare nulla perché solo così ne avremo un guadagno. (*Applausi dal Gruppo LNP*). Possiamo andare avanti. Anche i consulenti del lavoro hanno la loro parte di critiche e affermano che non è una riforma per il lavoro, giustamente evidenziando che il vero problema di questo Paese è il costo del lavoro, che qui non solo non viene intaccato, ma viene aumentato. Abbiamo portato all'attenzione della Commissione che in questo Paese il vero obiettivo da raggiungere è tutto qua, se si vuole davvero aiutare l'impresa e rilanciare l'occupazione.

Noi abbiamo il 115 per cento del costo del lavoro rispetto alla retribuzione netta in busta paga. Il vero problema è questo, quello fiscale e previdenziale del costo del lavoro. Se un operaio prende 1.000 euro netti in busta paga e ne costa 3.200 al suo datore di lavoro, è chiaro che è difficile assumere il 100 per cento della forza lavoro con un contratto di lavoro a tempo indeterminato: diventa un'impresa pressoché impossibile. Il rischio è che chi ha capito come funziona questa riforma si rivolgerà a società estere, che fatturano per servizi che hanno oneri e costi che invece adesso sono previsti dalla riforma Fornero. Il rischio è che avremo una delocalizzazione anche della gestione delle aziende, e non solo produttiva. Alla fine, un'azienda preferirà non avere più dipendenti, ma esternalizzare i servizi a una società straniera che non avrà la zavorra che avranno le nostre imprese approvando la riforma Monti-Fornero.

Noi chiediamo almeno a voi, colleghi del PdL, un minimo di coerenza rispetto ai quattro anni passati assieme in questa Aula in cui abbiamo discusso tanti temi del lavoro, e di votare a favore della questione pregiudiziale QP1 e contro questa riforma. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Li Gotti per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione pregiudiziale QP2 da noi proposta affronta diversi punti. Mi soffermerò su quello che ritengo più viziato da manifesta incostituzionalità.

Sappiamo che originariamente questo testo prevedeva una norma assurda, ossia si assumeva che, qualora il giudice avesse ritenuto l'insussistenza dei motivi a fondamento del licenziamento, avrebbe dovuto dichiarare nullo il licenziamento e, nel contempo, risolvere il rapporto di lavoro. Ovviamente questa era una contraddizione in termini. Non era un testo che poteva reggere ad una lettura anche superficiale. Se si dichiara nullo

il licenziamento, non può poi il giudice nello stesso atto dichiarare la risoluzione del rapporto. Ed allora si è modificata la norma e, così come è stato fatto, si è peggiorata la situazione di incostituzionalità. Noi sappiamo che il profilo di costituzionalità di una norma, in termini di diritti soggettivi, riguarda la parità di trattamento in presenza di *status* giuridici omologhi, nel senso che sul presupposto di una condizione giuridica omologa non può esserci un diverso trattamento.

Cosa è successo e cosa invece contiene l'articolo 14 che modifica l'articolo 18? Partiamo dal quarto capoverso della lettera *b*), di cui al comma 1, che è importante, in quanto riguarda i licenziamenti disciplinari, che ritroviamo successivamente. Il quarto capoverso recita testualmente: «Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato» – o perché il lavoratore non l'ha commesso – «annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro». Quindi, al licenziamento disciplinare insussistente consegue la nullità del licenziamento ed il reintegro nel posto di lavoro.

Il quinto capoverso stabilisce: «Il giudice, nelle altre ipotesi» – non siamo più nel licenziamento disciplinare – «in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità...». Quindi, il licenziamento è ingiusto, ma il rapporto è dichiarato risolto.

Il paradosso arriva al settimo capoverso dove, si legge: «Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma» (quello che prevede il reintegro in caso di licenziamento insussistente), in due ipotesi molto specifiche. Si prosegue: «Può altresì applicare la predetta disciplina» ossia quella prevista del quarto comma, quindi il reintegro «nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo». Quindi, nel caso in cui il giudice accerti l'insussistenza del giustificato o motivo della giusta causa. Continuiamo la lettura: «Nelle altre ipotesi» – ne risulta un'altra fattispecie, ma non riusciamo a capire quali sarebbero le altre ipotesi – «in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma», ossia la risoluzione del rapporto di lavoro.

Quindi, se il licenziamento è motivato da ragioni insussistenti, il giudice può ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro; se il licenziamento è motivato da ragioni insussistenti, ma l'insussistenza non sia manifesta, il giudice deve dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro. Insomma, lo *status* giuridico di cui è destinatario il lavoratore è quello dell'accertamento di insussistenza del giustificato motivo o della giusta causa. È il sostantivo che va preso in considerazione nei giudizi di costituzionalità, ossia l'accertamento di «insussistenza»; invece ci si è spostati sull'aggettivo: «la manifesta insussistenza», che determina la possibilità del reintegro; l'insussistenza non manifesta determina obbligatoriamente la risolu-

zione del rapporto di lavoro. Ma l'insussistenza è frutto di un accertamento; l'esito dell'insussistenza non può basarsi sulla complessità o sulle modalità di accertamento adottate dal giudice.

Il destino del lavoratore, che si vede dichiarare insussistenti i motivi del suo licenziamento, non può dipendere dalle modalità di accertamento del giudice. È l'approdo del giudizio che determina i criteri di omologo trattamento. Nel momento in cui il giudice accerta, in maniera complessa o in maniera semplice, che la giusta causa o il giustificato motivo è insussistente, la conseguenza deve essere identica: non può dipendere, in un caso la possibilità del reintegro e nell'altro caso l'obbligatorietà della risoluzione del rapporto di lavoro, da quello che fa il giudice, da come il giudice lo fa e attraverso quale complessità. Non c'entra il lavoratore con tutto ciò.

Noi stiamo parlando di situazioni giuridiche come effetto di un giudizio di accertamento: quello è l'atto che vale ai fini di verificare l'omologo trattamento, non le modalità dell'accertamento. Se l'accertamento è per l'insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, non può un aggettivo cambiare il destino di una persona, perché non è pensabile che se è insussistente il motivo in un caso c'è il licenziamento e nell'altro ci può essere il reintegro. (*Applausi dal Gruppo IdV*). Questa è una manifesta incostituzionalità, e dovete vergognarvi di chiamarla riforma. (*Applausi dal Gruppo IdV. Commenti del senatore Gramazio*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Li Gotti, anche per il suo dotto ed erudito intervento di carattere giuridico.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Maraventano per illustrare la questione sospensiva QS1. Ne ha facoltà.

MARAVENTANO (*LNP*). Signor Presidente, signora Ministro, colleghi, la nuova disciplina del rito giudiziario speciale del lavoro trova applicazione ogniqualvolta siano in gioco controversie relative alla reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Sul punto, in merito ai profili di copertura, premesso che la nuova procedura contenziosa presenta un accentuato carattere di innovatività rispetto alla procedura ad oggi vigente, ascrivendo al giudice ordinario il compito di dichiarare l'eventuale annullamento del provvedimento di licenziamento, ove non coerente con la casistica indicata, ma entro termini tassativi indicati a far data dalla presentazione del ricorso e con effetti immediati di quanto pronunciato, secondo noi andrebbe veramente effettuata una ricognizione approfondita, coinvolgendo possibilmente anche tecnici del Ministero della giustizia. Dobbiamo cioè sapere se oggi siamo in grado, soprattutto con la situazione che abbiamo dinanzi, di affrontare effettivamente un lavoro del genere. Mi sembra un po' strano, perché ci sono nel nostro Paese delle situazioni molto arretrate: mi sembra veramente assurdo.

Andrebbe pertanto effettuata una ricognizione approfondita in merito all'attuale stato degli organici del personale giudiziario ed amministrativo

della giustizia ed alla loro idoneità a far fronte ai fabbisogni organizzativi e strumentali che potrebbero insorgere per effetto della attuazione del nuovo *iter*. Tutto ciò, al fine di escludere il sopravvenire di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo la redazione di un'ideale relazione tecnica recante i dati e gli elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità del nuovo carico di lavoro.

Il Gruppo della Lega Nord Padania chiede pertanto una sospensione di 15 giorni dell'esame del disegno di legge n. 3249, al fine di consentire al Governo di predisporre i suddetti approfondimenti. Non è che possiamo fare le cose così di fretta, perché già questo provvedimento sarà veramente un disastro per il nostro Paese. Auspico pertanto che si sospenda l'esame di tale provvedimento e che il Governo lo approfondisca seriamente. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali e sospensive presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

VALLARDI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (*LNP*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, signora Ministro, questo disegno di legge, che secondo noi della Lega Nord non è altro che un provvedimento che si maschera da riforma del lavoro, sembra finalizzato, almeno da quanto si sente dai Gruppi che lo sostengono, a una prospettiva di crescita, però, a nostro parere, altro non produrrà che un'accentuazione della precarizzazione del mercato del lavoro.

Per arginare gli effetti della grave crisi economica che stiamo vivendo e favorire il rilancio delle nostre imprese credo sia assolutamente necessaria una riforma dell'intero settore, ma non certo nei termini e nei presupposti in cui questa riforma viene oggi presentata da parte del Governo e dei Gruppi di maggioranza in quest'Aula. Per rilanciare l'economia di un Paese ci vuole una buona classe imprenditoriale, lo sappiamo tutti, però ci vogliono anche dei lavoratori motivati e stimolati a collaborare al buon successo dell'azienda per cui generalmente lavorano.

Tale provvedimento di condiviso con i lavoratori, secondo noi, non ha assolutamente nulla. Credo sia giusto ricordare come il nostro sia un Paese in cui la forza lavoro rappresenti una delle principali risorse. Lo sappiamo tutti, ma credo valga doverosamente la pena ricordare che il nostro è un Paese che non ha materie prime, petrolio, risorse minerarie. Avevamo le energie rinnovabili ma mi sembra che questo Governo, con gli ultimi provvedimenti, abbia affossato anche gli investimenti sulle energie rinnovabili. Il nostro prodotto interno lordo si basa sulla trasformazione delle materie prime e sappiamo che le materie prime, che importiamo da-

gli altri Paesi, per essere trasformate hanno bisogno del genio dei nostri imprenditori, ma soprattutto della forza lavoro dei nostri operai.

In questo contesto, è quindi essenziale che i nostri lavoratori siano sereni e motivati. Serve quindi un patto sociale, altrimenti sarà dura risolvere il Paese dalla crisi economica e le sorti sociali dell'Italia.

Non credo che il provvedimento al nostro esame vada nella direzione che tutti ci aspettiamo e soprattutto non va in direzione di una condivisione con gli operatori. Anzi, i lavoratori – e credo sia facile comprenderlo – da questo provvedimento si vedono togliere i diritti fondamentali conquistati con decenni di lotte sindacali.

Questa crisi globale è amplificata in tutti Paesi industriali, lo vediamo anche ultimamente, da interventi sbagliati nel mercato del lavoro che hanno purtroppo aumentato la precarietà e la disoccupazione. L'attuale Governo, invece di cercare soluzioni innovative e veramente risolutive, si è aggregato alle politiche portate avanti dagli altri Paesi, pensando di risolvere i problemi: vediamo invece dai risultati di ogni giorno e dalla lettura dei giornali che stiamo solamente peggiorando la situazione.

Non è chiara la *ratio* secondo cui nel nostro Paese possa funzionare ciò che nel resto del mondo si è dimostrato purtroppo fallimentare. Ma questo Governo purtroppo ha deciso che, per uniformarsi alle richieste dei mercati internazionali, si può anche arrivare al punto di limitare e costringere i diritti acquisiti dei lavoratori. Si arriva anche a promuovere nuovi *iter* giudiziari per i contenziosi – lo abbiamo sentito poc'anzi dal senatore Mazzatorta – senza che queste disposizioni siano accompagnate da tutte le valutazioni necessarie. Non si è fatta neanche un'indagine sull'effettivo organico del personale di magistratura e sulla sua idoneità a svolgere i nuovi compiti previsti, che potrebbero portare anche ad un aggravio delle spese pubbliche per le poche cose che in questo Paese funzionano, tipo i *voucher*. Questi vengono tolti, riportando le categorie deboli – l'accesso dibattito sulla questione è di questi giorni – nel caos più assoluto. Penso a categorie come gli studenti, i pensionati, le casalinghe, ma non solo loro. Pensiamo anche alle aziende agricole che con i *voucher* avevano risolto e legalizzato i loro problemi occupazionali.

Togliendo i *voucher*, cari colleghi, siamo convinti si ritornerà favorire il lavoro nero, ritorneranno in campo vecchi ricordi, bui e nefasti, come quando i Carabinieri e la Guardia di finanza inseguivano per i campi chi vendemmiava o raccoglieva pomodori. Ci sono anche ricordi recenti. Negli anni 2008-2009, soprattutto nelle Regioni del Nord, con la vendemmia c'erano purtroppo questi brutti esempi e togliendo i *voucher* probabilmente questi ricordi torneranno alla memoria.

I *voucher*, adottati nel 2009 dall'allora ministro Zaia e condivisi dal ministro Sacconi, avevano risolto il problema del lavoro nero in agricoltura e quello delle aziende agricole che dovevano tamponare i momenti di forte richiesta di manodopera. Ecco, credo che sul problema dei *voucher* sia opportuno che questo consesso istituzionale, questa Assemblea ragioni profondamente.

Dal punto di vista procedurale (che era stato molto bene affrontato dai miei colleghi prima), si sorvola sul fatto – ma è giusto ricordarlo – che questo provvedimento presenta profili manifestamente incostituzionali rispetto ai diritti sanciti: ricordo gli articoli 35, 36, 37, il 38 e anche il 41 della Costituzione. Purtroppo (è la questione più importante) si dimentica addirittura che la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro e che dal lavoro derivano molti principi fondamentali dell'uomo, deriva la libertà. Con questo provvedimento si va ad intaccare e a ledere il principio della libertà.

Per questo, per il Gruppo della Lega Nord, questo provvedimento non è ammissibile. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Mura e da altri senatori (QP1), e dal senatore Li Gotti e da altri senatori (QP2).

Non è approvata.

MURA (*LNP*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Il risultato è palese, senatore Mura. Comunque, procediamo alla controprova soltanto per quieto vivere, in quanto l'esito è schiacciante.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore Mazzatorta e da altri senatori.

Non è approvata.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, richiamo il comma 1 dell'articolo 98 del Regolamento del Senato, che recita: «Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, ciascun Senatore, prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

Il Gruppo dell'Italia dei Valori avanza tale richiesta.

GIULIANO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO (*PdL*). Signor Presidente, la questione fu posta in Commissione lavoro da parte della Lega, e già in quella sede fu ritenuto non opportuno, o non necessario, il parere del CNEL. Purtuttavia, noi convocammo in audizione il presidente del CNEL, l'onorevole Antonio Marzano, il quale fornì un contributo di rilievo professionalmente alto a questo provvedimento, e quindi la questione rimase chiusa.

Ritengo che anche attualmente non ci sia alcuna necessità di ribadire quelle motivazioni che sono state fornite in Commissione. Ad ogni modo, del contributo dato dal CNEL in sede di audizione è stato tenuto ampiamente conto. (*Applausi del Senatore Izzo*).

PRESIDENTE. Quindi, il CNEL è già stato audito in Commissione.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, è evidente che l'articolo 98 del nostro regolamento parla di «parere», non di «audizione». Il parere deve essere formale, depositato, in modo che – lo prevede sempre il Regolamento del Senato e poi ci sono anche alcune valutazioni in merito della Giunta per il Regolamento – possa essere «allegato al disegno di legge». (*Commenti del Gruppo PdL*).

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, intervengo per confermare che anche noi, come Gruppo Lega Nord, siamo favorevoli a questa richiesta. Si tratta di un aspetto importante, perché il provvedimento di cui stiamo discutendo prevede questioni che rientrano nell'ambito dell'economia e del lavoro, ovvero materie per le quali è competente ad esprimere un parere il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, così come previsto dall'articolo 98 del Regolamento, in quanto il CNEL è l'organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

È vero che nel corso dell'audizione, a cui si è fatto riferimento, presso la Commissione di merito nell'ambito dell'esame di questo provvedimento, che reca disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro, il CNEL non ha fornito un parere formale per mancanza dei tempi necessari. Tuttavia, ricordiamo che in quella occasione ha sottolineato come appaiano insufficienti gli interventi per il lavoro femminile, ad esempio, giudicando alcune proposte del disegno di legge puramente simboliche e suggerendo invece provvedimenti che abbiano una valenza a

medio termine ed agiscono sulla frammentazione del mercato. Quindi, credo sia compito di quest'Assemblea mettere in atto ogni azione necessaria affinché si licenzi un provvedimento volto a garantire al meglio le elementari esigenze dell'equità sociale e a favorire un maggiore sviluppo.

Per tale ragione, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento del Senato, come è già stato richiesto, chiediamo che quello del CNEL sul provvedimento in esame sia un parere assolutamente formale e che non si faccia riferimento esclusivamente alle valutazioni – con le quali peraltro sono state evidenziate talune criticità – del CNEL in audizione. (*Applausi del Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della richiesta avanzata dal senatore Belisario.

Verifica del numero legale

MURA (*LNP*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3249

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di acquisire il parere formale del CNEL, avanzata dal senatore Belisario.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale, che avrà inizio nella seduta antimeridiana di domani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo per un'interpretazione autentica del Regolamento relativamente all'articolo 98.

Condivido pienamente la richiesta avanzata, in quanto mi sembra coerente con i contenuti del provvedimento. Tuttavia, dopo l'interpretazione dell'articolo 98 data dalla Giunta per il Regolamento, facendola rientrare in una fattispecie dell'articolo 93 come questione sospensiva, ritengo che il Regolamento...

PRESIDENTE. È l'articolo 98 che richiama l'articolo 93, senatore Calderoli; non è la Giunta. L'articolo 93 è richiamato dall'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 98.

CALDEROLI (*LNP*). Esattamente. Se si tratta di una fattispecie dell'articolo 93, è evidente che la richiesta del parere del CNEL va trattata insieme alle questioni sospensive e non successivamente ad esse.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 24 maggio 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 24 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Seguito della discussione generale del disegno di legge:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (3249) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 16

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 20,34*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita (3249)**

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

MURA, MARAVENTANO, ADERENTI, BOLDI, BRICOLO, CAGNIN, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI CESARINO, PITTONI, RIZZI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI

Respinta (*)

Il Senato, esaminato il disegno di legge Atto Senato n. 3249 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita),

premessi che:

prima di ogni altra argomentazione, nel merito del provvedimento in esame, è necessario evidenziare come il presente disegno di legge nei fatti violi il principio di cui al secondo comma dell'articolo 54 della Costituzione (i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore). Tale, forte, affermazione trova giustificazione nella evidente contraddizione tra la rubrica, la relazione introduttiva e il testo dell'articolato del disegno di legge governativo, che da un lato enuncia una riforma del lavoro finalizzata ad una prospettiva di crescita e dall'altro lato in sostanza non fa altro che limitare, costringere i diritti acquisiti dei lavoratori producendo nei fatti una accentuazione della precarizzazione del mercato del lavoro con il solo ed unico fine di uniformarsi alle richieste dei mercati internazionali in una logica di riduzione del differenziale sui titoli pubblici;

la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, questo enunciato dogmatico rappresenta la base sulla quale è stato redatto il testo della Costituzione, individuando proprio nel lavoro il primo ed organico strumento dal quale derivano tutti i principi fondamentali dell'uomo. Formula che nel tempo ha rappresentato un punto cardine dal quale il legislatore e la magistratura, nel ruolo di interprete della normativa, non può discostarsi,

evidenziando una giusta asimmetria tra i diritti dei lavoratori rispetto a qualsiasi altro diritto contrapposto;

l'iniziativa legislativa del Governo uniformandosi ad un sistema globalizzato che si fonda sulla progressiva, graduale rimozione di alcune garanzie riconosciute ai lavoratori allo scopo di favorire una competitività delle imprese e di arginare il diffondersi degli effetti della congiuntura economica, nei fatti si dimostra di per se fallimentare. La cronicizzazione di una perdurante precarietà ed inferiorità dei lavoratori avvenuta negli ultimi dieci anni nei Paesi industriali è una delle principali cause dell'attuale crisi economica. Quindi, oltre ad essere irragionevole il tentativo del Governo di perseguire attraverso questa riforma del lavoro l'ottenimento di effetti diversi, rispetto alle medesime politiche che si sono dimostrate disastrose negli altri Paesi occidentali, presenta profili manifestamente incostituzionali rispetto ai diritti sanciti *ex* articoli 35, 36, 37, 38 e 41 della Costituzione;

la nuova disciplina dei licenziamenti introdotta dal presente disegno di legge per la sua natura estremamente complessa presenta diversi profili di criticità che comporteranno una crescita esponenziale del contenzioso. Tale osservazione vale tanto per i licenziamenti disciplinari, nei quali l'inesistenza dell'addebito rappresenta un'ipotesi piuttosto rara, quanto per quelli economici.

In merito, infatti, alla motivazione economica al licenziamento così come disciplinata nell'articolato del Governo, per la sua impossibilità intrinseca a distinguere tra una ragione infondata o manifestamente infondata fa venire meno il discrimine dal punto di vista giuridico non reggendo alla verifica di costituzionalità.

In conclusione appare evidente il profilo di incostituzionalità nella violazione del principio di eguaglianza sancito *ex* articolo 3 della Costituzione in merito all'esclusione del settore statale dalla riforma;

delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 3249.

QP2

LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 3249 recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premessi che:

il rilievo costituzionale del diritto del lavoro costituisce una delle manifestazioni più significative ed importanti di quella caratterizzazione in senso sociale dello Stato democratico che trova nella Carta costituzionale la sua espressione fondamentale;

la nostra Carta costituzionale si apre con la definizione della forma di Stato «repubblicana», «democratica» e «fondata sul lavoro». Oltre all'elevato valore simbolico, il suo significato profondo si concreta nel legame, nel nostro sistema costituzionale, tra la centralità della persona umana e quella del lavoro, non come fine a se stesso, né come mero strumento per il conseguimento dei mezzi di sussistenza, bensì come tramite necessario per l'affermazione della personalità. Tale orientamento è stato, peraltro, costantemente confermato dalla Corte costituzionale: in tal senso possono citarsi le sentenze n. 1 del 1986, n. 419 e n. 219 del 1993, nonché la sentenza n. 390 del 1999, secondo cui l'affermazione costituzionale del diritto al lavoro, tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni, rispecchia il valore riconosciuto al lavoro, posto tra le basi dell'ordinamento (articolo 1 Della Costituzione), nel quale si manifesta anche la dignità e la libertà di scelta della persona;

la dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno riconosciuto particolare rilievo proprio alle disposizioni costituzionali di principio, specie nell'ambito interpretativo: esse hanno il compito di orientare l'interpretazione, non solo della legislazione ordinaria, ma anche delle altre disposizioni della Costituzione, secondo la c.d. «interpretazione per valori» (o per principi). Una forza particolare spetta, in tale ambito, ai «principi fondamentali» o «supremi», tra i quali indubbiamente si inserisce, alla luce della collocazione costituzionale e dei lavori preparatori, la formula dell'articolo 1;

il rapporto interprivato di maggior rilievo sul piano costituzionale è ormai il rapporto di lavoro, che non viene tutelato soltanto per mezzo di un'attività amministrativa, riconducibile alla funzione dello Stato, ma viene disciplinato, in funzione protettiva del lavoratore, anche al livello dell'autonomia dei privati, sia nelle loro organizzazioni collettive che come singoli. È quindi evidente la considerazione del lavoratore quale «soggetto-contrante più debole» a fondamento della Carta costituzionale;

questo appare dalla nutrita presenza del riferimento al «lavoro» o ai «lavoratori» nella Costituzione italiana: a partire dall'articolo 3, comma secondo (ove ci si riferisce alla necessità che la Repubblica rimuova «gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese») e dall'articolo 4, ove si individua un vero e proprio «diritto al lavoro» («La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto»). In particolare da quest'ultima previsione è stata fatta derivare, in via interpretativa, l'esigenza di politiche che puntino alla piena e finanche alla stabile occupazione. Si aggiungano, inoltre, l'articolo 35, secondo il quale «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», l'articolo 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente); l'articolo 37 (parità retributiva tra uomo e donna e tutela del lavoro minore e femminile); l'articolo 38 (previdenza e sicurezza sociale); gli articoli 39 e 40 (sindacato, contratto collettivo e diritto di sciopero);

in definitiva, tutte queste norme sono riconducibili ad un matrice unitaria: la rilevanza riconosciuta dal legislatore costituzionale alla posizione soggettiva debole del lavoratore, connessa alla tutela della libertà e dignità sociale;

considerato, inoltre, che:

dal Titolo V della Parte Seconda della Costituzione deriva una significativa ridislocazione di poteri legislativi in materia di lavoro. Nel medesimo articolo 117 della Costituzione si registra, infatti, la coesistenza delle due voci, potenzialmente tali da poter ospitare il diritto del lavoro: l'«ordinamento civile» assegnato alla competenza esclusiva dello Stato, *ex* articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e la «tutela e sicurezza del lavoro» attribuito alla competenza legislativa concorrente *ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riconducibile all'organizzazione di controllo e di vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione, nonché la previdenza complementare e integrativa;

pertanto, rientrando la regolamentazione dei contratti e dei rapporti di lavoro nella competenza esclusiva dello Stato, appare necessario definire l'oggetto della competenza concorrente (terzo comma dell'articolo 117) e di quella piena o esclusiva (quarto comma dell'articolo 117) della Regione. Segnatamente, quanto agli ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione e cassa integrazione), la necessità di coordinarli con le politiche attive del lavoro, anche sulla base delle indicazioni europee, suggerirebbe di comprenderli nell'ambito della competenza concorrente, mentre la loro correlazione con la disoccupazione e con lo status professionale dei destinatari (cfr. articolo 38, secondo comma, della Costituzione) sembrerebbe viceversa ricondurli nell'ambito della «previdenza sociale» demandata in via esclusiva alla competenza legislativa statale;

è inoltre oggetto di competenza legislativa regionale la materia della istruzione e formazione professionale, in forza del metodo di riparto delle competenze, fondato sulla attribuzione alle Regioni di una potestà legislativa generale (cfr. articolo 117, quarto comma, della Costituzione), compresa solo nelle materie riservate alla competenza statale esclusiva o concorrente. La istruzione e formazione professionale rappresenta, infatti, un settore materiale espressamente escluso dalla competenza concorrente (Stato-Regioni) in materia di istruzione, il che rende indiscutibile la conclusione che esso rientri nell'ambito della competenza esclusiva regionale. Ne deriva, tra l'altro, che la disciplina dei contratti formativi, come l'apprendistato e i contratti di formazione e lavoro, finisca per coinvolgere verticalmente sia la competenza esclusiva dello Stato, sia la competenza concorrente Stato-Regioni, sia infine la competenza esclusiva delle Regioni;

il testo dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente delle Regioni la materia della «tutela e sicurezza del lavoro», nella quale devono considerarsi rientranti le politiche attive del lavoro, il mercato del lavoro, i servizi per l'impiego, le agenzie di mediazione e di lavoro interinale, gli ammortizzatori sociali e gli incentivi al-

l'occupazione, nonché l'attività di controllo e di vigilanza. Negli ambiti materiali attribuiti alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, s'impone pertanto al legislatore statale un mutamento di tecnica legislativa (normazione di principio e non di dettaglio). Sotto questo specifico profilo, disegno di legge n. 3249 in oggetto, non costituisce affatto un esempio di normazione compatibile con il riparto competenziale disposto dalla Titolo V, Parte Seconda, della Costituzione repubblicana;

valutato, in particolare, che:

l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), incide in maniera estremamente negativa sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al D.lgs. n. 368 del 2001, di attuazione della Direttiva 1999/70/CE, il cui articolo 1, comma 1 dispone che: «È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo». Ai sensi del comma 2 del predetto articolo, «L'apposizione del termine è priva di effetti se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1». Ciò nasceva dall'esigenza di evitare che, attraverso il ricorso ad una successione reiterata di contratti di lavoro a tempo determinato, fosse possibile aggirare fraudolentemente, la regola generale secondo cui, per far fronte ad esigenze permanenti, il datore di lavoro dovrebbe sempre ricorrere al contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto a tempo determinato avrebbe dunque dovuto rappresentare una eccezione cui ricorrere soltanto a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali. L'A.S.3249, pur enunciando nella Relazione di voler rispettare lo spirito della citata direttiva comunitaria, all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), introduce una disposizione che consentirà alle imprese di ricorrere al contratto a tempo determinato non in ipotesi eccezionali o temporanee, legate ad esigenze oggettive e riscontrabili, bensì in qualsiasi occasione, anche se legata ad esigenze permanenti, come ad esempio la carenza strutturale di organico. Tale norma si pone in totale contraddizione con quanto espressamente perseguito dalla direttiva comunitaria. Ciò in quanto la previsione di cui all'articolo 3, lettera *b*), che consente di non indicare la causale, ossia le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo per l'apposizione del termine al primo rapporto a tempo determinato di «durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione». Ne deriva che il datore di lavoro potrà liberamente stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, per qualsiasi esigenza, dunque anche per far fronte al normale fabbisogno ordinario di personale, purché ciò avvenga sempre con un diverso lavoratore. Questo, in palese violazione con l'articolo 10 e 117, comma primo, della Carta costituzionale, in riferimento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e da quelli internazionali;

l'articolo 9, comma 1, prevede che, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,

ove ricorrano almeno due delle tre condizioni elencate alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dello stesso comma, siano considerate necessariamente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Se l'intenzione è evidentemente quella di porre un freno al deprecabile fenomeno delle cosiddette «finte partite IVA», occorre però segnalare che la formulazione della norma, nella sua rigidità porrebbe sicuramente gravi problemi in sede applicativa. Ciò perché, in caso di controversia promossa dal lavoratore a partita IVA, la verifica in sede giudiziale della ricorrenza delle condizioni che fanno scattare la citata presunzione non consentirebbe al giudice di qualificare il rapporto di lavoro diversamente da una collaborazione coordinata e continuativa. Ciò naturalmente non è corretto, poiché il giudice è tenuto a qualificare il rapporto di lavoro in base al concreto contenuto dello stesso e, pertanto, la norma che imponesse di qualificarlo soltanto come collaborazione coordinata e continuativa si porrebbe inevitabilmente in contrasto con principi giurisprudenziali consolidati. L'articolo 9, comma 1, infatti, attribuisce al committente/datore di lavoro, la possibilità di fornire prova contraria, ossia prova della genuinità del rapporto di lavoro autonomo, ma non prevede, invece, alcuna possibilità per il lavoratore di provare che in realtà il rapporto di lavoro sia riconducibile al lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 c.c., né che il giudice possa d'ufficio qualificarlo come tale. La norma, infatti, prevede in maniera categorica che, escluso il rapporto di lavoro autonomo, la prestazione lavorativa debba essere inquadrata nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative. Ciò in palese violazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 121 del 1993, e cioè che spetta al giudice qualificare il rapporto di lavoro in base al suo concreto atteggiarsi ed il legislatore, travalicando i propri limiti, non potrebbe negare la qualificazione di rapporto di lavoro subordinato ad un rapporto di lavoro che ne presenti le caratteristiche oggettive. Pertanto la norma si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza (articolo 3 Cost), con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost) ed infine con il diritto alla giusta retribuzione (articolo 36 Della Costituzione);

con gli articoli da 13 a 21 si riscrive la normativa sulla flessibilità in uscita, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, nonché il relativo regime di garanzie dei lavoratori. In particolare, l'articolo 14, che incide sulle tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, sostituisce i primi sei commi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, modificando il regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali illegittimi con una disciplina illogica e contraddittoria. Il quarto capoverso del suddetto articolo prevede, con riguardo ai licenziamenti cosiddetti disciplinari, che nei casi in cui non sussistano la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo, il giudice annulli il licenziamento e condanni il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente. Diversamente, invece, nei casi di cui al quinto capoverso della lettera *b)*, ovvero in tutti gli altri casi in cui il giudice accerti che non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo, non trova più applicazione la tutela speciale della reintegrazione ma unicamente quella risarcitoria. Inol-

tre, il settimo capoverso della lettera *b*) del comma 1, da un lato, prevede che il giudice, nel caso in cui accerti la «manifesta insussistenza» del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, applichi la tutela speciale della reintegrazione di cui al quarto capoverso e, dall'altro, stabilisce che, in tutte le altre ipotesi in cui il giudice accerti che non ricorrano gli estremi del predetto giustificato motivo, debba essere applicata la disciplina risarcitoria di cui al quinto comma. Se appare coerente che nel caso di insussistenza del fatto che ha dato luogo al licenziamento si proceda alla reintegrazione, del tutto irragionevole risulta essere la previsione per la quale in tutti gli altri casi in cui non ricorrano gli estremi del giustificato motivo il giudice possa assicurare una tutela risarcitoria. La schizofrenia legislativa nella scelta fra la reintegrazione da un lato e l'opzione fra integrazione e misura risarcitoria dall'altro, di cui ai capoversi quarto, quinto e settimo della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 14, viene aggravata, nel capoverso settimo, da un riferimento alla «manifesta infondatezza», categoria, questa, comprensibile solo nei casi di procedure cautelari;

il medesimo articolo 14, comma 1, lettera *b*), quarto capoverso, espone il giudice ad un'eccessiva responsabilità nella determinazione della «diligenza» con cui il lavoratore licenziato si è dedicato alla ricerca di una nuova occupazione. Con riferimento ai predetti profili concernenti l'articolo 14 l'unica modificazione introdotta dalla commissione in sede referente, è consistita nell'espungere la legge dal novero delle fonti che, oltre ai contratti collettivi e ai codici disciplinari applicabili, in base alle quali una condotta è punibile con sanzione conservativa, nell'ambito delle ipotesi in cui il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria. Si rileva, quindi, non solo che è stata mantenuta una eccessiva discrezionalità nella valutazione del pur incongruo requisito della manifesta insussistenza ma anche il permanere di una evidente ed ingiustificata disarmonia fra i rimedi previsti a seconda dei diversi estremi del giustificato motivo, con ciò disarticolando una tutela giurisdizionale attualmente coerente e armonica;

l'articolo 15, comma 2, dispone che «Gli eventuali vizi della comunicazione [...] possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo». Si tratta della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, all'interno della quale devono necessariamente essere contenute alcune importanti informazioni, come ad esempio, i motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale, o i motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio a tale situazione, ed evitare, in tutto o in parte i licenziamenti, ovvero ancora, il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali di tale personale eccedente, ecc.. L'importanza di tale comunicazione è evidente nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/91. Ciò perché essa ha fortemente limitato il potere di accertamento della magistratura, la quale, in

conformità con l'articolo 41 della Costituzione, non può sindacare le scelte discrezionali operate dall'imprenditore che decide di modificare la struttura della sua azienda, potendo esclusivamente verificare la correttezza formale dell'intera procedura, attraverso l'esame, in primis, della comunicazione di avvio della stessa. La finalità di tale comunicazione è duplice. Da un lato, essa risponde alla necessità di informare adeguatamente le organizzazioni sindacali con le quali l'azienda è tenuta a confrontarsi nel corso della procedura, in modo da favorire una effettiva gestione contrattata della procedura di riduzione del personale; dall'altro, essa è diretta a soddisfare una oggettiva esigenza di trasparenza del processo decisionale che poi sfocerà nel collocamento in mobilità o nell'intimazione dei licenziamenti al personale in esubero. Il potere di verificare l'effettiva sussistenza delle ragioni addotte dall'imprenditore a fondamento del licenziamento collettivo spetta soltanto alle organizzazioni sindacali destinatarie della comunicazione di avvio della procedura. Tale comunicazione, se incompleta, reticente o viziata, risulta impeditiva di una proficua partecipazione alla cogestione della procedura da parte del sindacato, che non avendo avuto la concreta possibilità di svolgere il suo ruolo di cogestione della procedura, non sarà in grado di manifestare una piena e consapevole adesione in sede di accordo con l'azienda. È pertanto ovvio che l'intervenuto accordo, così raggiunto, non possa sanare ex post il vizio della comunicazione iniziale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 15 ottobre 2002, n. 14616, hanno infatti affermato che «l'intervenuto accordo con le organizzazioni sindacali, non può sanare ex post il vizio della comunicazione di avvio della procedura». Poiché al Giudice del Lavoro è preclusa ogni possibilità di controllare nel merito le cause che hanno determinato la necessità di ricorrere al licenziamento collettivo, precludergli anche la possibilità di verificare la correttezza formale della comunicazione di avvio della procedura, come disposto dall'articolo 15, comma 2, significa privare irrimediabilmente il lavoratore di qualsiasi tutela contro il licenziamento illegittimo e ciò in palese violazione dell'articolo 24 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza desumibile dall'articolo all'articolo 3 Della Costituzione;

l'articolo 19, introducendo la possibilità della inibitoria della esecutorietà della sentenza con cui si dispone il reintegro del lavoratore illegittimamente licenziato, non solo non consente di assicurare al lavoratore, nel nuovo rito speciale, le stesse garanzie processuali in ordine all'esecutorietà delle sentenze che gli sono assicurate nel rito ordinario, ma crea una evidente disarmonia nel sistema vigente. Nell'ordinamento, infatti, la sentenza con cui viene disposto il reintegro ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 non solo è provvisoriamente esecutiva ma è, per consolidata e uniforme giurisprudenza, non soggetta all'inibitoria di cui all'articolo 431 del codice di procedura civile e quindi la provvisoria esecutorietà di cui essa è dotata ex lege non è suscettibile di essere sospesa. Tale articolo si pone in contrasto con un principio generale del rito del lavoro, che prevede una disciplina differenziata della sospensione dell'esecutività della sentenza a seconda che si tratti di decisione favore-

vole al lavoratore ovvero al datore di lavoro, dovendosi riconoscere maggiori garanzie processuali al lavoratore e conseguendo da ciò un parametro più rigido per la sospensione dell'esecutività della sentenza a favore del medesimo. Nel trattare in modo omogeneo due situazioni disomogenee, ai fini della possibilità di ottenere la sospensiva di una sentenza sfavorevole, la disposizione in esame viola palesemente il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Della Costituzione, laddove il codice di procedura civile, consentendo la sospensione degli effetti della sentenza in caso di «gravissimo danno», nell'ipotesi in cui l'istanza sia avanzata dal lavoratore, attualmente esonera dal dovere di valutare anche la fondatezza della domanda;

con riferimento al ripristino del tentativo obbligatorio di conciliazione nel caso di licenziamento economico - istituto abrogato dalla legge n. 183 del 2010 - l'articolo 13, comma 4, primo capoverso, nell'indicare la direzione territoriale del lavoro competente per la procedura conciliativa, non appare coordinato con le vigenti prescrizioni di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, che individua la competenza del giudice nel rito del lavoro. La disciplina processuale predetta, per gli aspetti sopra evidenziati e nel suo complesso, si pone quindi in contrasto sia con il principio di ragionevolezza (articolo 3 Cost) che con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost)

valutato inoltre che:

ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, l'A.S. 3249 è stato assegnato dalla Presidenza del Senato alla Commissione Giustizia, per un parere consultivo, definito di carattere «facoltativo». Va altresì considerato che i pareri della Commissione Giustizia, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del Regolamento risultano di carattere «obbligatorio», in presenza di «disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni penali o amministrative». A tal riguardo, deve rilevarsi come in seno alla Commissione Giustizia, in data 17 aprile 2012, il Relatore abbia opportunamente ritenuto di «circoscrivere l'esame del disegno di legge, ai soli articoli che, a vario titolo, afferiscono a profili di competenza della Commissione». Ha segnalato, quindi, gli articoli da 13 a 21, «con i quali si riscrive la normativa sulla flessibilità in uscita, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, nonché il relativo regime di garanzie dei lavoratori». In tale ambito egli ha poi precisato: «L'articolo 14, che disciplina le tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, sostituisce i primi sei commi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, modificando il regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali illegittimi»;

a conferma di ciò, nel corso della discussione generale, l'articolo 14 è stato non solo reiteratamente menzionato, ma ha sostanzialmente rappresentato il fulcro politico e giuridico del dibattito in sede consultiva. L'articolo in questione, così come individuato dal Relatore in Commissione Giustizia, oltre ad afferire all'ambito facoltativo del parere consultivo, concerne - per espressa ammissione - il regime sanzionatorio e, pertanto, lato sensu, l'ambito penale-amministrativo, ricadendo nel profilo

«obbligatorio» del parere consultivo. Nella redazione del parere approvato dalla Commissione Giustizia, nonostante reiterate richieste, risulta omesso ogni riferimento all'articolo 14 ed a tal proposito, la Correlatrice ha precisato che «tale decisione è stata assunta in considerazione del fatto che le modifiche apportate dall'articolo 14 alla legge n. 300 del 1970 non afferiscono direttamente a profili di competenza della Commissione giustizia». Del pari, il Sottosegretario alla Giustizia ha fatto presente che «tale ricostruzione appare condivisibile nella parte in cui anche in sede di predisposizione del disegno di legge l'articolo 14 è stato elaborato dal Ministero del welfare, ritenendosi che le disposizioni da esso introdotte fossero per lo più di carattere sostanziale»;

tale scelta omissiva, di carattere marcatamente politico, costituisce, a giudizio dei sottoscrittori della presente questione incidentale, un palese vizio in procedendo nell'ambito della procedimento legislativo - di cui all'articolo 72, primo comma, della Costituzione - riferito nel caso di specie alla sede consultiva, tenuto conto che, al di là di disposizioni di carattere sostanziale, la norma interviene direttamente in materia di tutela giurisdizionale. Ne derivava, pertanto, un dovere in capo alla Commissione, la quale non poteva precludersi dall'esprimere, con le suddette motivazioni, un parere sull'articolo 14, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del Regolamento;

a tal riguardo, al di là della connessione della questione con la insindacabilità da parte della Corte costituzionale degli interna corporis acta, è il caso di evidenziare la Sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 1996 che, al punto 9 del considerato in diritto sancisce che «[...] nello Stato costituzionale nel quale viviamo, la congruità delle procedure di controllo, l'adeguatezza delle sanzioni regolamentari e la loro pronta applicazione nei casi più gravi di violazione del diritto parlamentare si impongono al Parlamento come problema, se non di legalità, certamente di conservazione della legittimazione degli istituti della autonomia che presidiano la sua libertà»;

valutata la violazione, palese oltre che latente, degli articoli 3, 4, 10, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 117 della Costituzione,

delibera

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 3249.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

MAZZATORTA, VALLARDI, ADERENTI, BOLDI, BRICOLO, CAGNIN, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, MARAVENTANO, MONTANI, MONTI CESARINO, MURA, PITTONI, RIZZI, TORRI, VACCARI, VALLI

Respinta

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3249,

premessi che:

la nuova disciplina del rito giudiziario speciale del lavoro trova applicazione ogni qualvolta siano in gioco controversie relative alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori;

sul punto, per i profili di copertura, premesso che la nuova procedura contenziosa presenta un accentuato carattere di innovatività rispetto alla procedura ad oggi vigente, ascrivendo al giudice ordinario il compito di dichiarare l'eventuale annullamento del provvedimento di licenziamento - ove non coerente con la casistica indicata - ma entro termini tassativi indicati a far data dalla presentazione del ricorso e con effetti immediati di quanto pronunciato, andrebbe effettuata una ricognizione approfondita, con il coinvolgimento possibilmente anche dei tecnici del Ministero della giustizia in merito all'attuale stato degli organici del personale di magistratura ed amministrativo della giustizia ed alla loro idoneità a far fronte ai fabbisogni organizzativi e strumentali che potrebbero insorgere per effetto della attuazione del nuovo *iter*. Tutto ciò al fine di escludere il sopravvenire di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo la redazione di un'idonea relazione tecnica recante i dati e gli elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità del nuovo carico di lavoro,

delibera di sospendere per 15 giorni l'esame del disegno di legge n. 3249, al fine di consentire al Governo di predisporre i suddetti approfondimenti.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Antezza, Bassoli, Bodega, Casoli, Chiti, Ciampi, Colombo, D'Ambrosio Lettieri, Dell'Utri, Delogu, Garraffa, Lauro, Longo, Pera, Pisanu, Piscitelli e Poli Bortone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mauro, Adragna, Cicolani e Franco Paolo, per attività di rappresentanza del Senato; Marino Ignazio Roberto Maria, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale; Marcenaro e Santini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Mantica, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro europea; Casson, per fini istituzionali; Dini e Morando, per partecipare ad un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare il Popolo della Libertà ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Giuseppe Milone in sostituzione della senatrice Ombretta Colli, dimissionaria dal Senato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Senatori Granaiola Manuela, Marcucci Andrea, Baldini Massimo
Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio (2750-B)
(presentato in data 23/5/2012)
S.2750 approvato da 8ª Lavori pubbl.
C.4989 approvato con modificazioni da 9ª Trasporti.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 23/05/2012 la 11ª Commissione permanente Lavoro ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

«Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» (3249).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 21 maggio 2012, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda le date di attuazione ed applicazione e la data di abrogazione di talune direttive (COM (2012) 217 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 10ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 28 giugno 2012.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 10ª Commissione entro il 21 giugno 2012.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il senatore Alfredo Mantica in sostituzione del senatore Alberto Balboni, dimissionario.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pinzger, Fosson, Rizzi e Baio hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07501 del senatore Peterlini.

Interrogazioni

**Interrogazioni orali con carattere d'urgenza
ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento**

SOLIANI. – *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri.* – Premesso che:

l'ordinanza adottata dal Presidente del Tribunale di Parma il 19 maggio 2012 regola in via transitoria l'affido del minore L. T. R., disponendo che lo stesso rientri dalla California, dove attualmente vive

con la madre di nazionalità americana, e conviva con il padre M. R. nell'abitazione di Parma;

l'arrivo del minore in Italia è previsto per il 2 giugno 2012 all'aeroporto di Roma Fiumicino, mentre per il 4 giugno, alle ore 13, è stata fissata presso il Tribunale di Parma l'udienza presidenziale con la comparizione delle parti;

il Tribunale superiore dello Stato di California, contea di Los Angeles, ha disposto che, accompagnato, il minore sia trasferito con volo aereo da Los Angeles a Roma;

l'arrivo in Italia del minore conclude una lunga fase durante la quale il padre ha sostenuto con grande determinazione il diritto del minore ad essere affidato anche alla responsabilità paterna, dopo che la madre lo aveva portato con sé negli Stati Uniti impedendo ogni ulteriore contatto con lui;

il caso è stato ed è all'attenzione dell'opinione pubblica americana, che, in base ai fatti rappresentati, si è espressa, in molti casi, a favore della tesi sostenuta dalla madre;

considerato che il diritto del minore ad una vita serena deve essere tutelato in ogni forma e in ogni circostanza,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza del caso riguardante l'affido del minore L. T. R. e come intenda favorire, nell'ambito delle proprie competenze, l'attuazione dei provvedimenti adottati in sede giudiziaria, nell'esclusivo interesse del minore.

(3-02880)

STIFFONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il giorno 18 maggio scorso, l'interrogante, assieme alla senatrice Rosy Mauro, venivano definiti in un articolo pubblicato sul quotidiano «la Repubblica» e a firma Walter Galbiati, come «Bonnie & Clyde». A tal riguardo non è chiaro se l'accostamento alla coppia sia il frutto di una distorsione storica oppure di un uso strumentale e pregiudizievole della professione giornalistica. Per restare ai fatti, «Bonnie & Clyde» era una coppia di criminali che agiva negli Stati Uniti durante gli anni 30 e che si rese responsabile di numerose rapine a mano armata, furti e persino omicidi. L'articolo in questione, con dovizia di superflui particolari tali da assomigliare più ad un rotocalco che ad un quotidiano nazionale, descrive una serie di comportamenti personali, che nulla hanno a che vedere con fatti rilevanti ma il cui unico intento è quello di far presupporre, nella mente del lettore, che i due in questione abbiano agito al di fuori della legalità. Si legge infatti che i due agivano con «velocità d'azione», «operazione chirurgica», «colpo da cineteca» «borse e valigie» per il trasporto di diamanti, quando anche chi non li ha mai visti sa che i diamanti, proprio per le loro caratteristiche, possono essere trasportati in una semplice tasca di una giacca;

il dovere più pregnante di un giornalista e fondamento del diritto di cronaca è quello di rappresentare la verità; quando però alla verità non fa

eco altrettanta onestà intellettuale e comportamenti etici, ecco che viene meno il ruolo dell'informazione stessa e che la rappresentazione della realtà viene incautamente stravolta. Per questo, le norme che regolano il comportamento del giornalista, contenute nel codice di protezione dei dati personali e nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, sono vere e proprie norme di legge la cui violazione prevede la responsabilità civile e/o penale del giornalista;

ciò detto l'articolo nel merito cita una serie di informazioni e dati personali, la cui divulgazione non ha alcuna rilevanza ai fini dell'interesse pubblico e sociale mentre al contrario contrasta con il rispetto della sfera privata e dei diritti fondamentali della persona. In particolare infatti vengono diffuse alcune informazioni relative ai conti correnti degli interroganti e a movimentazioni bancarie perfettamente lecite, sulle quali peraltro non esiste allo stato attuale una indagine della procura, ma al contrario l'interrogante ha dimostrato, con riscontri alla mano, di aver operato nella assoluta legalità;

il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 stabilisce, all'articolo 2, che «il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali». Nel caso in specie e quindi nel rapporto tra istituto di credito e cliente, la legge prevede che la comunicazione a terzi di dati personali relativi ad un cliente è ammessa solo ed unicamente attraverso il consenso esplicito dell'interessato, salvo alcune deroghe precise stabilite dallo stesso codice ma che non rientrano in questo caso. Al contrario, la Banca Popolare di Verona, in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, attraverso un suo incaricato nella persona di Francesco Di Silvestri, responsabile della sede di Roma, ha divulgato dati personali, coperti dal segreto bancario, senza alcun consenso degli interessati e, quindi, per scopi illeciti,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo, per gli aspetti di propria competenza, sulla vicenda richiamata in premessa, con particolare riferimento al mancato rispetto del diritto alla riservatezza e alle disposizioni sul trattamento dei dati bancari;

quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere anche al fine di sollecitare l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia, quale organo di vigilanza sul sistema bancario, ad avviare le indagini di competenza, al fine di assumere provvedimenti sanzionatori nei confronti della Banca Popolare di Verona per essersi resa responsabile del mancato rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali nel settore bancario;

quali ulteriori iniziative di competenza il Governo intenda assumere anche al fine di sollecitare l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ad avviare indagini volte a verificare se il giornalista e la

testata nazionale «la Repubblica» si siano resi responsabili di aver leso la dignità e le libertà fondamentali dell'interrogante, ed assumere le iniziative sanzionatorie conseguenti.

(3-02881)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la coesione territoriale e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

«Il Fatto Quotidiano» del 21 maggio 2012 scrive, partendo dalla denuncia di un imprenditore edile, sul malaffare che si nasconde dietro la ricostruzione *post* terremoto de L'Aquila;

si legge infatti: «Ci sono offerte fuori busta per aggiudicarsi i lavori di ricostruzione all'Aquila. Un giro di soldi diffuso ed oscuro. A me ad esempio sono stati chiesti dei soldi per vedermi commissionate alcune ristrutturazioni. A cosa serve? Per avere il voto favorevole nell'assemblea di condominio». A parlare così è un costruttore che lavora nel settore edile nel capoluogo abruzzese distrutto dal sisma del 6 aprile 2009. Da allora la città è un grande cantiere. Ma i lavori vengono assegnati senza gara. A L'Aquila, verranno spesi 7 miliardi di euro attraverso trattativa privata come se si dovesse imbiancare la parete della propria casa o cambiare le piastrelle. In questa maniera sono stati già assegnati 9.381 lavori per le case B e C (con danni lievi) e 7.041 lavori per le case E, (gravemente danneggiate) dove i cantieri non sono ancora partiti. Le richieste corruttive denunciate dal costruttore, che chiede l'anonimato per timore di non vincere più appalti, gettano molti dubbi sulla modalità scelta per ricostruire la città. Quella dell'indennizzo: ovvero considerare le risorse dello Stato per la ricostruzione come un risarcimento a un privato di un danno. E non come spesa per appalti pubblici. Per molti era questa l'unica strada per evitare l'indizione di 20mila gare d'appalto, buste chiuse, commissioni aggiudicatrici e gli immancabili ricorsi. In questo modo dai lavori da poche migliaia di euro fino a quelli che valgono milioni come gli aggregati del centro storico, non si indicano appalti, e ogni proprietario sceglie l'impresa preferita. Con l'aiuto del proprio amministratore di condominio. Figura, quest'ultima, che diventa decisiva. «Gli amministratori spesso chiedono soldi alle imprese, per facilitare il voto in assemblea», continua il costruttore. «A me sono stati chiesti duecentomila euro, per un lavoro da qualche milione. Non ho accettato anche perché non avevo la liquidità», spiega. Soldi chiesti anche da un consigliere comunale per oliare le pratiche, ma il costruttore non vuole indicarne il nome. L'allarme non è un caso isolato. Il governo ha messo in campo alcuni strumenti di controllo: la tracciabilità finanziaria e la clausola antimafia, ovvero la possibilità di rescindere il contratto in caso di provvedimenti in danno dell'appaltatore, oltre ai controlli a campione degli organi inquirenti e della prefettura. Ma questo fiume di denaro nero è difficile da in-

tercettare: «Il reato di corruzione tra privati – ricorda un inquirente – è molto difficile da perseguire». Anche nella relazione della Direzione nazionale antimafia, firmata dai magistrati Diana De Martino e Olga Capasso, veniva lanciato l'allarme sulla ricostruzione: «Truffe aggravate per aver gonfiato illecitamente il progetto dei lavori da eseguire, inidoneo adeguamento alle misure tecniche antisismiche, lavori eseguiti con materiale scadente ed altro ancora, spesso in concorso con gli stessi terremotati o con gli amministratori di condominio». Una ricostruzione così viziata da episodi corruttivi, che porta ad una riduzione del livello di sicurezza, visto che le imprese caricheranno i costi della corruzione sui costi della manodopera e dei materiali. Il disastro è completo se si considera un altro aspetto. «La ricostruzione privata – spiega l'ingegnere Gianfranco Ruggeri, docente all'università dell'Aquila – sta avvenendo con il criterio del miglioramento sismico, con una soglia tra il 60% e l'80%. E non con l'adeguamento che prevedrebbe il 100% di sicurezza antisismica». Secondo l'ingegnere, anche lui direttamente impegnato nei lavori di ricostruzione «stiamo montando su una macchina incidentata gomme semi-lisce e non nuove. Non è un buon viatico in termini di stabilità del veicolo». La corruzione, dunque, si innesta in un sistema di ricostruzione che tende al risparmio e non garantisce la sicurezza (...). Poco dopo il suo insediamento il governo Monti ha stabilito, per i pochi lavori ancora da assegnare, nuove regole e controlli stringenti. Misure tardive, per di più da molti ritenute inefficaci. Come la white list delle imprese pulite, annunciata più volte in pompa magna nelle visite dell'allora primo ministro Silvio Berlusconi. Una misura mai resa concretamente operativa. Inoltre la prefettura di L'Aquila, che è molto attiva attraverso lo strumento dell'interdittiva antimafia per bloccare gli affari dei clan, compie uno screening delle aziende impegnate nei lavori, ma è difficile controllare un flusso di ventimila imprese. D'altronde le infiltrazioni delle mafie avvengono attraverso teste di ponte, imprenditori locali risucchiati e alimentati dal denaro sporco del crimine organizzato. «La maggior parte delle imprese infiltrate da interessi mafiosi – denuncia la Dna nell'ultima relazione – hanno sede altrove, prevalentemente a Roma, in Abruzzo, in Veneto e in Emilia Romagna, almeno per quanto riguarda l'esperienza maturata fin qui». I soldi delle mafie si nascondono, alimentano imprese locali, le cronache giudiziarie hanno raccontato diversi casi di infiltrazione. Emblematico il caso della ditta di Stefano Biasini, imprenditore aquilano arrestato nel dicembre scorso per contiguità con la cosca di 'ndrangheta Caridi. La sua impresa non aveva avuto alcun stop prefettizio prima dell'inchiesta. Il padre dell'imprenditore arrestato, Lamberto Biasini, di mestiere fa proprio l'amministratore di condominio. Ha gestito 19 pratiche di ricostruzione, in alcuni casi assegnando gli appalti alle imprese dei figli, secondo l'accusa degli inquirenti infiltrate dalle 'ndrine. Non solo 'ndrangheta, ma anche mafia e camorra agiscono con la stessa logica: puntare su imprenditori del posto che da anni lavorano nei territori, insospettabili cavalli vincenti per le holding criminali che vogliono investire e riciclare. E sono molte le imprese che vincono appalti anche milionari, ma che hanno capitale sociale di po-

che migliaia di euro. L'Aquila non fa i conti solo con le infiltrazioni, ma anche con diverse inchieste aperte. Oltre a quelle che riguardano i vertici della protezione civile, a partire dalla riunione della commissione grandi rischi, anche sui puntellamenti del centro storico c'è l'attenzione degli inquirenti, puntellamenti ormai scaduti, così come indagini provano a far luce sull'allargamento dell'area del cratere a comuni ed edifici che non ne avevano diritto. Tra inchieste, corruzione e malaffare all'Aquila, a tre anni dal terremoto, il ritorno alla normalità è solo un miraggio»;

considerato che in risposta ad un precedente atto di sindacato ispettivo degli interroganti (4-07049) il ministro Barca riportava i principi descritti nella relazione «La ricostruzione dei comuni del cratere aquilano», che aveva presentato alla popolazione de L'Aquila dopo numerosi incontri con i rappresentanti delle amministrazioni locali, della società civile e delle istituzioni preposte alla ricostruzione. In particolare, si legge nella risposta: «Nella relazione, come peraltro suggerito nell'interrogazione, si è proceduto, innanzitutto, ad un'attenta verifica dell'utilizzazione dei fondi pubblici e della loro corretta destinazione, ad una ricognizione dei dati disponibili, sia fisici sia finanziari e, nell'ottica di una programmazione e previsione futura, all'avvio di una serie di iniziative condivise di semplificazione, trasparenza e rigore, che hanno ricevuto una prima attuazione con l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 concernente "Misure urgenti per la semplificazione, il rigore nonché per il superamento dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del giorno 6 aprile 2009" "(...) Ebbene, sul presupposto che requisito primario per accelerare la ricostruzione sia un monitoraggio adeguato dello stato di attuazione finanziaria degli interventi, nella tavola I della relazione le risorse stanziare sono distinte per fonte, destinazione e utilizzo. La ricognizione effettuata mostra che, al 1° marzo 2012, le risorse finanziarie complessivamente stanziare per gli interventi post-terremoto sono state pari a circa 10,6 miliardi di euro (di cui 10,5 di fonte pubblica), di cui circa 2,9 miliardi relativi agli interventi per l'emergenza e i restanti 7,7 miliardi destinati agli interventi per la ricostruzione. I 2,9 miliardi per l'emergenza sono stati pressoché integralmente erogati. Dei 7,7 miliardi per la ricostruzione (edifici privati e pubblici, reti e azioni per lo sviluppo) ne risultano erogati e/o trasferiti almeno 0,7 miliardi, mentre restano da utilizzare 5,6 miliardi. Circa le risorse che ancora occorreranno per permettere una rapida ricostruzione, è in corso la fase di programmazione e previsione degli interventi e dei relativi costi. A tal fine è stato elaborato uno schema nell'ambito della relazione, per raccogliere le informazioni, in modo coerente ed omogeneo, occorrenti alla programmazione e alla stima delle previsioni finanziarie. Lo schema è già stato diffuso presso le amministrazioni competenti»,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo che alla luce delle trattative private, gli amministratori di condomini possano avere un ruolo determinante nella scelta delle imprese a cui assegnare i lavori e se per questo possa essere chiesto denaro ai proprietari per facilitare il voto in assemblea;

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di garantire alla popolazione de L'Aquila maggiori e tempestivi controlli contro gli episodi di corruzione denunciati anche perché questi si inseriscono in un sistema di corruzione che mira al risparmio e non garantisce la sicurezza degli edifici, per cui la ricostruzione privata in atto sta adottando il criterio del miglioramento sismico, con una soglia che va tra il 60 per cento e l'80 per cento, e non con l'adeguamento che prevedrebbe il 100 per cento di sicurezza antisismica;

se il Ministro per la coesione territoriale negli svariati incontri con i rappresentanti delle amministrazioni locali, della società civile e delle istituzioni preposte alla ricostruzione, da cui è scaturita la citata relazione, abbia potuto constatare il gravoso problema riportato dalla denuncia dell'imprenditore edile della zona interessata dal terremoto;

se il Governo non ritenga necessario adottare misure più efficaci per combattere ogni forma di infiltrazione mafiosa nella macchina della ricostruzione, considerato che queste avvengono attraverso teste di ponte, cioè puntando su imprenditori del posto oppure su imprese che hanno sedi lontane dalla città de L'Aquila, per investire e riciclare danaro sporco;

quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di garantire alla città de L'Aquila, ormai località fantasma con il centro storico ancora ridotto in macerie, e ai suoi cittadini la sicurezza di un ritorno alla normalità con una rinascita economica, politica e sociale, che, di fatto, tra corruzione e inchieste in corso sembra sempre più lontana.

(4-07533)

LANNUTTI. – *Ai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, della difesa e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

da notizie circolate negli ultimi giorni si apprende che sia decisa da parte del Governo l'approvazione dello schema di decreto legislativo relativo alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) per la «privatizzazione» dell'Ente (atto del Governo n. 424);

sembrerebbe che la bozza del decreto legislativo faccia riferimento alla legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN), un riferimento incompleto dato che non si farebbe menzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980;

alla luce di dette indiscrezioni è opportuno ripercorrere gli ultimi decenni della storia della CRI e dei diversi provvedimenti legislativi che hanno portato all'attuale situazione di ingovernabilità, di impoverimento dei suoi beni materiali e immateriali;

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'art. 1, stabilisce che «l'attuazione del Servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni, agli enti locali territoriali». Pertanto, poiché si trattava di un ente di diritto pubblico, fu disposto dalla legge, oltre che il «riordinamento dell'Associazione», lo «scorporo dei servizi sanitari della CRI»; si dispone che sono trasferiti ai Comuni competenti per territorio per essere destinati alle unità locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione CRI, nonché i beni mobili e immobili (Scuole per infermiere e Assistenti sanitarie, Ospedali,

Navi Ospedale, Centri trasfusionali, Ambulatori) che erano destinati ai predetti servizi ed il relativo personale ad essi adibito, previa indicazione del relativo contingente. Per il trasferimento dei beni e del personale si attuano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli art. 65 e 67 (cioè le disposizioni relative agli enti inutili soppressi);

sempre all'art. 70 della legge n. 833 del 1978, al terzo comma, si dispone che «Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordino dell'Associazione della CRI, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi»: 1) il carattere volontaristico dell'Associazione; 2) la determinazione dei compiti in relazione alle finalità statutarie e agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organismi della CR internazionale alle società nazionali di CR; 3) l'articolazione delle strutture su base regionale, ferma restando l'unitarietà dell'Associazione; 4) l'elettività e la gratuità delle cariche;

imprevedibilmente, e inaspettatamente, nell'esercizio della predetta delega, viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 che, eccedendo la delega stessa, che non prevedeva alcun cambiamento della natura giuridica della CRI, la configura come «ente privato di interesse pubblico», figura che non aveva riscontro nella normativa concernente le persone giuridiche;

l'attribuzione alla CRI della natura di «ente privato di interesse pubblico» destò non poche perplessità, poiché l'art. 70 della legge n. 833 del 1978 nulla disponeva in ordine alla sua natura giuridica; infatti, in quanto ente pubblico, aveva subito lo scorporo di beni e attività sanitarie, trasferiti alle Regioni, mentre si delegava al Governo solo la ristrutturazione dell'Associazione. Pertanto, in sede di attuazione della delega, non si sarebbe potuto valicare legittimamente la delega stessa;

si ravvisò inoltre una notevole contraddizione tra i penetranti poteri di vigilanza spettanti al Governo (ad esempio art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1998: rappresentanti ministeriali nel Consiglio, Collegio dei revisori dei conti costituito da rappresentanti ministeriali; art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica: controllo sulla gestione) e la natura privata della CRI;

la vigilanza si spiega in rapporto all'esigenza di assicurare il soddisfacimento di scopi rilevanti per l'apparato pubblico (vigilanza in funzione di manovra e di efficienza) mentre la natura privata postula l'autonomia del soggetto. In base a tale autonomia esula dalla vigilanza quanto attiene agli scopi specifici del titolare dell'autonomia, alla organizzazione, alla gestione economica e finanziaria;

ulteriore causa di contraddizione è identificabile nella imposizione di uno schema organizzativo della CRI che si giustifica solo in rapporto alla necessaria preordinazione dell'Ente al perseguimento di fini, dei quali dispone lo stesso Stato;

se lo «scorporo», che è un atto amministrativo, avesse seguito, e non preceduto, la ristrutturazione, per uniformarsi ai principi legislativi stabiliti, la CRI, divenuta ente privato di interesse pubblico, per il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 (*ex art. 70 della legge n. 833 del 1978*), in quanto organismo associativo privato, avrebbe mantenuto i beni mobili e immobili, il personale, e avrebbe continuato a svolgere quelle funzioni che la legge n. 833 aveva trasferito al SSN, mediante lo «scorporo»;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 stabiliva, come strumento attuativo, un nuovo statuto, per la cui elaborazione (art. 8) prevede un comitato nazionale composto da un socio della Croce Rossa che lo presiede, prescelto di concerto tra il Ministro della difesa e il Ministro della sanità, e da altri componenti designati, tra gli attuali soci, dai Presidenti delle Giunte regionali in numero due per ciascuno, tenendo conto di tutte le componenti volontaristiche;

ebbe così inizio la tragicommedia di un comitato per lo statuto, presieduto da un Presidente che si rivelò incapace di far rispettare le regole, di arginare prevaricazioni, di gestire le votazioni; in breve, si verificò una situazione caotica dalla quale emersero due «correnti» contrapposte: a favore della privatizzazione della CRI, l'una, l'altra per la definizione della CRI ente di diritto pubblico e il superamento della sua divisione nelle sei componenti;

i lavori del comitato furono lunghissimi ed estenuanti. Infine lo statuto fu votato e approvato a maggioranza di 17 contro 12, un astenuto e molti assenti. Il Presidente trasmise al Ministro della sanità lo statuto, dichiarandolo approvato all'unanimità;

la minoranza, che non aveva ottenuto che il proprio documento fosse trasmesso, lo presentò autonomamente al Ministro della sanità che, peraltro, aveva chiesto al Presidente del Comitato di soprassedere e tentare di arrivare ad un unico documento. Il documento di minoranza era in dissenso dal decreto del Presidente della Repubblica che, tra l'altro, non restituiva alla CRI privata ciò che le era stato sottratto dallo scorporo in quanto pubblica;

la disciplina della CRI quale ente pubblico fu ristabilita dall'art. 7 del decreto-legge n. 390 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 490 del 1995, che ha modificato come segue l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: «l'Associazione Italiana della Croce Rossa ha ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici»;

ed è singolare che dal 1978 al 1995 la CRI sia stata un ente di diritto privato, pur avendo un Corpo Militare e il Corpo «militarizzato» delle Crocerossine;

la disciplina della CRI come ente pubblico fu motivata dal dover essa rispondere con criteri di doverosità (necessità, ufficialità) ai compiti tipici derivanti dalle convenzioni internazionali in tema di emergenza internazionale e interna, in tempo di pace e in tempo di guerra, e per assi-

curare la necessità dell'azione della CRI quale «ausiliaria dei Poteri pubblici», condizione prevista dagli statuti delle società di Croce Rossa;

è comunque opportuno rammentare che, sia per l'Associazione ente di diritto pubblico sia per l'ente di diritto privato, gli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni acquistano obbligatorietà dall'essere sottoscritti dai delegati dei Governi in sede di Conferenza internazionale, che è la più alta autorità della CRI, le cui deliberazioni sono sottoscritte dai suoi membri (i delegati delle Società nazionali, i delegati degli Stati firmatari della Convenzione di Ginevra, i delegati del Comitato Internazionale, i delegati della Federazione delle Società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa);

alla CRI, quale entità (sia pure delegata) dell'organizzazione dello Stato, nella sua articolazione centrale e periferica, e garantita dalle norme del diritto internazionale, alla cui osservanza lo Stato è tenuto, possono essere attribuiti compiti specifici da attuare secondo criteri di ufficialità;

peraltro, l'ente pubblico (Stato, Regioni, Comuni) non può utilizzare, come elementi permanenti della propria organizzazione, entità private che possano essere identificate come entità tenute sempre e comunque ad assolvere dei compiti affidati da enti pubblici, a meno che non siano a ciò delegate per compiti specifici;

secondo lo statuto in vigore, le Regioni ed altre pubbliche amministrazioni avrebbero potuto affidare specifici compiti alla CRI, delegarla a determinate incombenze umanitarie, mediante convenzioni, ma tale «possibilità» non ebbe risposta adeguata, sufficiente, e, nemmeno uniforme su tutto il territorio nazionale. È stata persa l'occasione di usufruire di una «forza» operativa di appoggio ai servizi pubblici, cioè di riconoscere la ausiliarità dei Poteri pubblici, requisito istituzionale di ogni Società nazionale di Croce Rossa;

lento e inesorabile ebbe inizio il decadimento della CRI che, pur essendo la maggiore Associazione di volontariato nel mondo, non può beneficiare di aiuti e vantaggi concessi alle associazioni di volontariato, in quanto ente di diritto pubblico, sebbene in essa operino migliaia di volontari;

i «mali» della CRI, il 5 novembre 1996, indussero ad istituire un'indagine conoscitiva il cui documento conclusivo fu approvato all'unanimità;

la Commissione si era posta l'obiettivo di evidenziare i problemi che si erano accumulati all'interno della CRI nei 16 anni di commissariamento. La Commissione, pur riconoscendo la straordinaria capacità, i valori, lo spirito di servizio che caratterizzano una grande parte delle persone che lavorano nell'associazione, riconosceva che la CRI si trovava di fronte a una crisi permanente e a un governo caratterizzato da microconflittualità centrali e periferiche;

per rispettare la storia e soprattutto dare, in sintonia con i valori, le motivazioni agli aderenti, la Commissione esprimeva la necessità di un vero, profondo cambiamento dei suoi aspetti, con umiltà e con il rispetto che si deve alla CRI, che deve essere considerata un importante patrimo-

nio sociale dell'intero Paese: era maturo, pertanto, il tempo di avviare una verifica severa e progettuale in funzione dei valori e degli obiettivi prioritari che la CRI doveva assumere nel campo sociale, sanitario e della protezione civile;

nel corso dei decenni, altri Statuti tentarono di definire l'organizzazione della CRI: tra tutti, fra buoni propositi elencati nei «Compiti» e la realtà formale, «normata», i Comitati locali rappresentano la più evidente incapacità di quella rifondazione di cui necessita la CRI. Così l'ultimo statuto, nonché la legge delega;

considerato che a giudizio dell'interrogante:

l'inaccettabile configurazione dei Comitati locali era già evidente nella proposta di statuto presentata all'Assemblea dei soci della CRI dal commissario Scelli, in cui si ipotizzava la costituzione di società per azioni. Con la conversione del decreto-legge, scomparve la CRI SpA, ma non le anomalie relative ai Comitati locali, non più strutture operative della SpA, ma abbandonati a se stessi. I Comitati locali gestiscono quei servizi e quelle attività che costituiscono i compiti istituzionali (cioè commessi dalle convenzioni e dalle risoluzioni internazionali), ma devono auto-finanziarli, debbono trovare risorse economiche per mantenere se stessi, le attività e i servizi, ormai irrinunciabili e fortemente radicati sul territorio;

i molti, troppi commissariamenti sono stati fallimentari, anzi nocivi, all'Associazione perché la scelta dei commissari è sempre stata una scelta strumentale al soddisfacimento di qualche personaggio politico, alla premiazione di chi avesse bene meritato, non della CRI, ma di qualche partito politico;

l'anomalia più stridente nella prefigurata organizzazione della CRI è il mantenimento del Corpo militare e delle Crocerossine «militarizzate» esse pure;

tutte le società di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa sono «ausiliarie dei Pubblici poteri» e, in tempo di guerra, «ausiliarie delle Forze armate». Per questo compito devono preparare e formare volontari, in tempo di pace;

in età fascista, in Italia, Spagna e Grecia, le rispettive società di Croce Rossa avevano costituito un Corpo militare. L'assurdità di un corpo militare dipendente dal Ministero della guerra (poi «della difesa») in un'Associazione per definizione, per storia, per statuto, assolutamente neutrale, fu avvertita dagli altri Stati, non dall'Italia che li mantenne ed anzi donò alle Crocerossine la «Bandiera di Guerra»;

pertanto la riorganizzazione della CRI non può mantenere l'Associazione unica al mondo ad avere dei Corpi militari, con stellettes, gradi, compiti presso l'esercito spesso prevalenti su quelli della CRI;

come affermò un Presidente della Croce Rossa Internazionale, tutte le società nazionali di Croce Rossa hanno delle infermiere, loro vanto è la Croce Rossa sulla bianca divisa e non le spalline con le stellettes militari;

considerato che:

la Cisl Fp dice no al ridimensionamento della CRI, un progetto che il Governo Monti vorrebbe attuare e che, per il sindacato, metterebbe a rischio qualità dei servizi ed i posti di lavoro;

dopo l'incontro con il Ministro della salute, Renato Balduzzi, la federazione del pubblico impiego della Cisl esprime forte preoccupazione sul piano di riordino della CRI che prevede la soppressione dell'attuale ente pubblico ed il trasferimento delle funzioni ad una associazione di interesse pubblico con personalità giuridica di diritto privato. Si legge sul quotidiano della Cisl «Conquiste del lavoro»: «"Abbiamo manifestato al ministro il nostro dissenso – spiega Giovanni Faverin, segretario generale della Cisl Fp – rispetto ad una scelta che può tradursi facilmente in un ridimensionamento del livello della qualità e quantità di servizi. Prestazioni che, interessando l'assistenza sociale ed il soccorso sanitario, sono vitali per le persone e le comunità. Siamo i primi a chiedere la riqualificazione della spesa pubblica e la riorganizzazione della Croce Rossa. Ma diciamo no ad operazioni draconiane, a tagli lineari di spesa e di posti di lavoro che finiscono per pesare sulla collettività più di quanto promettono di risparmiare: perché non tagliano costi inutili ma carne viva", Il piano del ministro pone seri problemi sul versante della occupazione, attacca la Cisl Fp. "L'eventuale passaggio della Croce Rossa – aggiunge Faverin – ad associazione privata consentirà infatti alla nuova dirigenza di stabilire le dotazioni organiche senza discutere i criteri di scelta e senza garanzie per i lavoratori in esubero. Per molti di loro si profilerebbe la mobilità. Mentre i lavoratori a tempo determinato finirebbero addirittura per rimanere a casa alla scadenza del contratto e comunque entro la fine del prossimo anno. Tutto questo è inaccettabile. Sono a rischio 3.000 posti di lavoro", La protesta non si ferma. La Cisl Fp rilancia. Vengono confermate tutte le iniziative in programma, a partire dal presidio di oggi davanti alla sede del Ministero della Salute. "Dal ministro ci aspettiamo una nuova convocazione per la prossima settimana – conclude Faverin –. E una modifica sostanziale ad un progetto che così com'è è inaccettabile"»;

i coordinatori nazionali dei sindacati CGIL e USB, Pietro Cocco e Massimo Gesmini, hanno rivolto un appello al Ministro della salute Renato Balduzzi in relazione alle notizie e alla bozza di decreto legislativo sulla riorganizzazione della Croce Rossa circolate negli ultimi giorni, affinché nell'emanare il testo definitivo del provvedimento normativo il Governo tenga conto di quanto le organizzazioni sindacali hanno già rappresentato nel corso degli incontri svoltisi nelle sedi istituzionali e cioè che la privatizzazione dell'Associazione deve necessariamente essere il frutto di una gestione ordinaria e non commissariale;

il segretario del Pdm (Partito per la tutela dei Diritti di Militari e Forze di polizia), Luca Marco Comellini, si è associato alla richiesta delle organizzazioni sindacali augurandosi che da parte del Ministro vi sia massima attenzione e che la legalità e la trasparenza siano il centro della questione. Comellini ha inoltre ricordato al Ministro Balduzzi che occorre evitare che si ripeta quanto avvenuto lo scorso mese di dicembre 2011

in occasione del maldestro tentativo, conclusosi con un nulla di fatto, di far passare dalle Commissioni parlamentari un decreto viziato *ab origine*;

lo scorso 26 gennaio accogliendo l'ordine del giorno 9/4865-AR/10 il Governo si è assunto l'impegno di far eleggere entro il 1° giugno i nuovi vertici della Croce Rossa,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di garantire alla CRI un ordinamento di giustizia, di rigore e trasparenza amministrativa nonché di valorizzazione di quanti vogliono contribuire disinteressatamente alla crescita culturale, morale ed operativa dell'ente, ponendo fine ad ogni forma di gestione clientelare e personalistica, che garantisce impunità ai «favoriti»;

se non ritenga che dovrebbero essere i soci della CRI a decidere il futuro dell'Associazione e non la politica degli interessi e che il Corpo militare potrebbe utilmente essere accorpato nella Protezione civile, ai fini della cui attività, il Corpo militare dispone di notevolissime attrezzature e di una certa preparazione, ma non nella sanità, o comunque che il Ministro della difesa se ne faccia carico, assumendo ogni utile iniziativa per una adeguata collocazione degli appartenenti nei corrispondenti ruoli delle Forze armate;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di avviare immediatamente nuove elezioni per organi collegiali democraticamente eletti fino al riordino della CRI, riportandola ai compiti istituzionali, considerato che, a giudizio dell'interrogante, in questi anni di commissariamento non è stato prodotto alcun miglioramento gestionale dell'ente;

quali iniziative, alla luce delle preoccupazioni esplicitate dalla Cisl Fp in relazione al piano di riordino della CRI, intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, per salvaguardare l'attività dei lavoratori in questione.

(4-07534)

LANNUTTI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'aeroporto di Taranto-Grottaglie, nonostante i lavori effettuati per gli adeguamenti strutturali rimane ad oggi chiuso ai voli civili, sia di linea che *charter*, rimanendo aerostazione a vocazione prevalentemente cargo;

la società Aeroporti di Puglia SpA, detentrica della concessione quarantennale Enac per gli aeroporti di Puglia, ignora sistematicamente le problematiche dello scalo ionico persino nella assemblea annuale dei soci. Nel *report* annuale 2010, per esempio, afferma semplicemente che per quanto riguarda l'aeroporto di Grottaglie nel 2010 è stato registrato un forte incremento delle merci trasportate (57,1 per cento), confermando la vocazione di questa importante infrastruttura aeroportuale ai servizi logistici e cargo;

l'aeroporto stesso è registrato come aeroporto civile nazionale e comunitario;

nel 1999, in occasione del conflitto bellico in Kosovo, gli aeroporti di Bari e Brindisi, per motivi di sicurezza, furono chiusi facendo transitare i voli civili sull'aeroporto di Taranto-Grottaglie, trasformando quest'ultimo in «idoneo» al trasporto passeggeri;

nel 2006, a seguito dell'insediamento del Gruppo Alenia-Aeronautica presso il citato scalo per la produzione delle fusoliere della Boeing, lo scalo è stato adeguato per consentire l'atterraggio dei pesantissimi Boeing Cargo, risultando a fine lavori una delle piste più lunghe d'Italia. Costo dell'operazione 200 milioni di euro;

considerato che:

dal Piano regionale dei trasporti – Piano attuativo 2009-2013 della Regione Puglia-Assessorato ai trasporti e alle vie di comunicazione, si evince che l'aeroporto di Grottaglie, ferma restando la possibilità di sviluppare traffico passeggeri a servizio della domanda generata dal proprio territorio di riferimento (il Piano prospetta l'attivazione di voli *charter* anche a valenza internazionale con caratteristiche stagionali), è chiamato principalmente ad integrarsi nel sistema logistico-portuale dello Ionio, costituendone uno dei punti di forza grazie alle caratteristiche dei suoi impianti e alla sua elevata accessibilità ulteriormente migliorata attraverso la previsione dell'adeguamento dello svincolo sulla SS7. L'aeroporto potrà costituire un ulteriore incentivo per attrarre investimenti privati nel Distripark completando il *network* di feederaggio multimodale a supporto del sistema portuale; dallo stesso Piano si apprende che l'accessibilità stradale dell'aeroporto di Grottaglie è stata migliorata attraverso il collegamento diretto con la viabilità di interesse nazionale. La realizzazione dei numerosi potenziamenti stradali previsti in Salento consentono di migliorare i collegamenti dell'aeroporto con il porto di Taranto e le principali aree produttive e turistiche della zona;

nell'atto integrativo del Settore aeroportuale dell'Accordo di programma quadro «Trasporti: Aeroporti e Viabilità» del 23 febbraio 2005, la Regione Puglia, l'Enac e l'Enav sottoscrivono che allo stato era necessario completare il quadro della programmazione con gli investimenti necessari alla destinazione dell'aeroporto di Grottaglie ad aeroscalo merci. Tali interventi avrebbero consentito la valorizzazione delle infrastrutture esistenti ed il potenziamento del sistema della logistica intermodale in relazione, anche, alla presenza di Taranto Container Terminal (TCT);

nella Convenzione stipulata il 22 gennaio 2002 tra Enac ed Aeroporti di Puglia si stabilisce per tutti gli aeroporti pugliesi (Bari, Brindisi, Foggia e Taranto) di erogare con continuità e regolarità, nel rispetto e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza;

nella citata Convenzione la concessionaria assicura la piena operatività di ciascun aeroporto e che, nel caso di mancato ed immotivato rispetto del programma di interventi e del piano degli investimenti o di grave e immotivato ritardo nell'attuazione degli stessi, l'Enac dispone la revoca della concessione;

dalle caratteristiche e dai dati riguardanti lo scalo di Taranto-Grottaglie riportati nelle pubblicazioni aeronautiche risulterebbe che l'aeroporto è aperto al traffico aereo civile, mentre in realtà si configura solo la presenza sporadica di piccoli velivoli *charter* nei mesi estivi e/o voli privati;

la pista di 3.200 metri dello scalo è tra le più lunghe d'Italia, per cui dovrebbero essere garantiti quotidianamente i servizi aeroportuali, *handling*, antincendio, carburante, controllo del traffico aereo, informazioni volo, meteorologia, manutenzione di impianti luminosi, di telecomunicazioni e radioassistenze, oltre che, su richiesta, dogana, polizia e servizio sanitario, con costi gestione annui di 20 milioni di euro;

l'aeroporto di Taranto nel Piano regionale dei trasporti, destinato prioritariamente ai movimenti cargo, non impedisce l'utilizzo dello scalo anche per il trasporto passeggeri, considerato anche il fatto che i voli cargo non sono stati incentivati da Aeroporti di Puglia, e costituiscono ad oggi un numero limitato di voli (uno o due settimanali per conto della Boeing per Alenia);

Taranto è collocata in un'area strategica per le comunicazioni intermodali, a ridosso di due Regioni (la Calabria e la Basilicata) che, non avendo aeroporti vicino, potrebbero sostenere la domanda di una notevole utenza per i voli civili;

l'utilizzo a pieno regime dello scalo grottagliese, unitamente al Porto di Taranto, rappresenterebbe il volano per lo sviluppo economico, turistico e sociale di tutta la terra ionica;

il territorio ionico sarebbe fortemente avvantaggiato da un incremento dei flussi turistici nell'area essendo una delle principali mete turistiche della Regione;

la valorizzazione delle località naturali, della cultura, delle tradizioni con i *partner* pubblici e privati che perseguono i medesimi obiettivi rappresenta un'efficace forma di sviluppo sostenibile del territorio;

il Ministro dello sviluppo economico Corrado Passera ha confermato la volontà del Governo di razionalizzare il sistema degli aeroporti italiani e che un singolo aeroporto non va valutato in quanto tale, ma va valutato alla luce del contesto regionale e territoriale;

visti:

la delibera della Giunta del Comune di Martina Franca, n. 111 del 22 aprile 2011 avente ad oggetto «Manifestazione adesione iniziativa costituendo consorzio le Rotte del Sole» con la quale l'Ente esplicita la condivisione dell'iniziativa al fine di predisporre e raggiungere l'obiettivo di rendere l'aeroporto di Taranto-Grottaglie disponibile a tutto il traffico aereo, passeggeri e commerciale, promuovere l'attivazione di voli turistici da e per l'aeroporto di Taranto-Grottaglie, promuovere iniziative per incrementare i flussi turistici nel territorio;

la delibera del Consiglio comunale di Taranto del 25 giugno 2010, pubblicata all'Albo Pretorio dal 13 luglio 2010 al 23 luglio 2010, n. 6644 del Registro Pubblico, in cui l'Ente approva l'ordine del giorno relativo

all'aeroporto Arlotta Taranto-Grottaglie al fine di intraprendere iniziative concrete per la riapertura dell'aeroporto di Taranto al traffico passeggeri;

la richiesta del Consiglio comunale di Grottaglie del 25 novembre 2010 che le Autorità competenti e la Regione Puglia (socio di maggioranza) facciano pressione su Aeroporti di Puglia; Aeroporti di Puglia renda fruibile, da subito, l'aeroporto di Taranto-Grottaglie rendendolo disponibile anche a richiesta di operatori privati; Aeroporti di Puglia promuova ogni azione utile ad attivare vettori italiani o comunitari; l'aeroporto debba poter funzionare regolarmente così come avviene per altri aeroporti di Puglia; infine che sia istituito un tavolo tecnico per trovare una compagnia che possa utilizzare l'aeroporto;

l'interessamento della Provincia di Taranto, che ha dedicato una seduta consiliare *ad hoc*, affinché vengano istituiti voli passeggeri da/per lo scalo Arlotta con principali destinazioni Roma e Milano, con cadenza giornaliera;

le risultanze dell'audizione tenutasi nella V Commissione regionale con all'argomento la riattivazione dei voli civili nell'aeroporto Taranto-Grottaglie del 12 aprile 2011, in cui la Provincia di Taranto, i Sindaci di Taranto, di Grottaglie, di altri Comuni dell'arco ionico, l'Associazione Tarantovola, le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL hanno richiesto con forza all'Assessore ai trasporti e al Direttore di Aeroporti di Puglia di riattivare lo scalo di Grottaglie anche ai voli civili;

l'ordine del giorno del Consiglio regionale Puglia, approvato all'unanimità il 27 settembre 2011, che impegna il Governo regionale a proseguire nell'utile interlocuzione con il territorio della Provincia di Taranto e con Aeroporti di Puglia per la valorizzazione dell'importante infrastruttura aeroportuale di Grottaglie predisponendola anche ai voli civili;

la raccolta di firme per riattivare l'aeroporto «Arlotta» di Grottaglie che il Movimento Aeroporto Taranto ha fatto pervenire al Presidente della Repubblica e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

il procedimento aperto dalla Procura della Repubblica di Taranto, a seguito di un esposto denuncia dell'associazione «Taranto c'è», sull'operato della società Aeroporti di Puglia SpA che avrebbe utilizzato in maniera anomala oltre 100 milioni di euro di fondi europei destinati all'aeroporto Arlotta di Grottaglie,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che la società Aeroporti di Puglia nella *governance* dell'aeroporto «Arlotta» di Taranto-Grottaglie abbia rispettato la Convenzione stipulata con Enac, nell'erogazione delle risorse con continuità e regolarità nel rispetto e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza;

se risulti che le risorse nazionali ed europee ricevute per Taranto da Aeroporti di Puglia siano state utilizzate per altre esigenze;

se risulti che le varie procedure di gara avviate da Aeroporti di Puglia nei vari settori di competenza siano state espletate secondo le Convenzioni stipulate con Enac e nel rispetto del Piano regionale dei trasporti.
(4-07535)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che il 21 maggio 2012 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite ha avviato il suo secondo giro di revisioni periodiche universali (UPR) e che il primo Paese a esser stato preso in considerazione è stato il Bahrein;

considerato che:

a seguito dello sproporzionato uso della forza per contrastare le manifestazioni di dissenso tenutesi nella capitale Manama nella primavera del 2011 il Re del Bahrein aveva acconsentito a che una Commissione d'inchiesta indipendente potesse prendere in considerazione molte della accuse delle vittime della repressione governativa;

tale Commissione, guidata da una personalità di spicco nel mondo accademico internazionale come il Professore egiziano Cherif Bassiouni, e che tra i membri aveva l'ex presidente della Corte Penale Internazionale, il diplomatico canadese Philippe Kirsch, ha pubblicato il proprio rapporto finale alla fine del novembre 2011;

in tale documento si rileva come vi sia stato un uso sproporzionato della forza con l'impiego di armi di vario tipo da parte della polizia e dell'esercito,

si chiede di sapere:

quali e quanti rapporti commerciali nel mercato delle armi esistano tra l'Italia e il Bahrein;

se si abbia notizia che strumentazioni italiane destinate a uso civile ovvero militare siano state utilizzate dalle Forze dell'ordine e dall'esercito barenita;

quale sia il giudizio del Governo relativamente alle raccomandazioni della Commissione indipendente d'inchiesta;

quali iniziative l'Italia intenda mettere in atto, in coordinamento coi *partner* europei, per favorire il dialogo tra le istituzioni e le opposizioni politiche e la società civile.

(4-07536)

MAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* – Premesso che:

il giorno 18 maggio 2012 il quotidiano nazionale «La Repubblica» alle pagine 12 e 13 ha pubblicato un articolo sull'interrogante che parlava di alcuni suoi conti correnti, operazioni bancarie e investimenti effettuati con la Banca Popolare di Verona (oggi Banco Popolare) ricostruendo i fatti con evidente intento diffamatorio;

questo articolo affermava testualmente: «Il *blitz* è confermato dai responsabili della banca e messo nero su bianco in un rapporto interno», e di seguito riportava in parte un rapporto interno dei responsabili dell'i-

stituto bancario, divulgato senza alcuna autorizzazione dell'interrogante e violando palesemente le norme sulla *privacy* e sul trattamento dei dati personali, oltre che in spregio a tutte le regole deontologiche;

le informazioni predette, diffuse all'esterno da funzionari dell'istituto di credito, sono così state utilizzate dai giornalisti per confezionare articoli diffamatori, dando vita a strumentali ricostruzioni al solo scopo di continuare a criminalizzare la sottoscritta e ad alimentare la macchina del fango;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce con l'articolo 8 il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, stabilendo che «Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge» ed inoltre che «Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente»;

l'articolo 6, comma 2, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 luglio 1998) sancisce che: «La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie e i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica»;

il Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007 ha redatto le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario» che prevedono il rispetto dei dati personali dei clienti ed il cosiddetto segreto bancario;

in tale normativa è stabilito che la comunicazione a terzi di dati personali relativi a un cliente è ammessa solo se lo stesso vi acconsente e gli istituti di credito e il personale incaricato dell'esecuzione delle operazioni bancarie di volta in volta richieste devono mantenere il riserbo sulle informazioni utilizzate. In particolare, il segreto bancario si sostanzia nel dovere della banca di mantenere il riserbo in ordine alle notizie riguardanti i clienti nell'esercizio dell'attività bancaria, rispetto alle quali sussiste un interesse, meritevole di tutela, a che non siano divulgate o comunicate a terzi. Inoltre il segreto bancario è desunto anche dalla clausola generale di correttezza e di buona fede tra banca e cliente (artt. 1175 e 1375 del codice civile);

considerato che:

l'articolo in questione è solo un esempio, tra tanti, di quanto sia delicato l'equilibrio tra diritto di cronaca e rispetto delle persone, e di quanto i *mass media* possano violare la *privacy* delle persone pubbliche;

talvolta la diffusione di informazioni di ogni tipo intorno a fatti di cronaca arriva a violare la dignità delle persone e va oltre ogni norma deontologica o giuridica, e ciò potrebbe accadere non solo per persone note ma anche nei confronti di qualunque cittadino, fatto questo altrettanto grave;

la vicenda in questione ha messo in luce aspetti preoccupanti circa la tutela dei dati personali, soprattutto da parte di alcuni istituti finanziari

che hanno divulgato rapporti interni all'esterno, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, che era del tutto all'oscuro;

al Ministero dell'economia e delle finanze, tra gli altri compiti, spetta anche la vigilanza sulla Banca d'Italia e sugli altri enti del settore;

la Banca d'Italia dovrebbe controllare che gli intermediari bancari e finanziari siano gestiti in modo sano e prudente, oltre che dovrebbe tutelare la correttezza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per rendere sempre migliori i rapporti con la clientela, sanzionando i comportamenti scorretti e poco trasparenti nei confronti della clientela,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo, per gli aspetti di propria competenza, sulla vicenda illustrata in premessa;

quali azioni il Governo intenda promuovere affinché sia maggiormente rispettato il diritto alla *privacy* riconosciuto a ogni cittadino e per far sì che vengano rispettate le norme in materia di tutela del trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario;

se il Governo non ritenga opportuno attuare un intervento urgente di chiarificazione e sollecitare l'avvio di indagini da parte delle autorità preposte, ovvero del Garante per la protezione dei dati personali e della Banca d'Italia, per far luce sul fenomeno della diffusione di dati personali da parte di istituzioni creditizie;

se intenda intervenire sull'Ordine dei giornalisti richiamando in particolare il rispetto del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica e del codice in materia di protezione dei dati personali, a giudizio dell'interrogante palesemente violati per creare – al di là del fatto che il soggetto riveste un'importante carica pubblica – il «mostro in prima pagina»;

quali misure urgenti di carattere normativo intenda attivare per far sì che si tutelino meglio i diritti di tutti i cittadini in materia di normativa sulla *privacy*, specie per ciò che concerne i dati personali trattati dalle istituzioni bancarie.

(4-07537)